



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

821^a seduta pubblica (antimeridiana)
giovedì 25 ottobre 2012

Presidenza della vice presidente Mauro,
indi del vice presidente Chiti

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XXII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-77
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	79-100
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	101-144

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO	
RESOCONTO STENOGRAFICO	
SUL PROCESSO VERBALE	
PRESIDENTE	Pag. 1, 2
MURA (LNP)	1
Verifiche del numero legale	1
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2
DISEGNI DI LEGGE	
Seguito della discussione:	
(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione	
(3492) LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa	
(3509) MALAN. – Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato	
<i>(Relazione orale):</i>	
BERSELLI (PdL), relatore	3, 4, 10 e passim
GULLO, sottosegretario di Stato per la giustizia	3, 4, 26
MUGNAI (PdL)	5, 6, 19
MAZZATORTA (LNP)	6, 17, 26
MURA (LNP)	7, 8, 9 e passim
VITA (PD)	8, 10, 11 e passim
CASSON (PD)	9, 14, 18 e passim
MALAN (PdL)	10, 11, 15 e passim
BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)	12, 13, 23
LI GOTTI (IdV)	13, 16, 24
PALMA (PdL)	13, 14
FINOCCHIARO (PD)	14
DELLA MONICA (PD), relatrice	15
VIMERCATI (PD)	15, 16, 23 e passim
SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)	16, 17, 24 e passim
GARAVAGLIA Massimo (LNP)	Pag. 16
CALIENDO (PdL)	19
INCOSTANTE (PD)	22
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	8, 9, 17 e passim
SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI	
PRESIDENTE	28
DISEGNI DI LEGGE	
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509:	
BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)	29, 32, 36 e passim
PALMA (PdL)	29, 36, 44 e passim
ALLEGRI (PdL)	29
MURA (LNP)	29, 32, 33 e passim
RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)	30
BIANCO (PD)	30
CALIENDO (PdL)	30, 43
FINOCCHIARO (PD)	31, 33
LI GOTTI (IdV)	34, 38, 39 e passim
BERSELLI (PdL), relatore	32, 40
GULLO, sottosegretario di Stato per la giustizia	32, 40
MAZZATORTA (LNP)	34
MALAN (PdL)	34, 47
SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)	35, 36, 37
VITA (PD)	38, 47, 48
D'AMBROSIO (PD)	39
PORETTI (PD)	39
CASSON (PD)	41, 45
ZANDA (PD)	42
VIMERCATI (PD)	47
MAGISTRELLI (PD)	48
INCOSTANTE (PD)	33, 48
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	33, 35, 37 e passim
SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI	
PRESIDENTE	49

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509:**

PARDI (IdV)	Pag. 49
PALMA (PdL)	50
RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)	51, 58
FINOCCHIARO (PD)	53
D'AMBROSIO (PD)	55
LI GOTTI (IdV)	55, 56, 59
* QUAGLIARIELLO (PdL)	56, 57
RIZZI (LNP)	57
PROCACCI (PD)	59, 60
PORETTI (PD)	60
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	49

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE	61, 62, 63
GASPARRI (PdL)	61
FINOCCHIARO (PD)	62
INCOSTANTE (PD)	63
VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI)	63
RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)	63

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	63
----------------------	----

DISEGNI DI LEGGE**Discussione e approvazione:**

(3535) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

CABRAS (PD), relatore	64
CARUSO (PdL)	64
GRAMAZIO (PdL)	65, 68, 72
TORRI (LNP)	66
RAMPONI (PdL)	66
DE MISTURA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	67
PEDICA (IdV)	68
PALMIZIO (CN:GS-SI-PID-IB-FI)	69
DAVICO (LNP)	70
TONINI (PD)	71
RAMPONI (PdL)	71
MURA (LNP)	73

Discussione:

(3455) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE	74, 75
----------------------	--------

CABRAS (PD), f.f. relatore	Pag. 74
DE MISTURA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	74
MURA (LNP)	75
Verifiche del numero legale	75

SULL'ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DI PIETRO SCOPPOLA

PRESIDENTE	75
CECCANTI (PD)	75

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**Per lo svolgimento:**

PRESIDENTE	76
GRAMAZIO (PdL)	76
PINOTTI (PD)	76

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 3491**

Articolo 1 ed emendamenti	79
-------------------------------------	----

DISEGNO DI LEGGE N. 3535

Articoli da 1 a 4	98
-----------------------------	----

DISEGNO DI LEGGE N. 3455

Articoli da 1 a 3	100
-----------------------------	-----

ALLEGATO B**INTERVENTI**

Relazione orale del senatore Cabras sul disegno di legge n. 3455	101
--	-----

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .

	103
--	-----

CONGEDI E MISSIONI

	113
--	-----

DISEGNI DI LEGGE

Annuncio di presentazione	113
Presentazione di relazioni	113

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni	113
Mozioni	114
Interrogazioni	116
Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	121
Interrogazioni da svolgere in Commissione	144

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 9,36.

Previa verifica del numero legale, il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono riportate nel Resoconto stenografico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(3492) LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa

(3509) MALAN. – Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3491, nel testo proposto dalla Commissione. Nella seduta pomeridiana di ieri, dopo una breve sospensione dei lavori per approfondire alcune questioni tecniche relative al provvedimento, l'Assemblea ha convenuto di rinviare alla seduta odierna il seguito della discussione. Invita i relatori ad esprimere nuovamente il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 1 (*Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*).

BERSELLI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.200, 1.201 (testo 2), 1.207, 1.516, 1.517, 1.217 (testo 2), 1.518, 1.220, 1.519, 1.223, 1.224, 1.528, 1.529, 1.226, 1.227, 1.700 (testo 2), 1.534, 1.233, 1.535, 1.234, 1.537 e 1.236. Dà lettura delle riformulazioni che pro-

pone per gli emendamenti 1.507, 1.210 e 1.235 (*v. Resoconto stenografico*). Invita a ritirare i restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Su richiesta del rappresentante del Governo, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,53, è ripresa alle ore 10,06.

BERSELLI, *relatore*. In considerazione di ulteriori chiarimenti intercorsi con i Gruppi, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.536, che assorbe gli emendamenti 1.537 e 1.236.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si rimette all'Assemblea sugli emendamenti sui quali i relatori hanno espresso parere favorevole, in taluni casi con proposte di riformulazione. Sui restanti emendamenti concorda con il relatore.

MUGNAI (*PdL*). Accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti 1.221 e 1.229, e sottoscrive, insieme al senatore Caliendo, quelli che hanno ricevuto parere favorevole.

MAZZATORTA (*LNP*). È opportuno riflettere prima di cominciare a votare un testo che, per via di un accordo riservato raggiunto dall'attuale anomala maggioranza, è radicalmente diverso da quello inizialmente sottoposto all'attenzione dell'Assemblea. Oggi l'ingiuria e la diffamazione sono generalmente punite con la multa e i giudici irrogano la sanzione della reclusione solo in casi estremi. Tuttavia, la previsione di tale pena nell'ordinamento non è casuale e risponde all'importanza accordata alla tutela della dignità della persona; pertanto, limitare la sanzione alla sola pena pecuniaria è scorretto e altera l'impianto del codice penale. Peraltro, qualora il disegno di legge entrasse in vigore, non si applicherebbe al caso Sallusti, perché in quel caso la sentenza è irrevocabile. Tale questione si potrebbe invece risolvere o con un provvedimento di grazia o con una norma transitoria che preveda la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria in base al meccanismo di ragguglio previsto dall'articolo 135 del codice penale.

Il Senato approva l'emendamento 1.200 e, con votazione nominale elettronica, l'emendamento 1.201 (testo 2), con conseguente preclusione degli emendamenti da 1.500 a 1.400.

VITA (*PD*). Ritira l'emendamento 1.505.

MURA (*LNP*). L'emendamento 1.202 intende eliminare l'elemento di discrezionalità nella valutazione della valenza penale delle dichiarazioni e delle rettifiche che le testate sono tenute a pubblicare.

L'emendamento 1.202 risulta respinto.

CASSON (*PD*). Ritira l'emendamento 1.506.

Fatto proprio dal senatore Mura, l'emendamento 1.506 risulta respinto.

VITA (*PD*). Se il contenuto dell'emendamento 1.201 (testo 2) già approvato si riflette sull'insieme del testo, allora l'emendamento 1.507 risulterebbe inutile.

BERSELLI, *relatore*. L'emendamento 1.507 con la modifica proposta in sede di parere può essere votato.

VITA (*PD*). Lo ritira.

MALAN (*PdL*). Fa proprio l'emendamento 1.507 perché con l'approvazione dell'emendamento 1.201 (testo 2) sono state escluse dalla disciplina sulla rettifica le testate telematiche non supportate dall'edizione cartacea: l'emendamento fa sì che gli editori delle testate informatiche abbiano almeno l'obbligo di collegare la smentita alla notizia che deve essere rettificata.

VITA (*PD*). Perché il testo del disegno di legge risulti ragionevole è necessario prevedere un'asimmetria temporale nella pubblicazione della rettifica tra le edizioni cartacee e quelle telematiche; per queste ultime il limite dovrebbe pertanto essere fissato in quattro giorni se per le edizioni cartacee è stabilito in due. L'emendamento 1.507 dovrebbe quindi essere modificato in tal senso.

MALAN (*PdL*). Considera ragionevole la proposta di modifica del senatore Vita.

BERSELLI, *relatore*. I relatori avevano proposto modifiche all'emendamento 1.507 per una collocazione più opportuna della modifica e per indicare un termine preciso per la pubblicazione della rettifica. La proposta del senatore Vita di fissare tale termine in quattro giorni trova il parere favorevole dei relatori.

VITA (*PD*). Mantiene l'emendamento con le modifiche proposte dal relatore e il termine fissato in quattro giorni.

PRESIDENTE. L'emendamento è stato formalmente ritirato dal senatore Vita, il quale ora può aggiungere la propria firma al testo che è stato fatto proprio dal senatore Malan.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). L'emendamento 1.507 inserisce nuovamente nel testo tra i soggetti obbligati a pubblicare la rettifica

anche le testate edite esclusivamente in forma telematica, cosa che l'emendamento 1.201 (testo 2) escludeva.

LI GOTTI (*IdV*). L'emendamento 1.507, facendo riferimento alla sola diffusione di fatti non veritieri riduce l'ambito di applicazione della norma sulla rettifica e indebolisce i diritti delle persone offese, contrariamente all'intento che si prefigge il provvedimento: se i fatti sono offensivi, se sono pregiudizievoli, se danno giudizi, se esprimono pensieri che incidono sul patrimonio dell'onorabilità dell'offeso, in tutti questi casi egli non potrebbe ottenere rettifica.

PALMA (*PdL*). In effetti, il riferimento alla veridicità dei fatti interessati comprime i diritti delle persone offese *sine die*, non essendo possibile ottenere la rettifica fino a quando non viene accertato che il fatto non è veritiero.

CASSON (*PD*). Per una questione formale, dal momento che l'emendamento 1.507 nella nuova versione si inserirebbe nel testo del provvedimento come comma 5-*bis*, dovrebbe essere votato dopo l'emendamento 1.207.

PRESIDENTE. Concorda con il senatore Casson.

FINOCCHIARO (*PD*). L'emendamento 1.507 prevede il coinvolgimento dei *link* telematici nella disciplina sulla rettifica, arricchendo in tal modo la previsione normativa in materia già esistente nel testo al comma 5 del nuovo testo che il disegno di legge propone dell'articolo 8 della legge n. 47 del 1948. Deve quindi essere limitato ai *link* e inserito, con un termine congruo per la rettifica, come comma aggiuntivo al comma 5.

MALAN (*PdL*). Chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 1.507 al fine di individuare una formulazione coerente e condivisa del testo.

DELLA MONICA, *relatrice*. È favorevole all'accantonamento dell'emendamento che consentirebbe una riformulazione del testo sia per la parte relativa alle indicazioni temporali sia in quella relativa all'accertamento della veridicità dei fatti interessati. È necessario tenere presente, infatti, che la rettifica è fatta nell'interesse della parte offesa e non può essere sindacata dal soggetto tenuto a pubblicarla.

VIMERCATI (*PD*). È importante che si chiarisca sin da subito cosa si intende per testate giornalistiche *on line*; è il fine che si propone l'emendamento 3.0.501.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.507.

LI GOTTI (*IdV*). Ritira gli emendamenti 1.203 e 1.204.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Stante la concomitanza di un importante convegno sulle politiche di riduzione del debito pubblico, cui parteciperà anche il ministro Grilli, propone una sospensione dei lavori.

PRESIDENTE. I lavori proseguono.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Aggiunge la firma agli emendamenti 1.205 e 1.206 e li ritira.

MAZZATORTA (*LNP*). Fa proprio l'emendamento 1.206 perché è importante evitare ogni forma di commento della testata alle rettifiche pubblicate.

L'emendamento 1.206 risulta respinto.

CASSON (*PD*). Ritira l'emendamento 1.508.

VITA (*PD*). Ritira l'emendamento 1.509.

MURA (*LNP*). C'è una grande confusione in merito alla identificazione delle testate giornalistiche *on line* che l'emendamento 1.207 individua nei prodotti editoriali diffusi per via telematica. Sarebbe però opportuno eliminare il riferimento alla periodicità regolare della pubblicazione. Con tale riformulazione, il voto del Gruppo sarebbe favorevole.

CALIENDO (*PdL*). L'emendamento 1.207 è conforme a quanto disposto dalla legge n. 62 del 2001 che fa riferimento alla regolarità della pubblicazione dei prodotti editi telematicamente tenuti ad avere un direttore responsabile e ad essere iscritti nell'apposito Registro.

VITA (*PD*). L'emendamento 1.201 (testo 2) circoscrive specificamente la categoria in oggetto e fornisce un'interpretazione autentica in materia. Tutti gli altri emendamenti che si riferiscono alle edizioni telematiche sono da considerare decaduti in virtù dell'approvazione di quell'emendamento.

MUGNAI (*PdL*). Bisogna uscire da ogni infingimento. L'ipotesi contenuta nel comma 5 come proposto dall'emendamento 1.207 ha carattere speciale in quanto si riferisce a testate edite esclusivamente *on line* per le quali sono però ben individuabili i soggetti responsabili. Si tratta infatti di giornali a tutti gli effetti, capaci di provocare con l'eventuale diffamazione gli stessi danni delle testate in edizione cartacea, e che per questo non possono risultare *legibus soluti*.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emendamento 1.207, con conseguente preclusione degli emendamenti 1.510, 1.511 e 1.208.

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'emendamento 1.507.

BERSELLI, *relatore*. Ne propone una riformulazione per esigenze di coordinamento (*v. Resoconto stenografico*).

MALAN (*PdL*). È disponibile ad accogliere la proposta del relatore. Contesta la preclusione dell'emendamento 1.208, che comunque ritira.

INCOSTANTE (*PD*). Chiede chiarimenti sull'accoglimento della riformulazione proposta dal senatore Vita, ai fini della sottoscrizione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Su richiesta del relatore Berselli, accantona nuovamente l'emendamento 1.507.

VIMERCATI (*PD*). Con gli emendamenti 1.512 e 1.513, si intende cancellare la norma che obbliga l'autore di un libro a pubblicare a sue spese la rettifica su due testate nazionali, non solo per false notizie ma per qualunque affermazione che viene ritenuta lesiva da parte del richiedente la rettifica. È una previsione irragionevole e lesiva della libertà di espressione.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Annuncia un voto contrario, in quanto è giusto che anche l'autore di un libro sia soggetto all'obbligo di rettifica, nel caso in cui si renda colpevole di diffamazione. La portata della norma è attenuata, venendo incontro alle osservazioni del senatore Vimercati, da successivi emendamenti.

L'emendamento 1.512, identico all'emendamento 1.513, risulta respinto.

I senatori Vimercati, Casson e Serra ritirano rispettivamente gli emendamenti 1.514, 1.515 e 1.209.

LI GOTTI (*IdV*). Accoglie la riformulazione dell'emendamento 1.210, proposta dal relatore.

Il Senato approva l'emendamento 1.210 (testo 2).

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Ritira l'emendamento 1.21.

MURA (*LNP*). Fa proprio l'emendamento 1.21 e annuncia voto favorevole, essendo opportuno precisare su quali quotidiani debba essere pubblicata la rettifica.

L'emendamento 1.21 risulta respinto.

MAZZATORTA (*LNP*). Dichiarò il voto favorevole sull'emendamento 1.516, suggerendo una correzione formale.

CASSON (*PD*). Modifica l'emendamento 1.516 nel senso indicato dal senatore Mazzatorta (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

BERSELLI, *relatore*. Esprime parere favorevole.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere è favorevole.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emendamento 1.516 (testo 2).

MALAN (*PdL*). La previsione dell'emendamento 1.212 potrebbe sembrare superflua, ma l'esperienza quotidiana dimostra che purtroppo non sempre i giudici accolgono la richiesta di rettifica.

MURA (*LNP*). Dichiarò il voto favorevole sull'emendamento 1.212, perché è giusto che il giudice debba accogliere la richiesta di smentita quando è stato falsamente attribuito un fatto che costituisce reato o violazione di norme.

L'emendamento 1.212 risulta respinto.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). I relatori dovrebbero modificare il parere contrario espresso sull'emendamento 1.401, con il quale si chiede che i quotidiani o i periodici obbligati alla rettifica di una notizia ne diano conto con gli opportuni collegamenti anche nei loro archivi digitali.

PALMA (*PdL*). Chiede di aggiungere la firma all'emendamento, su cui voterà a favore, perché con esso si vuole evitare che, con il passare del tempo, si perda il collegamento tra la notizia originaria risultata falsa e la successiva rettifica.

BERSELLI, *relatore*. Conferma il parere contrario.

MURA (*LNP*). L'emendamento 1.401 contiene una norma di buon senso, per cui voterà a favore.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). È impossibile non condividere il contenuto dell'emendamento 1.401.

BIANCO (*PD*). La proposta di modifica in esame recepisce un orientamento giurisprudenziale consolidato e condiviso anche dalla dottrina.

CALIENDO (*PdL*). Pur condividendo il contenuto dell'emendamento, ne chiede l'accantonamento in quanto la materia è trattata all'articolo 3.

FINOCCHIARO (*PD*). Non si deve rinviare l'esame dell'emendamento, in quanto si sta parlando degli archivi digitali e non dei quotidiani o periodici. È giusto che, insieme alla notizia riconosciuta diffamatoria, sia archiviata anche la diversa ricostruzione del fatto.

LI GOTTI (*IdV*). Nel caso che negli archivi fosse riportata solo la notizia falsa, la persona offesa potrebbe chiedere nuovamente la rettifica o sporgere querela per diffamazione, quindi non sarebbe priva di tutela. Annuncia comunque voto favorevole, suggerendo che si utilizzi la definizione di prodotto editoriale, già impiegata nei precedenti commi, per evitare confusioni.

BERSELLI, *relatore*. Nella riunione di ieri sera, questo emendamento non è stato sufficientemente valutato. Alla luce delle considerazioni espresse, il parere diventa favorevole, con la modifica proposta dal senatore Li Gotti.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Accoglie la modifica proposta.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si rimette all'Assemblea.

MURA (*LNP*). La Lega non ha partecipato alla riunione informale a cui ha accennato il relatore, non condividendo tale modo di procedere.

FINOCCHIARO (*PD*). È prassi parlamentare ampiamente seguita approfondire in riunioni informali i provvedimenti già all'esame dell'Aula, per velocizzarne l'*iter*. Alla riunione di ieri sera, comunque, il senatore Mura era presente.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emendamento 1.401 (testo 2).

MAZZATORTA (*LNP*). L'emendamento 1.517 non è condivisibile, in quanto con la modifica proposta c'è il rischio che l'ordine dei giornalisti, a cui il giudice deve trasmettere gli atti per l'adozione delle sanzioni disciplinari nei confronti del giornalista che non abbia ottemperato all'obbligo di pubblicazione della rettifica, non adotti alcun provvedimento.

Il Senato approva l'emendamento 1.517.

MALAN (*PdL*). Ritira gli emendamenti 1.213 e 1.215.

MURA (*LNP*). La mancata o incompleta ottemperanza dell'obbligo di rettifica è un fatto grave, che va punito con severità: per questo motivo, con l'emendamento 1.214 si propone di innalzare il minimo ed il massimo della sanzione amministrativa.

L'emendamento 1.214 risulta respinto.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Ritira gli emendamenti 1.216 e 1.218.

Il Senato approva l'emendamento 1.217 (testo 2).

MURA (*LNP*). Fa proprio l'emendamento 1.218, ritenendo ragionevole che la sentenza possa esser pubblicata anche solo per estratto.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). La norma è superflua, perché tale ipotesi è già prevista. Pertanto annuncia un voto contrario.

PALMA (*PdL*). Chiede delucidazioni sul punto ai relatori.

PRESIDENTE. I relatori mantengono l'invito al ritiro.

Gli emendamenti 1.218 e 1.219 risultano respinti.

VITA (*PD*). Con gli emendamenti 1.518 e 1.519, si intende sopprimere la norma che prevede la restituzione al Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della somma dovuta per il pagamento della multa, della riparazione pecuniaria e del risarcimento dei danni, per evitare che le testate – soprattutto quelle più piccole – si trovino in difficoltà economiche.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Voterà a favore degli emendamenti, sebbene non sia corretto parlare della riduzione dei fondi per l'editoria, a fronte della commissione di un reato che squalifica tutta la categoria dei giornalisti.

LI GOTTI (*IdV*). Condannando le testate al pagamento della multa, della riparazione pecuniaria e del risarcimento dei danni, si rischia di applicare due volte la sanzione, per cui voterà a favore degli emendamenti in esame.

D'AMBROSIO (*PD*). In caso di condanna, i direttori civilmente responsabili traggono le risorse per il pagamento delle sanzioni proprio dai contributi assegnati dal Dipartimento dell'informazione e dell'editoria,

che nel caso dei quotidiani di partito sono elevati. Trattandosi di fondi statali, in questo modo si fa ricadere l'onere sui contribuenti.

PORETTI (*PD*). Si asterrà dalla votazione.

L'emendamento 1.518, identico agli emendamenti 1.220 e 1.519, risulta respinto.

Presidenza del vice presidente CHITI

BERSELLI, *relatore*. Invita ad approvare l'emendamento 1.520.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 1.520.

CASSON (*PD*). Accogliendo l'invito dei relatori, ritira gli emendamenti 1.521 e 1.522, che riguardano le liti temerarie nel settore penale e civile; sarebbe tuttavia opportuno prevedere un limite a queste forme di intimidazione nei confronti della stampa.

MURA (*LNP*). Sottoscrive gli emendamenti 1.521 e 1.522, perché è opportuno intervenire per limitare le querele che hanno finalità intimidatorie.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Chiede chiarimenti in ordine alla ricollocazione dell'emendamento 1.290, che sostituisce il precedente 3.0.401.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.290 sarebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.522.

ZANDA (*PD*). In ossequio ai pareri dei relatori e pur non condividendoli, annuncia il voto contrario del Gruppo sugli emendamenti 1.521 e 1.522, che hanno l'obiettivo di semplificare il lavoro dell'Assemblea: Il problema delle liti temerarie è comunque estremamente serio e dovrebbe essere affrontato anche per ridurre il numero dei procedimenti pendenti.

CALIENDO (*PdL*). Annuncia il voto contrario sugli emendamenti in discussione, che aggiungono nuove penalizzazioni nei confronti delle liti temerarie, già disciplinate dai codici di procedura penale e civile.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Più che la lite temeraria, per tutelare la libertà d'informazione va disciplinata la querela preventiva.

LI GOTTI (*IdV*). La materia trattata dall'emendamento 1.521 è già disciplinata dall'articolo 427 del codice di procedura penale. La modifica proposta presenta una contraddizione in termini perché la liquidazione equitativa non può avere limiti; inoltre, non è possibile introdurre una nuova sanzione accessoria senza modificare il codice di procedura penale.

PALMA (*PdL*). L'emendamento 1.521 non può essere approvato perché, al fine di ridurre i carichi giudiziari, introduce una sanzione accessoria non prevista dal diritto processuale.

CASSON (*PD*). Non parteciperà al voto. La proposta non fuoriesce dal sistema previsto dall'articolo 427 del codice di procedura penale e dà al giudice la possibilità, in relazione alla particolare gravità del fatto, di risarcire ulteriormente il danno.

Gli emendamenti 1.521 e 1.522 risultano respinti.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Mantiene l'emendamento 1.290, in base al quale il risarcimento previsto non debba essere inferiore al 10 per cento della somma richiesta.

L'emendamento 1.290 risulta respinto.

VIMERCATI (*PD*). Ritira l'emendamento 1.523.

MALAN (*PdL*). Mantiene l'emendamento 1.600.

L'emendamento 1.600 risulta respinto.

VITA (*PD*). Ritira gli emendamenti 1.524 e 1.525.

MAGISTRELLI (*PD*). Ritira l'emendamento 1.526.

MURA (*LNP*). Sottoscrive l'emendamento 1.526.

INCOSTANTE (*PD*). Il Gruppo Partito Democratico vota contro emendamenti proposti da propri membri, ritirati in ossequio all'accordo raggiunto tra i Gruppi.

Risultano respinti o preclusi gli emendamenti 1.526, 1.527 e 1.222.

PRESIDENTE. La richiesta pervenuta alla Presidenza di procedere alla votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 1.223 non può essere accolta perché il testo si limita a modificare l'ammontare della multa; analoga richiesta è invece accolta per quanto riguarda la votazione dell'arti-

colo 1, perché direttamente riferibile ai diritti tutelati dall'articolo 21 della Costituzione.

PALMA (*PdL*). Gli emendamenti 1.223, 1.224, 1.528 e 1.529 tendono ad abbassare il limite massimo della sanzione da 100.000 a 50.000 euro, fermo restando il minimo, quindi restringono il potere discrezionale del giudice nel comminare la sanzione pecuniaria. Visto che si sta modificando l'ordinamento escludendo la pena della reclusione anche per i casi più gravi di diffamazione, almeno deve essere lasciata impregiudicata la libertà del giudice nella scelta della multa da comminare in un ventaglio adeguatamente ampio. Annuncia pertanto il voto contrario.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Annuncia il voto contrario, perché tutelare la libertà di stampa non significa tutelare la libertà di diffamare. È giusto interrogarsi se sia peggio commettere una scortesia istituzionale chiedendo un provvedimento di grazia affinché un giornalista condannato per diffamazione non vada in carcere o approvare una cattiva legge per ottenere lo stesso obiettivo. La finalità di dimezzare l'importo massimo delle sanzioni pecuniarie in caso di accertamento della diffamazione, oltre a non trovare riscontro in altri ordinamenti, è inaccettabile e dimostra la debolezza della classe politica che sta portando avanti una riforma che non va nel senso della giustizia e della dignità della persona diffamata.

FINOCCHIARO (*PD*). La discussione sul limite massimo della pena pecuniaria da applicare sconta un approccio vecchio, che ignora la principale novità recata dal disegno di legge in esame. Attualmente, la tutela del diritto all'onore in bilanciamento alla libertà d'informazione si basa su un sistema di rimedi in cui la pena detentiva, pur prevista, non è applicata; nel sistema previsto dal disegno di legge in esame, invece, la sanzione pecuniaria è solo uno dei rimedi e si somma alle pene accessorie, come la pubblicazione della sentenza, che erode la credibilità del giornalista diffamante, la possibilità di sospensione dall'attività, il risarcimento del denaro e la rettifica. Il nuovo sistema appare dunque più efficiente di quello attuale, in cui spesso il diritto alla rettifica del soggetto diffamato non viene onorato. Il testo in esame risponde quindi all'esigenza di bilanciamento tra due diritti costituzionalmente sanciti che hanno la stessa dignità di tutela.

D'AMBROSIO (*PD*). La Corte di giustizia europea si è già pronunciata contro l'Italia per il carattere eccessivo delle pene pecuniarie comminate per la diffamazione a mezzo stampa, in quanto un ammontare sproporzionato della multa può influire negativamente sulla libertà d'informazione. Per evitare il rischio di incorrere in una pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia europea è opportuno accogliere gli emendamenti che riducono le sanzioni massime.

LI GOTTI (*IdV*). Anche da un confronto con le norme in materia di diffamazione presenti negli ordinamenti di altri Paesi europei appare evidente la necessità di individuare una soglia massima della sanzione pecuniaria meno alta di quella indicata dall'articolo 1. Nello stabilire tale limite è opportuno considerare la capacità economica delle piccole testate giornalistiche che, se condannate, rischierebbero la chiusura. D'altronde, il provvedimento prevede comunque nel procedimento civile pene accessorie che incidono efficacemente come fatto risarcitorio a tutela della persona offesa.

QUAGLIARIELLO (*PdL*). È indispensabile che il Parlamento non perda di vista il contesto generale in cui deve muoversi e proceda nell'approvazione del provvedimento, senza cedere a facili contrasti su singoli punti che altro risultato non otterrebbero se non quello di impedirne l'approvazione. È questo infatti l'auspicio di molti individui e gruppi esterni alle Aule parlamentari.

RIZZI (*LNP*). In considerazione del fatto che la diffamazione limita la libertà della persona offesa, altrettanta limitazione deve essere imposta alla libertà del soggetto responsabile del reato. La previsione della pena carceraria è quindi del tutto condivisibile e non limita né la libertà di stampa né la libertà di espressione. Avendo però l'Assemblea deciso di eliminare tale tipo di sanzione, sarebbe opportuno ridurre la soglia massima della pena pecuniaria almeno per limitare il libero arbitrio del magistrato che deciderà l'ammontare della pena a seconda della testata o del giornalista che si troverà a giudicare.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Stante che in Francia le pene previste per il reato di diffamazione a mezzo stampa sono più gravi di quelle che si vorrebbero prevedere per l'Italia e per alcuni casi specifici arrivano alla detenzione, è indispensabile compensare l'eliminazione della pena detentiva almeno con un inasprimento di quella pecuniaria, essendo evidente che l'autorità giudiziaria non perseguirà mai l'intento di far chiudere una testata giornalistica.

LI GOTTI (*IdV*). In Francia se i soggetti offesi sono persone fisiche l'ammenda ammonta a 12000 euro.

PROCACCI (*PD*). È da respingere il principio delle leggi *ad personam*, a fronte di molte persone detenute ingiustamente di cui il Parlamento non si occupa perché sconosciute. La diffamazione lede il diritto alla dignità personale, costituzionalmente garantito e provoca effetti in taluni casi drammatici sulla vita dei soggetti colpiti. È pertanto necessario scoraggiare con pene severe quella stampa che decide arbitrariamente di colpire un individuo. Sarà poi il magistrato a stabilire la gravità dell'atto diffamatorio ed a commisurare la pena al danno.

PORETTI (*PD*). Nel tentativo di ridimensionare gli effetti di una condanna a titolo definitivo di un singolo individuo, il Senato sta gradualmente abbandonando l'alveo entro cui dovrebbe muoversi il disegno di legge: la tutela della persona offesa e diffamata, lesa nel suo onore e nella sua dignità. Mantenendo la posizione favorevole alla previsione della pena detentiva per un gravissimo reato contro la persona, invita l'Assemblea ad interrompere l'esame di un provvedimento che non ha più ragion d'essere.

GASPARRI (*PdL*). Se su alcuni aspetti si continua a rilanciare senza pervenire ad una soluzione condivisa, l'unico risultato (peraltro da molti auspicato fuori dalle Aule parlamentari) è quello di una mancata approvazione del disegno di legge che persegue invece il fine di meglio tutelare le vittime della diffamazione. È quindi necessario proseguire nell'esame del provvedimento, con ragionevolezza e sulla base degli accordi raggiunti nelle riunioni svolte dai Gruppi. Nonostante la validità degli argomenti addotti contro la riduzione del limite massimo della pena pecuniaria, soffermarsi sul punto equivale a portare il provvedimento su un binario morto. Propone pertanto un accantonamento degli emendamenti presentati in materia perché l'Assemblea possa svolgere una riflessione più approfondita.

FINOCCHIARO (*PD*). Condivide la proposta di accantonamento degli emendamenti.

PRESIDENTE. Stante la difficoltà di stabilire con esattezza quali emendamenti accantonare, con l'assenso dei Gruppi rinvia l'esame dei disegni di legge in titolo alla seduta del 29 ottobre.

VIESPOLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Condivide il rinvio.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Precisa che gli emendamenti in discussione dimezzano le sanzioni proposte dal Comitato ristretto.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3535) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

CABRAS, *relatore*. L'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'India stabilisce la possibilità per i detenuti condannati dell'uno o dell'altro Paese di scontare la pena nel proprio Paese d'origine. Nel ribadire la validità della posizione italiana assunta in ordine alla vicenda dei due militari detenuti in India, auspica che l'Assemblea proceda ad una rapida approvazione del provvedimento che si pone a tutela di tutti i cittadini italiani reclusi nelle prigioni indiane.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CARUSO (*PdL*). È indubitabile che l'Accordo oggetto di ratifica intervenga in favore dei due militari italiani detenuti in India. Peraltro, il relatore è stato estremamente generico e non ha fornito alcun dato a supporto della necessità ed urgenza della ratifica del disegno di legge. Di certo, però, l'accordo è stato stipulato al ribasso: i due Stati, infatti, avrebbero dovuto stabilire la possibilità di trasferimento per tutte le persone che si trovano in stato di detenzione o in uno stato simile alla detenzione. In tal modo i due lagunari (ma anche numerosi altri italiani, spesso reclusi in attesa di processo) avrebbero potuto tornare in Italia, senza attendere il processo, continuamente oggetto di irragionevoli rinvii, e una sentenza di condanna, che al momento sembra essere l'unica modalità per un loro rimpatrio.

GRAMAZIO (*PdL*). L'Accordo riguarda molti cittadini italiani detenuti in India, anche in attesa di processo, sui quali però non si hanno dati certi. In base ai termini dell'Accordo, diventa auspicabile che i due marò italiani, ancora in attesa di processo, siano condannati affinché possano scontare la pena nel proprio Paese. Pertanto, non voterà a favore del disegno di legge che non prospetta il modo ottimale per risolvere la vicenda.

TORRI (*LNP*). Il disegno di legge, lungi dal presentare una soluzione della vicenda dei due militari italiani detenuti in India, può però essere colto dal Governo come l'occasione per dare allo Stato indiano un segnale preciso circa la necessità di rispettare il diritto internazionale.

RAMPONI (*PdL*). L'Accordo con la Repubblica dell'India ha contenuto analogo a patti già sottoscritti con altri Paesi stranieri. Bisogna dunque valutare serenamente l'opportunità di ratificarlo, senza metterlo in rapporto con la vicenda giudiziaria dei fucilieri della Marina, a proposito della quale l'Italia non cesserà certo di fare pressioni sulle autorità indiane affinché i militari siano giudicati da tribunali italiani, come prevede il diritto internazionale.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

CABRAS, *relatore*. Fa appello al buonsenso dei colleghi per l'approvazione del provvedimento.

DE MISTURA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La necessità di ratificare questo Accordo, peraltro simile ad altri precedentemente approvati, è confermata anche dal fatto che in termini statistici i cittadini indiani reclusi in Italia sono molto più numerosi rispetto a quelli italiani detenuti in India. La soluzione della vicenda dei due fucilieri della Marina accusati di omicidio resta una priorità per il Governo, che continuerà a tentare di riportarli in patria con tutti i mezzi consentiti dal diritto

internazionale. L'Accordo fornirà ulteriori strumenti per raggiungere tale obiettivo, se l'esito fosse negativo.

DI NARDO, *segretario*. Dà lettura del parere non ostativo espresso dalla 5^a Commissione sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli.

Il Senato approva l'articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica), l'articolo 2 (Ordine di esecuzione), l'articolo 3 (Copertura finanziaria) e l'articolo 4 (Entrata in vigore).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PEDICA (*IdV*). La ratifica dell'Accordo rafforzerà la cooperazione bilaterale tra Italia e India, consentendo che i cittadini dei due Paesi condannati definitivamente nel territorio dell'altro Stato contraente siano trasferiti nella nazione di appartenenza per scontare la pena. Di tale provvedimento beneficeranno i cittadini italiani attualmente reclusi nelle carceri indiane, che si trovano in condizioni peggiori di quelle italiane, nonostante il noto problema del sovraffollamento. Per questi motivi il Gruppo IdV voterà a favore.

PALMIZIO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Coesione nazionale voterà a favore del provvedimento, per consentire lo scambio di detenuti tra Italia e India. L'Accordo fornisce anche garanzie in caso di esito negativo della vicenda giudiziaria dei due militari italiani, illegalmente trattenuti nelle carceri indiane.

DAVICO (*LNP*). Pur non condividendo l'operato del Governo, che avrebbe potuto utilizzare meglio gli strumenti della diplomazia in difesa dei due militari accusati di omicidio e degli altri cittadini italiani detenuti in India, la Lega Nord voterà a favore della ratifica dell'Accordo con l'India per senso di responsabilità, anche perché questo strumento potrebbe tornare utile in caso di condanna dei due fucilieri della Marina da parte della Corte Suprema indiana.

TONINI (*PD*). Il provvedimento è condivisibile, perché è un fatto di umanità consentire ai detenuti di scontare la pena nel proprio Paese. Il Governo ha agito correttamente nel cercare l'intesa con l'India, anche perché l'Accordo potrà offrire garanzie sul rientro in Italia dei due fucilieri della Marina, nel caso che la controversia internazionale abbia esito negativo. Tuttavia, la diplomazia non cesserà sicuramente di far valere le proprie ragioni davanti agli organismi internazionali, in difesa dei due militari italiani.

RAMPONI (*PdL*). Ribadisce il voto favorevole del Gruppo e l'aprezzamento per l'operato del Governo in occasione della vicenda giudiziaria in cui sono coinvolti i due militari italiani. È sbagliato criticare genericamente Governo e Parlamento sul loro comportamento nella controversia internazionale con l'India, in quanto è stato fatto tutto ciò che si doveva e poteva fare.

GRAMAZIO (*PdL*). In dissenso dal Gruppo, annuncia un voto contrario alla ratifica di un Accordo che nasconde la debolezza del Governo italiano di fronte alle autorità indiane. Nonostante le carceri italiane siano sovraffollate, i detenuti indiani le preferiscono a quelle del loro Paese nelle quali sono rinchiusi cittadini italiani.

MURA (*LNP*). In dissenso dal Gruppo, voterà contro il provvedimento. Rinuncia a chiedere la verifica del numero legale per senso di responsabilità, considerate le numerose assenze soprattutto di senatori del Popolo della libertà.

Il Senato approva il disegno di legge n. 3535.

Discussione del disegno di legge:

(3455) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

CABRAS, *f.f. relatore*. Consegna il testo della relazione perché venga allegato ai Resoconti della seduta. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti alla discussione generale.

DE MISTURA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche dopo la ratifica di questo Accordo con l'Afghanistan, già stipulato dai maggiori Paesi occidentali, il Governo continuerà a fare pressioni sulle autorità di quello Stato in difesa dei diritti delle donne afgane.

DI NARDO, *segretario*. Dà lettura del parere non ostativo espresso dalla 5^a Commissione sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli.

Il Senato approva l'articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica) e l'articolo 2 (Ordine di esecuzione).

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore Mura, dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'articolo 3 (*Entrata in vigore*). Avverte

che il Senato non è in numero legale e rinvia il seguito della discussione del disegno di legge n. 3455 ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CECCANTI (*PD*). Ricorda il professor Pietro Scoppola, scomparso cinque anni fa.

GRAMAZIO (*PdL*). Sollecita la risposta del Governo alle interrogazioni sulla vicenda dei due fucilieri della Marina detenuti in India. Ringrazia il Ministero della difesa per la comunicazione con la quale ha confermato che lo Stato continua a corrispondere stipendio e indennità di missione internazionale ai due militari

PINOTTI (*PD*). In relazione all'interpellanza urgente 2-00540, presentata ieri, sulla vicenda di Finmeccanica, è auspicabile che il Governo riferisca al più presto nelle Aule parlamentari sulla linea di politica industriale che intende adottare in un momento delicato di riorganizzazione del sistema delle industrie della difesa in Europa.

PRESIDENTE. La Presidenza augura un pronto ristabilimento ai quattro militari italiani feriti oggi in uno scontro a fuoco in Afghanistan. È grave che sia mancato il numero legale in Aula proprio in occasione della ratifica dell'Accordo con l'Afghanistan.

Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,53.

Nel corso della seduta, la Presidenza ha salutato, a nome dell'Assemblea, rappresentanze di studenti presenti nelle tribune.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,36*).

Si dia lettura del processo verbale.

BONFRISCO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,40*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(3492) LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa

(3509) MALAN. – Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato

(Relazione orale) **(ore 9,40)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3491, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Dopo una breve sospensione dei lavori per approfondire alcune questioni tecniche relative al provvedimento, l'Assemblea ha quindi convenuto di rinviare alla seduta odierna il seguito della discussione.

Alla luce dei chiarimenti forniti, invito i relatori, al fine di conferire maggiore chiarezza al prosieguo dei lavori, ad esprimere nuovamente il parere sugli emendamenti presentati.

BERSELLI, *relatore*. Signora Presidente, faccio una precisazione. In qualità di relatori esprimeremo parere favorevole su una serie di emendamenti e chiederemo ai presentatori di ritirare quelli su cui non lo abbiamo espresso.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.200, 1.201 (testo 2), 1.207, 1.516, 1.517, 1.217 (testo 2) e 1.518, identico agli emendamenti 1.220 e 1.519.

Invito a ritirare i seguenti emendamenti: 1.500, 1.501, 1.502, 1.503, 1.504, 1.400, 1.505, 1.202, 1.506, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.508, 1.509, 1.510, 1.511, 1.208, 1.512, 1.513, 1.514, 1.515, 1.209, 1.211, 1.212, 1.401, 1.213, 1.214, 1.215, 1.216, 1.218, 1.219, 1.221, 1.521, 1.522 e 1.290 (già 3.0.401).

Per quanto riguarda l'emendamento 1.507, presentato dal senatore Vita, propongo una riformulazione, nel senso di indicare il comma come «5-bis» e non come «1-bis» e di sostituire le parole «in un ragionevole tempo» con le seguenti: «entro lo stesso termine».

Per quanto concerne l'emendamento 1.210, propongo una nuova formulazione diretta a sostituire le parole: «su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati» con le seguenti: «su non più di due quotidiani a tiratura locale o nazionale indicati».

L'emendamento 1.520 sarebbe precluso ove venissero approvati gli emendamenti che prevedono la soppressione della riparazione pecuniaria.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.523, 1.524, 1.600, 1.525, 1.526, 1.527 e 1.222, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.223, che è identico agli emendamenti 1.224, 1.528 e 1.529.

Invito a ritirare gli emendamenti 1.450 e 1.225, mentre sugli emendamenti 1.226 e 1.227, che sono identici, esprimo parere favorevole.

Invito poi i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.228, 1.530, 1.531 e 1.532.

Sull'emendamento 1.700 (testo 2), esprimo parere favorevole.

Sugli emendamenti 1.229, 1.230, 1.231, 1.533 e 1.232 invito al ritiro, ed esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 1.534, 1.233, 1.535 e 1.234, che sono identici.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.235, propongo al senatore Li Gotti di riformularlo sostituendo le parole «comprese le testate giornalistiche diffuse per via telematica,» con le seguenti: «le relative edizioni telematiche». Ciò, per una esigenza di coordinamento con l'emendamento 1.201, nel quale abbiamo utilizzato la medesima espressione.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.536, 1.237, 1.538, 1.539 e 1.238, mentre esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.537 e 1.236, che sono identici.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, chiederei una sospensione di cinque minuti, perché ho ricevuto in questo istante il fascicolo aggiornato che prevede un ordine differente. Per evitare di generare confusione nell'esposizione dei pareri, le chiederei dunque questa breve sospensione.

PRESIDENTE. Va bene. Sospendo la seduta fino alle ore 10.

(*La seduta, sospesa alle ore 9,53, è ripresa alle ore 10,06.*)

Riprendiamo i nostri lavori. Ha chiesto di parlare il relatore, senatore Berselli. Ne ha facoltà.

BERSELLI, *relatore*. Signora Presidente, dopo una accesa discussione e un ampio confronto, con la collega Della Monica siamo giunti a una conclusione. Senatore Zanda, eravamo d'accordo sulla soppressione del comma 7, tanto che abbiamo espresso parere favorevole sugli emendamenti successivi. Per quanto riguarda il «conseguentemente», non è che non ci fossimo fatti carico di questo problema, concernente i commi 3 e 4: avevamo espresso il nostro parere, con riferimento agli emendamenti 2.501, del senatore Zanda e di altri senatori, 2.200, del senatore D'Alia, e 2.201, del senatore Li Gotti e di altri senatori, nei quali era prevista la soppressione dei commi 2 e 4, e noi avremmo proposto la riformulazione inserendo il comma 3. Il problema è questo: ci siamo ritrovati un emendamento riferito all'articolo 1 e abbiamo fatto un po' di confusione – non solo io e la senatrice Della Monica, ma tutti i componenti della Commissione – sul «conseguentemente».

Quindi, fatto questo chiarimento, esprimiamo parere favorevole sull'emendamento 1.536, che a questo punto assorbe anche gli emendamenti 1.537 e 1.236, immediatamente successivi, su cui avevamo espresso parere favorevole. A questo punto vengono anche assorbiti gli emendamenti all'articolo 2.

LIVI BACCI (*PD*). Non abbiamo capito niente. (*Commenti dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Senatore Livi Bacci, il relatore, senatore Berselli, ha espresso parere favorevole sull'emendamento 1.536, in base ai nuovi accordi e alle soppressioni dei commi che ha elencato prima: questo è avvenuto, o almeno questo è quello che ho compreso.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, sull'emendamento 1.200 il Governo si rimette all'Assemblea, sottolineando tuttavia che la precisazione al comma 1, in realtà, è già contenuta al comma 4, che prevede le modalità di rettifica, e che sono previste le pubblicazioni senza commento. Il Governo si rimette all'Assemblea anche sull'emendamento 1.201.

Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti 1.500, 1.501, 1.502, 1.503, 1.504, 1.400, 1.505, 1.202 e 1.506. Sull'emendamento 1.507 mi rimetto al parere dell'Assemblea. Invito altresì al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti 1.203, 1.204, 1.205 e

1.206. Sull'emendamento 1.508 mi rimetto al parere dell'Assemblea. Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento 1.509. Sull'emendamento 1.207 il Governo si rimette all'Assemblea. Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, anche degli emendamenti 1.510, 1.511, 1.208, 1.512, 1.513, 1.514, 1.515 e 1.209. Sugli emendamenti 1.210, nel testo riformulato dai relatori, e 1.211 il Governo si rimette al parere dell'Assemblea. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.516. Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti 1.212 e 1.401. Sull'emendamento 1.517 esprimo parere favorevole. Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti 1.213, 1.214, 1.215 e 1.216. Sull'emendamento 1.217 (testo 2) mi rimetto all'Assemblea.

Invito poi al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento 1.218, perché l'articolo 536 del codice di procedura penale, richiamato dalla norma, già prevede la modalità della pubblicazione «integralmente o per estratto» della sentenza. Sull'emendamento 1.219 il Governo si rimette all'Assemblea, così come sugli emendamenti identici 1.518, 1.220 e 1.519. Gli emendamenti 1.520 e 1.221 sarebbero preclusi qualora venissero approvati gli emendamenti che prevedono la soppressione della riparazione pecuniaria. Invito a ritirare gli emendamenti 1.521, 1.522, 1.290 (già 3.0.401), 1.523, 1.600, 1.524, 1.525, 1.526, 1.527 e 1.222, altrimenti il parere sarà contrario. Il Governo si rimette poi all'Assemblea per quanto riguarda gli emendamenti identici 1.223, 1.224, 1.528 e 1.529. Invito quindi a ritirare gli emendamenti 1.450 e 1.225: diversamente, il parere sarà contrario; mi rimetto poi all'Assemblea sugli emendamenti identici 1.226 e 1.227. Invito anche a ritirare gli emendamenti 1.228, 1.530, 1.531 e 1.532, altrimenti il parere sarà contrario, e mi rimetto all'Aula per quanto riguarda l'emendamento 1.700 (testo 2).

L'emendamento 1.229 sarebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.700 (testo 2). Invito poi a ritirare l'emendamento 1.230: diversamente, il parere sarà contrario; mi rimetto poi all'Assemblea in ordine agli emendamenti 1.231 e 1.533. Invito quindi a ritirare l'emendamento 1.232, altrimenti il parere sarà contrario, e mi rimetto all'Aula in ordine all'emendamento 1.534 e agli emendamenti 1.233, 1.535 e 1.234, sostanzialmente identici.

Circa l'emendamento 1.235, il Governo si rimette all'Assemblea per quanto riguarda la riformulazione dei relatori, che ritengo superi il riferimento all'emendamento soppressivo, cioè sia sostitutiva: infatti, per uniformarlo ai precedenti, la dizione è divenuta sostituiva. Per tale ragione, il Governo si rimette all'Assemblea. Mi rimetto all'Assemblea anche sugli emendamenti 1.536, 1.537 e 1.236: invito poi a ritirare gli emendamenti 1.237 e 1.538: diversamente, il parere sarà contrario. Infine, mi rimetto all'Assemblea sull'emendamento 1.539 e invito a ritirare l'emendamento 1.238.

MUGNAI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (*PdL*). Signora Presidente, intervengo solo per accogliere l'invito dei relatori, e quindi ritirare gli emendamenti a mia firma su cui non è stato espresso parere favorevole. Contestualmente, vorrei apporre la mia firma e quella senatore Caliendo agli emendamenti all'articolo 1 sui quali i relatori hanno espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signora Presidente, crediamo opportuno riflettere un attimo prima di iniziare a votare su un testo che, in parte, ci viene ora proposto in versione radicalmente mutata rispetto a quello iniziale, in virtù di un accordo di quella maggioranza anomala che ieri, dopo essersi divisa in Aula esprimendo valori completamente differenti sul tema della tutela penale della reputazione, ha visto poi, nelle segrete stanze di palazzo Madama, ritrovare una sua compattezza (poi vedremo nel voto effettivo degli emendamenti se questa sarà reale o virtuale).

Noi vogliamo fare il punto della situazione. Oggi, lo sapete bene, sia per l'ingiuria che per la diffamazione si prevede come pena la reclusione o la multa. Sapete bene anche che i giudici, nella stragrande maggioranza dei casi, applicano la sanzione pecuniaria e solo in casi estremi arrivano ad applicare la pena della reclusione. I reati di cui sopra sono trattati in questo modo nei codici penali da qualche centinaio di anni, e non a caso, perché il legislatore, quando prevede le fattispecie di reato, deve attenersi ad una scala di valori che, in una democrazia, sono contenuti all'interno della Carta costituzionale.

Qual è il bene giuridico tutelato dall'ordinamento nei casi di ingiuria o diffamazione? È forse di scarso valore? In realtà, si tratta del bene giuridico più importante per una persona: la sua reputazione, cioè il suo valore sociale. Dopo la vita, che è il bene giuridico oggetto di tutela da parte dell'ordinamento nel caso dei delitti contro la vita stessa e l'incolumità fisica di una persona, c'è la dignità umana, la reputazione: un valore che la nostra Carta costituzionale richiama nell'articolo 2, e quindi di grande rilievo. Ovviamente il legislatore, nella formulazione delle sanzioni, dovrà tenere conto dell'importanza di tale bene e non potrà, ad esempio, a fronte di un reato contro il patrimonio, che è un altro bene giuridico importante ma non certo più della reputazione, prevedere la reclusione e invece, per una lesione della reputazione, prevedere una mera pena pecuniaria.

Si tratta di un tema che non è stato affrontato in questa sede, in cui, visto che i giudici non riescono ad applicare le sanzioni previste dal codice, decidiamo di limitarci alla pena pecuniaria. È un ragionamento metodologicamente scorretto che altera centinaia e centinaia di anni di dot-

trina, che in materia si è espressa in maniera molto chiara. Vi è anche una simbologia di valori espressa dalle norme penali, e con il disegno di legge al nostro esame stiamo alterando radicalmente tutto l'impianto del codice penale.

Aggiungo una considerazione: si parla di legge Sallusti, anche se questa legge, se mai diventerà tale, non si applicherà al caso Sallusti, per il quale è stata emanata una sentenza irrevocabile e il principio di retroattività della legge penale più favorevole al reo ha un unico limite, che è proprio la sentenza irrevocabile. Per questo, a proposito del caso Sallusti, qualcuno ha suggerito la domanda di grazia; altri, sommessamente, hanno detto che eventualmente si potrebbe prevedere una sospensione dell'esecuzione della pena o una sua conversione in pena pecuniaria: ma non possiamo stravolgere l'impianto di un codice penale che non risale a ieri ma si è consolidato in centinaia di anni e funziona bene, perché questo è ciò che accade nelle aule di tribunale. Che poi i tempi della giustizia italiana siano biblici è un altro problema. In conclusione, questa legge non si applicherà al caso Sallusti, e dunque troveremo sui giornali le fotografie dei colleghi che ieri si sono spesi nel tentativo estremo di trovare una soluzione di compromesso additati come gli autori della nuova cosiddetta legge bavaglio.

Noi abbiamo serie perplessità su questo modo di operare. Il problema di Sallusti lo si poteva affrontare, magari, con una norma transitoria che prevedesse una conversione della pena detentiva in pena pecuniaria in base al meccanismo di ragguglio già previsto dall'articolo 135 del codice penale. Sallusti poteva evitare di andare in galera, ma bastava una norma transitoria e non era necessario stravolgere l'impianto complessivo del codice. Se noi votiamo queste norme, alla fine, diamo l'idea che la reputazione – il valore sociale, il bene più importante per una persona – sia di scarso rilievo e che con qualche migliaio di euro si possa ledere tranquillamente. Alla fine, quindi, noi capitalizziamo la distruzione della reputazione di una persona.

Prima di procedere, vi chiediamo quindi di riflettere su questo aspetto, perché stiamo creando un mostro giuridico nel tentativo di risolvere un caso che non potremo risolvere con questo disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Malan*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.201 (testo 2).

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.201 (testo 2), presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi i successivi emendamenti, fino all'emendamento 1.400.

Con riferimento all'emendamento 1.505, i relatori ed il rappresentante del Governo hanno invitato i rappresentanti al ritiro. I presentatori intendono accogliere tale richiesta?

VITA (*PD*). Sì, signora Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.202 è stata avanzata analogha richiesta di ritiro dai relatori e dal rappresentante del Governo. I presentatori intendono accogliere tale invito?

MURA (*LNP*). No, signora Presidente: mantengo l'emendamento e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Con l'emendamento 1.202, signora Presidente, chiediamo che al comma 1, lettera *a*) capoverso «Art. 8», vengano soppresse le parole da «purché» fino alla fine del periodo. Chiediamo cioè che quel comma si concluda con la parola «verità» eliminando le altre: «purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale».

È vero, come si sostiene, che ciò è previsto nella legge, tuttavia noi riteniamo che l'elemento discrezionale rispetto alle valutazioni sul contenuto suscettibile di incriminazione penale debba essere tolto, per rendere meno discrezionale l'intervento rispetto alle valutazioni sulla valenza penale o meno delle dichiarazioni in questione.

Dichiaro quindi che il nostro Gruppo esprimerà un voto favorevole e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.202, presentato dal senatore Mura e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.506 c'è un invito al ritiro. I presentatori intendono accogliere tale richiesta?

CASSON (*PD*). Sì, signora Presidente.

MURA (*LNP*). Signora Presidente, faccio mio l'emendamento e ne chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.506, presentato dai senatori Casson e Vita, successivamente ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Mura.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Senatore Vita, accoglie la riformulazione proposta dai relatori sull'emendamento 1.507?

VITA (*PD*). Signora Presidente, questo è un passaggio che potrebbe illuminare anche altri voti.

Io sarei disponibile a ritirare l'emendamento 1.507, ma vorrei avere un cenno positivo dai due relatori. Se ho ben compreso, è stato approvato l'emendamento 1.201 (testo 2) che integra e quindi supera inesorabilmente l'emendamento 1.507, per la legge della sineddoche, cioè che la parte sta per il tutto. Al riguardo, vorrei un chiarimento da parte dei relatori.

L'emendamento 1.201 (testo 2) si riverbera sull'insieme delle connessioni testuali sull'argomento. Ritengo che questo sia uno dei punti chiave del testo e non sia una perdita di tempo parlarne. Dunque, se – come io ho capito – si riverbera sull'insieme del testo, inesorabilmente l'emendamento 1.507 è inutile.

PRESIDENTE. Senatore Vita, forse è bene che il relatore fornisca un chiarimento.

VITA (*PD*). Sono qui anche per questo!

BERSELLI, *relatore*. Senatore Vita, l'emendamento 1.507, così come riformulato dai relatori, si può votare. Poi, dipende dal presentatore se ritirarlo oppure insistere per la votazione.

PRESIDENTE. Senatore Berselli, il senatore Vita le ha chiesto un chiarimento. Lei aveva proposto una riformulazione dell'emendamento, nel senso di inserire, al posto del comma 1-*bis*, il comma 5-*bis*, e di sostituire le parole «in un ragionevole tempo» con le altre «entro lo stesso termine». Questo è quanto è stato chiesto al senatore Vita, che a questo punto deve dichiarare se accetta la riformulazione dei relatori.

VITA (*PD*). Signora Presidente, mi è tutto chiaro, e quindi ritiro l'emendamento 1.507.

MALAN (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*PdL*). Signora Presidente, faccio mio l'emendamento 1.507, ma vorrei spiegarne il motivo.

Con l'emendamento 1.201 (testo 2) abbiamo – a mio parere sbagliando – lasciato la disciplina della rettifica soltanto per le edizioni telematiche di giornali editi generalmente su carta (come per le edizioni Internet de «la Repubblica» o del «Corriere della Sera»). Propongo che venga lasciata almeno la norma secondo cui gli editori delle testate informatiche abbiano l'obbligo di collegare la smentita alla notizia che deve essere rettificata.

Ribadisco che, a mio avviso, prima è stato commesso un grave errore ad esentare le testate, per cui una testata edita solo su Internet è esentata, anche se raccoglie pubblicità, dalla disciplina della rettifica, che è la parte migliore di questo provvedimento. Comunque, l'Assemblea ha deciso e ora ci terremo questa conseguenza.

VITA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (*PD*). Signora Presidente, la logica è logica. Sono lieto che si possa votare un emendamento a mia firma; tuttavia la ragionevolezza del testo vuole che vi sia una qualche asimmetria temporale: se sono previsti due giorni per i prodotti cartacei, è bene che siano almeno quattro per quelli diffusi solo per via telematica. Questa aggiunta ulteriormente applicativa della rettifica non avrebbe alcun senso se non vi fosse una modificazione dei termini. Quindi, propongo che si prevedano quattro giorni di tempo invece di «un ragionevole tempo». (*Brusio*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di fare silenzio. La situazione è già abbastanza complicata.

MALAN (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*PdL*). Signora Presidente, ho deciso di fare mio l'emendamento 1.507 anche sulla base di un parere favorevole espresso dai relatori. Pertanto, trovo strano che adesso non vada più bene, visto che il senatore Vita lo ha ritirato (anche se è vero che sui miei emendamenti è stato dato acriticamente il parere contrario). Mi viene detto che la stessa dicitura è contenuta in un altro comma e in un altro emendamento, ma io non l'ho visto. Se c'è, ritiro volentieri questo emendamento, che ho fatto mio, altrimenti lo mantengo.

Considero infine ragionevole il suggerimento dei quattro giorni avanzato dal senatore Vita, perché diversamente avremmo un tempo indeterminato.

BERSELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI, *relatore*. Senatore Vita, i relatori le avevano chiesto di riformulare l'emendamento perché così com'era non poteva essere accolto. In primo luogo, perché era collocato come comma aggiuntivo all'articolo 1 mentre va collocato come comma aggiuntivo all'articolo 5. In secondo luogo, perché non era pensabile prevedere un ragionevole tempo senza alcuna indicazione. Questo è il motivo per il quale abbiamo proposto due giorni come per il cartaceo. Tuttavia, se vogliamo trovare una soluzione con un tempo indiscutibilmente prefissato, i relatori sono d'accordo e non si ostinano sui due giorni. Se vogliamo mettere quattro giorni va bene, ma è essenziale che venga posto un termine.

VITA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (*PD*). Signora Presidente, chiedo venia per non aver specificato che accoglievo lo spostamento al comma 5. Quanto alla questione dei termini, ci siamo chiariti. Ho avuto dei dubbi, ma credo che i quattro giorni rappresentino un termine equo. Pertanto, non ritiro più l'emendamento e inviterei i colleghi a votarlo con queste modifiche.

PRESIDENTE. Senatore Vita, l'emendamento è stato fatto proprio dal senatore Malan dopo che lei l'ha ritirato e quindi può apporre la sua firma all'emendamento del senatore Malan. (*Proteste del senatore Vita*).

Senatore Vita, non possiamo inventare la procedura. Lei aveva ritirato il suo emendamento e il senatore Malan l'ha fatto proprio. Successivamente ci sono state le spiegazioni del relatore.

VITA (*PD*). Signora Presidente, mi perdoni ma non ci siamo capiti. La procedura non è questa. C'è stato un dialogo con i relatori nel contesto del quale si è inserito il senatore Malan.

PRESIDENTE. Senatore Vita, il dialogo c'è stato dopo. (*Commenti dal Gruppo PD*).

VITA (*PD*). Formalmente no, mi scusi.

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito alla correttezza. Senatore Vita, lei ha ritirato il suo emendamento e il senatore Malan l'ha fatto proprio. Apponga la sua firma all'emendamento fatto proprio dal senatore Malan.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signora Presidente, intervengo per tentare di capire la situazione. Avendo espresso un certo voto sull'emendamento 1.201 (testo 2), e avendo l'Aula approvato quell'emendamento, credevo fossero compresi in questo tipo di norma esclusivamente i giornali e i periodici cartacei, incluse le relative edizioni telematiche. Da questo punto di vista, venivano esclusi completamente tutti quei prodotti editoriali che si trovano esclusivamente sul *Web*, lasciatemi passare l'espressione ampia, dal momento che mi riferisco anche ai prodotti televisivi. Ora, però, l'emendamento 1.507 ci riporta all'editore della testata telematica.

Detto questo, cosa stiamo votando, signora Presidente? Personalmente sono in difficoltà, e oggettivamente diventa difficile continuare in questo modo.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei far presente – mi rivolgo in particolare ai senatori Vita e Malan – che al comma 1 dell'articolo 8 della legge sulla stampa noi abbiamo individuato la materia oggetto di rettifica, ossia soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità.

L'emendamento presentato riduce il tutto al «contrari a verità», in quanto si dice «laddove i fatti interessati non siano veritieri». Si diminuisce la platea della rettifica; si indeboliscono i diritti delle persone offese. O si ritorna alla definizione originaria dei fatti lesivi, e tra essi ci sono sì i fatti non veritieri ma anche altri comportamenti, oppure, con l'emendamento in discussione, noi non difendiamo l'offeso e il diffamato, ma lo priviamo di taluni diritti, perché prevediamo che la rettifica deve intervenire esclusivamente se i fatti non sono veritieri. Ciò significa che se i fatti sono offensivi, se sono pregiudizievoli, se danno giudizi, se esprimono pensieri che incidono sul bene dell'onorabilità, in tutti questi casi, non si può ottenere rettifica. Questo è l'assurdo, ragion per cui vorrei pregare il collega Malan, che ha fatto proprio l'emendamento 1.507, di ripensarci: non indeboliamo i diritti degli offesi. Noi stiamo facendo una normativa per riequilibrare la legge, e la riequilibrano togliendo il carcere ma irrobustendo i diritti delle parti lese, e non in questo modo, indebolendoli. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

PALMA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*PdL*). Signora Presidente, condivido pienamente l'intervento del senatore Li Gotti, che ha espresso in anticipo e molto meglio di quanto sarei stato in grado di fare io il mio pensiero. A quanto detto dal collega Li Gotti, però, vorrei aggiungere una considerazione che sottopongo all'attenzione dei presentatori, originari e successivi, dell'emendamento in questione.

Al citato comma 1 dell'articolo 8 si parla di fatti lesivi o contrari a verità, ritenuti tali da chi fa la rettifica. Nell'emendamento in questione si scrive: «In un ragionevole lasso di tempo,» – che poi si preciserà essere di due giorni, o tre, o una settimana – «laddove i fatti interessati non siano veritieri...». Ciò, evidentemente, spostando la questione dal ritenere non veritiero un fatto per chi fa la rettifica alla oggettività della non veridicità del fatto, non impone alcun obbligo di rettifica fintantoché quel fatto non viene accertato.

Conseguentemente, nell'emendamento in titolo, volto a inserire il comma 1-*bis*, come diceva il senatore Li Gotti, non solo si diminuiscono i diritti dei cittadini ma addirittura li si vanno a comprimere *sine die*, ovvero finché il fatto non viene accertato come non veritiero da un'autorità se del caso competente. (*Applausi del senatore Viespoli*).

CASSON (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signora Presidente, vorrei intervenire soltanto per porre una questione formale.

Poiché l'emendamento 1.507 si inserirebbe come comma 5-*bis*, formalmente dovrebbe essere votato, per una questione di coordinamento anche sui giorni necessari per la rettifica, dopo l'emendamento 1.207, che concerne il comma 5, cui possiamo eventualmente collegarlo in maniera adeguata.

PRESIDENTE. Infatti è così, senatore Casson.

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signora Presidente, mi permetto di avanzare una proposta perché mi pare che ci sia un accordo tanto sulla definizione dell'ambito della diffamazione, precisata dal senatore Li Gotti e poi dal senatore Palma, che – perché testo già contenuto sulla legge – sulla previsione che la rettifica si applichi alle testate giornalistiche anche diffuse in via telematica.

La novità dell'emendamento 1.507 del senatore Vita, ora del senatore Malan, è quella di prevedere la possibilità di operare sui cosiddetti *link*,

cioè di operare su tutti quei collegamenti che è possibile effettuare nel momento in cui si trova la notizia sul giornale diffuso per via telematica.

Quindi, per questa parte, quell'emendamento – che per altra parte è, come si diceva poc'anzi, superfluo, data la previsione del comma 5 – potrebbe essere mantenuto come emendamento aggiuntivo al comma 5. Inoltre, il termine dei due giorni previsto dal comma 5, sulla base di una valutazione di ragionevolezza che lascio ai colleghi assai più esperti di me, potrebbe essere trasformato da due a quattro giorni. Ciò detto, lasceremo intatta la previsione che già esiste nel testo arricchendola, come mi sembra anche il presidente Gasparri richiedesse poc'anzi, della possibilità di far apparire anche sui siti collegati la rettifica e prevedendo quattro giorni piuttosto che due per completare questo lavoro di rettifica.

MALAN (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*PdL*). Signora Presidente, poiché questo, in realtà, come hanno detto gli stessi relatori, è un comma *5-bis*, chiederai di accantonare l'emendamento 1.507 fintanto che arrivi propriamente il comma *5-bis*. In tal modo potremo riformularlo in un modo che credo possa trovare tutti d'accordo.

DELLA MONICA, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA, *relatrice*. Signora Presidente, accantoniamo pure l'emendamento per i motivi messi in evidenza, però nel corso della riunione che c'è stata ieri sera il problema si è incentrato non soltanto sui termini, ma anche sulla necessità di espellere dall'emendamento l'inciso: «laddove i fatti interessati non siano veritieri». Questo perché – come abbiamo già chiarito ieri durante la discussione generale e le relazioni – la rettifica è nell'interesse della parte offesa e non deve essere sindacata da parte di chi riceve la richiesta di rettifica.

Per questo motivo, abbiamo anche spiegato che non si può giungere all'estinzione del reato.

VIMERCATI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIMERCATI (*PD*). Signora Presidente, chiedo ai relatori una precisazione, perché, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.201 (testo 2) del senatore Li Gotti, colleghiamo le testate *on line* a quelle cartacee. Questo è quanto abbiamo approvato.

Credo sia importante chiarire, come definizione generale – e a tal proposito ho presentato insieme al collega Vita l'emendamento 3.0.501, volto ad aggiungere dopo l'articolo 3, un articolo 3-*bis* – cosa si intende per testate *on line*. Credo sia utile chiarire questo concetto adesso anche se l'emendamento in questione verrà votato successivamente, perché c'è un emendamento prossimo che è in contraddizione con quello che stiamo dicendo. L'emendamento recita: «Ai fini della presente legge, per testate giornalistiche diffuse in via telematica si intendono le versioni Internet delle testate giornalistiche su carta».

PRESIDENTE. Senatore Vimercati, lo tratteremo dopo.

VIMERCATI (*PD*). Signora Presidente, ma va chiarito in questa fase, perché ci apprestiamo a votare emendamenti che rischiano di equivocare sul significato di una testata giornalistica *on line*.

PRESIDENTE. Procediamo intanto all'accantonamento dell'emendamento 1.507, che conterrà il riferimento al comma 5-*bis*, anziché al comma 1-*bis*.

Senatore Li Gotti, le chiedo se accetta l'invito a ritirare gli emendamenti 1.203 e 1.204.

LI GOTTI (*IdV*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, accetta l'invito a ritirare anche l'emendamento 1.204?

LI GOTTI (*IdV*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.205 è stato avanzato un invito al ritiro.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signora Presidente, aggiungo la mia firma a tale emendamento e lo ritiro.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Signora Presidente, noi membri della Commissione bilancio siamo stati invitati dal ministro Grilli, per le ore 11, a partecipare ad un importante seminario – lo reputo tale, data la situazione attuale – sulle politiche di riduzione del debito.

Ora, di fronte anche all'importanza del provvedimento al nostro esame, mi trovo personalmente in un certo imbarazzo, e penso lo siano anche gli altri colleghi. Non vorrei infatti rinunciare a partecipare alle votazioni relative a questo disegno di legge, che ci riguarda in tanti singoli

aspetti, ma nello stesso tempo non vorrei rinunciare al seminario sulla riduzione del debito, che ci sembra di assoluta importanza e attualità.

Chiedo pertanto ai colleghi se fossero disponibili ad interrompere i lavori per circa un'ora e mezzo, per consentirci almeno di partecipare all'importante seminario. (*Applausi dal Gruppo LNP*). In caso contrario, mi vedrò costretto a lasciare l'Aula, ma non lo reputo giusto: alla fine, siamo senatori, e non ci troviamo in questa sede per giocare.

PRESIDENTE. Senatore Garavaglia, sono in corso in Aula votazioni, per cui i lavori proseguono.

Sull'emendamento 1.206 è stato avanzato un invito al ritiro.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signora Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento e lo ritiro.

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signora Presidente, intervengo per fare mio l'emendamento 1.206, che è particolarmente importante.

Se abbiamo approvato l'emendamento del senatore Caruso che evita la possibilità che esistano forme di commento alle rettifiche, dobbiamo agire conseguentemente approvando l'emendamento 1.206.

Quindi, il nostro voto sarà favorevole e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mazzatorta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.206, presentato dai senatori D'Alia e Serra, successivamente ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Senatore Casson, accetta l'invito a ritirare l'emendamento 1.508?

CASSON (*PD*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Vita, accetta l'invito a ritirare l'emendamento 1.509?

VITA (*PD*). Signora Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.207.

MURA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signora Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.207, perché ritengo che esso, con l'utilizzo dell'espressione «prodotti editoriali», faccia maggiore chiarezza in questo ambito dove credo sia ormai grande la confusione.

Ricordo che è intervenuto al riguardo anche il senatore Vimercati, facendo riferimento ad un suo emendamento presentato all'articolo 3, con il quale precisa che per testate giornalistiche su Internet si intendono solo quelle aventi la relativa versione cartacea. Questo fatto però non ci trova d'accordo.

Per quanto riguarda invece l'emendamento del senatore Mugnai, il fatto di parlare di «prodotti editoriali diffusi per via telematica» e «contraddistinti da una testata», anziché dire «testate giornalistiche diffuse per via telematica» ci trova d'accordo. Quello che invece ritengo sbagliato è parlare di periodicità regolare. Posso rendere su Internet disponibile un prodotto editoriale, lo diffondo per via telematica, lo contraddistinguo con una testata, e poi è un aperiodico: decido di farlo uscire per una settimana tutti i giorni, perché mi interessa farlo in tal modo in quella settimana, e poi non lo pubblico per un mese, e poi faccio un'uscita.

Il fatto di dire che la periodicità deve essere regolare penso limiti fortemente la possibilità di intervenire sulle testate, le quali potrebbero in tal modo, non garantendo una periodicità regolare, svolgere esclusivamente e tranquillamente il loro compito diffamatorio al di fuori di qualsiasi regola noi andremo a stabilire nel provvedimento.

Pertanto, il nostro voto è contrario, soltanto per questo motivo. Se l'emendamento potesse essere riformulato eliminando le parole «periodicità regolare», il nostro voto sarebbe favorevole. In ogni caso, resto in attesa di sapere dal presentatore e dai relatori se si possa accettare la formu-

lazione testé proposta. L'accoglimento della mia richiesta determinerà il nostro voto, favorevole o contrario. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

CALIENDO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*PdL*). Senatore Mura, non è una nostra formulazione. La formulazione dell'intero emendamento 1.207 riguarda la legge n. 62 del 2001, che individua i prodotti editoriali telematici tenuti ad avere un direttore responsabile, a pubblicizzarlo e, in alcuni casi, ai fini economici, tenuti anche alla registrazione. A noi interessa avere il dato del direttore responsabile. Se non mettiamo questo, non avremo quegli elementi. Ecco perché è stata ricopiata la formula della legge che individua tutti i siti che devono avere un direttore responsabile e indicare il motore di ricerca.

VITA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (*PD*). Signora Presidente, anche implicitamente, tornando sulla precedente *querelle* «implicitamente», di cui chiedo venia perché c'è un problema, non formale (su quello rimango del mio parere), bensì di interpretazione che alla fine questo testo darà di sé, dopo aver anche consultato i colleghi e averci ripensato, vorrei segnalare al collega Mugnai, che sicuramente voleva dare un contributo attivo alla definizione di questo concetto complesso, che, essendo passato l'emendamento del collega Li Gotti, è stata circoscritta in modo molto specifico la categoria di cui ci stiamo occupando. Avendo quell'emendamento circoscritto, per l'appunto, anche terminologicamente, le «relative testate telematiche», tutto il resto, a questo punto, nella rilettura, *a fortiori*, anche il mio emendamento di prima che Malan ha fatto suo, cade. Tutti questi emendamenti, anche quello del collega Mugnai, cadono inesorabilmente, perché abbiamo dato un'interpretazione autentica di cosa si intenda per giornale diffuso anche in via telematica. Il resto a questo punto, mi permetto di suggerire, cade per logica conseguenza, perché se abbiamo detto quello non possiamo più dire questo. (*Applausi della senatrice Garavaglia Mariapia*).

MUGNAI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (*PdL*). Signora Presidente, senza nessun infingimento e con un'assoluta chiarezza, lo scopo perseguito dal senatore Vita, con ammirevole tenacia ma con assoluta e ostinata pervicacia, è uno solo: espungere da qualunque portata applicativa di questa norma tutto ciò che in

realtà vada su supporto informatico, ma non abbia anche un supporto cartaceo. Viceversa, lo scopo della riscrittura del testo del comma 5, così come tra l'altro concordato in quanto unanimemente emerso, qual'era? Applicare una determinata normativa, che in questo caso diventa speciale, perché ne facciamo un'ipotesi speciale, riprendendo il testo della legge del 2001.

Quindi, una cosa è la disciplina del comma 1, che riguarda il cartaceo e ciò che, essendo anche cartaceo, va in via informatica; poi facciamo un'ipotesi speciale, quella dell'articolo 5, che riguarda tutti i giornali che hanno caratteristiche tipiche di giornale, ma operano solo *on line* e hanno, come opportunamente ricordato dal senatore Caliendo, un direttore responsabile, un vicedirettore e una serie di soggetti che possono essere espressamente individuati. Questo è il punto. Usciamo dagli infingimenti. È una disciplina speciale. Ieri sera ne abbiamo parlato lungamente. Altrimenti faremmo (se n'è reso conto il collega Li Gotti, e in questo momento chiedo anche conforto alla sua onestà intellettuale, che è fuor di discussione), una serie di bisticci semantico-cronologici nel momento in cui, ad esempio, dicessimo che siccome la legge sulla stampa, scritta nel 1948, parlava solo ed esclusivamente di sistemi di stampa, perché la dimensione informatica non vi era, allora non si può applicare a ciò che è un giornale a tutti gli effetti, ma opera *on line* e potrebbe fare gli stessi guasti, o ancor di più, di un giornale che è sia cartaceo sia *on line*.

Tra l'altro questo determinerebbe una palese disparità di trattamento, perché si arriverebbe al punto che chi opera solo *on line*, con caratteristiche tipiche di giornale, è *legibus solutus* e gli altri non lo sono, e questo evidentemente non lo possiamo fare. Quindi, usciamo da questo infingimento.

Questa è una disciplina speciale che colpisce un'ipotesi speciale, e al riguardo ieri sera eravamo tutti d'accordo: mi pare che su questo aspetto non vi sia altro da aggiungere, è di una chiarezza adamantina.

Il comma 5-*bis* è un'altra cosa. Poi possiamo decidere se aggiungere o meno quanto previsto dall'emendamento 1.507, fatto proprio dal senatore Malan, ma attiene a questo punto ad un profilo meramente tecnico, a come fare o non fare quell'ipotesi di rettifica.

Usciamo una volta per tutte da questo infingimento. È ferma volontà, almeno del Gruppo che in questo momento rappresento, che ciò che è giornale, anche se opera solo *on line*, ma con caratteristiche di giornale, veda applicata, sia pure in modo speciale, la normativa sulle rettifiche e quant'altro. Se su questo vi è una volontà difforme, allora voteremo in modo difforme. (*Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Thaler Auserhofer*).

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento 1.207 il relatore ha espresso parere favorevole e il Governo si è rimesso all'Aula. Se approvato, risulteranno preclusi gli emendamenti successivi, fino all'emendamento 1.208.

Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.207.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.207, presentato dal senatore Mugnai e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.510, 1.511 e 1.208.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 1.507, precedentemente accantonato.

BERSELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI, *relatore*. Senatore Malan, unicamente per esigenze di coordinamento, sarebbe opportuno riformulare l'emendamento 1.507 mantenendo soltanto la seguente frase: «con accorgimenti tecnici idonei al collegamento con l'articolo oggetto della rettifica» in coda al comma 5, senza il resto, che può ingenerare obiettivamente confusione. Quindi, per esigenze di coordinamento, ci si limiterebbe ad aggiungere questa frase in coda al comma 5.

PRESIDENTE. Senatore Berselli, ma resta il termine dei quattro giorni?

BERSELLI, *relatore*. No, signora Presidente.

MALAN (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*PdL*). Signora Presidente, va benissimo la riformulazione dell'emendamento 1.507 proposta dal presidente Berselli.

Volevo far presente, però, che l'emendamento 1.208 non è precluso, perché è un'aggiunta. L'emendamento 1.207, del senatore Mugnai ed altri, ha cambiato la formulazione dei soggetti prima coinvolti, invece il mio proponeva di inserire una ulteriore categoria di siti, che sono quelli che raccolgono pubblicità. Credo che se un sito raccoglie pubblicità, anche se non ha un direttore giornalista, ha comunque le caratteristiche per essere individuato.

PRESIDENTE. In effetti ha ragione.

MALAN (*PdL*). Comunque, signora Presidente, ritiro l'emendamento 1.208.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Signora Presidente, vorrei fare un chiarimento anch'io.

Da un punto di vista formale, il senatore Vita aveva ritirato l'emendamento 1.507. Non era stato chiarito che il relatore gli aveva chiesto una riformulazione: non l'aveva capito, altrimenti lo avrebbe riformulato, questo è chiaro. Il senatore Malan si è inserito un po' precocemente. Comunque ormai questo è agli atti.

Il senatore Vita, presentatore dell'emendamento 1.507, poi ritirato e fatto proprio dal senatore Malan, ha interesse a riformularlo e chiede se la riformulazione è relativa ai quattro giorni. In tal caso, infatti, tutti i colleghi firmerebbero questo emendamento, che era stato da noi proposto. Quindi lo firmeremmo subito se ci fossero i termini di quattro e di due giorni.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, nella riformulazione dell'emendamento 1.507, il senatore Malan ha aggiunto al comma 5 le seguenti parole: «con accorgimenti tecnici idonei al collegamento con l'articolo oggetto della rettifica».

BERSELLI, *relatore*. Così facendo, si evita qualsiasi problema di coordinamento. Se però vogliamo lasciare il termine di quattro giorni – su cui sono personalmente d'accordo – dobbiamo accantonare questo emendamento per evitare di commettere un errore.

PRESIDENTE. Accantoniamo pertanto l'emendamento 1.507, per un'attenta riformulazione del testo.

Sugli emendamenti 1.512 e 1.513, identici, è stato rivolto un invito al ritiro. Senatore Vimercati, accetta tale invito?

VIMERCATI (*PD*). No, signora Presidente, li manteniamo.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.512, identico all'emendamento 1.513.

VIMERCATI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIMERCATI (*PD*). Signora Presidente, vorrei chiarire ai colleghi che stiamo parlando di libri, cioè della necessità di inserire il tema delle rettifiche anche per quanto riguarda i libri, in caso di diffamazione. Ricordo che ovviamente anche per gli autori dei libri c'è sempre il codice penale che scatta in caso di diffamazione. Chiedere oltre a questo anche rettifiche in ordine non solo a fatti non veritieri ma anche a pensieri e affermazioni contenuti in un libro credo che sia sbagliato e lesivo della libertà di espressione e del diritto di un autore di scrivere quello che ritiene più opportuno. Non va in contrasto con le iniziative volte al perseguimento di un'eventuale diffamazione, ma semplicemente si evita all'autore di essere inserito nel capitolo delle rettifiche, dovendo spendere fior di quattrini per andare su due testate nazionali non solo per fatti falsamente attribuiti ma per qualunque affermazione che venga ritenuta lesiva da parte dell'eventuale diffamato.

Mi sembra una norma irragionevole: a difesa della libertà di espressione e della cultura e di chi scrive libri chiedo che questa norma venga tolta. Per questo chiediamo di votare a favore di questo emendamento.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signora Presidente, personalmente ritengo che non sia del tutto infondata la questione sollevata. Tuttavia, esistono altri emendamenti che provano a ridurre l'ambito di applicazione di questa norma. Chi scrive un libro secondo me difficilmente può rettificare una propria opinione a richiesta dell'interessato, tuttavia, se chi scrive un libro, riporta un fatto non veritiero, diffama e commette un reato, ritengo che debba avere anche egli l'obbligo della rettifica. Quindi voteremo contro questo emendamento, mentre voteremo a favore di quelli successivi che fanno questa distinzione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vimercati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.512, presentato dai senatori Viemercati e Vita, identico all'emendamento 1.513, presentato dai senatori Vita e Vimercati.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.514, su cui i relatori e il Governo hanno formulato un invito al ritiro.

VIMERCATI (*PD*). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.515, su cui i relatori e il Governo hanno formulato un invito al ritiro.

CASSON (*PD*). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.209, su cui i relatori e il Governo hanno formulato un invito al ritiro.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Aggiungo la mia firma all'emendamento 1.209 e lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.210, su cui i relatori hanno proposto una riformulazione, mentre il Governo ha formulato un invito al ritiro. Accetta la proposta di riformulazione, senatore Li Gotti?

LI GOTTI (*IdV*). Accetto di riformulare l'emendamento nel senso indicato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.210 (testo 2), presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 1.211, su cui i relatori hanno formulato un invito al ritiro e il Governo si è rimesso all'Aula.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Lo ritiro.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signora Presidente, faccio mio l'emendamento 1.211.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.211.

MURA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signora Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto favorevole a questo emendamento, che chiede qualcosa di estremamente sensato. Infatti, se guardiamo al richiamato comma 6, ove si dice: «La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, senza commento, entro sette giorni dalla richiesta della persona offesa, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla medesima persona (...)», si intende pervenire ad una formulazione più precisa sostituendo le parole «a tiratura nazionale indicati dalla medesima persona» con le seguenti: «indicati dalla medesima persona e individuati sulla base della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione di cui al primo periodo». Quindi, ritengo che l'emendamento 1.211 vada a precisare in maniera decisamente più puntuale quali siano i quotidiani da utilizzare per quanto riguarda la rettifica.

Pertanto il nostro voto sull'emendamento 1.211 sarà favorevole, e ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (*Applausi del senatore Mazzatorta*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.211, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori, successivamente ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Mura.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.516.

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signora Presidente, esprimeremo un voto favorevole a questo emendamento, ma ne chiediamo una riscrittura, perché è evidente che, anziché aggiungere «e al comma 4», basterebbe scrivere «dai precedenti commi», visto che questo è il comma 7 e vengono richiamati i commi 2, 3, 4, 5 e 6. Se vogliamo scrivere le norme in italiano, dobbiamo scrivere «dai precedenti commi», anziché dire «dai medesimi commi». Siamo al comma 7, la matematica non è un'opinione – mi sembra, fino ad oggi – per cui credo che la riscrittura dell'emendamento sia opportuna, anche conoscendo la perfezione stilistica del senatore Casson.

CASSON (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). La riformulazione proposta è certamente corretta, e quindi la accolgo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla riformulazione dell'emendamento 1.516.

BERSELLI, *relatore*. Esprimiamo parere favorevole.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.516 (testo 2).

CASSON (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.516 (testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Senatore Malan, c'è un invito a ritirare l'emendamento 1.212.

MALAN (*PdL*). Lo mantengo, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.212.

MALAN (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*PdL*). Signora Presidente, il mio orientamento è evidentemente in dissenso con quello dei relatori, che hanno espresso un parere contrario invitando a ritirare tale emendamento. Abbiamo esperienza di casi in cui, anche in presenza di una falsa attribuzione di fatti che costituiscono reato, il diffamato viene condannato a pagare le spese del processo, perché gli viene dato torto.

Vorrei specificare che nell'emendamento non si fa riferimento a qualunque richiesta di rettifica, ma si specifica che il giudice deve in ogni caso accogliere la richiesta di smentita quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato o violazione di norme o che sia prospettato come prova della scarsa dignità della persona. Qualcuno dirà

che tale norma è superflua. Magari lo fosse: purtroppo pratica ed esperienza dimostrano che superflua non è.

MURA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signora Presidente, dichiaro il voto assolutamente favorevole del nostro Gruppo all'emendamento 1.212 proposto dal collega Malan, che, proponendo che il giudice accolga in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato o violazione di norme o che sia prospettato come prova della scarsa dignità della persona, riteniamo assolutamente in linea con il nostro lavoro e con il contributo che stiamo dando a questo provvedimento.

Per tale ragione il nostro voto sarà assolutamente favorevole, e chiediamo la votazione a scrutinio simultaneo di tale emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.212, presentato dal senatore Malan.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, comunico che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti del Liceo linguistico «Maria Ausiliatrice» di Torino, ai quali diamo il benvenuto. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509 (ore 11,14)

PRESIDENTE. Senatore Bruno, c'è un invito dei relatori e del rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento 1.401.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signora Presidente, invito i relatori a ripensarci. Abbiamo introdotto, giustamente, una serie di modifiche a questa normativa. Non si parla più, in principio, di un diritto all'oblio; si è introdotta una norma che io reputo giusta – c'è stato chi ha richiamato i *link* – e che ho votato. Tutto ciò rimanda alla gestione degli archivi digitali dei quotidiani. Spesso e volentieri attraverso un qualsiasi motore di ricerca la notizia richiamata rimanda poi all'archivio digitale di un quotidiano. Il più delle volte, il giornale che dispone di un archivio digitale è un grande quotidiano. Perché non chiedere a quel grande quotidiano qualcosa che non costa nulla, stabilendo di indicare nell'archivio, con un semplice rimando, che quella notizia è stata seguita da una rettifica? È una cosa semplicissima, non costa agli editori, non costa a nessuno. Non capisco questo invito al ritiro.

Invito i relatori a ripensare il loro parere, e comunque mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.401.

PALMA (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*PdL*). Signora Presidente, vorrei aggiungere, se possibile, la mia firma a questo emendamento e mostrare la mia piena condivisione al suo contenuto. Se non l'ho interpretato male, con esso si vuole soltanto che la rettifica e l'integrazione venga collegata all'articolo rettificato e/o integrato nell'archivio del giornale di riferimento. Ove ciò non fosse, con il trascorrere del tempo e in assenza di tale collegamento, inevitabilmente resterebbe in vita la notizia come essa era originariamente, priva di rettifica e integrazione.

PRESIDENTE. I relatori mantengono lo stesso parere?

BERSELLI, *relatore*. Sì, signora Presidente.

ALLEGRINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALLEGRINI (*PdL*). Signora Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 1.401.

MURA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signora Presidente, intervengo in dichiarazione di voto per sostenere assolutamente l'emendamento 1.401, perché il fatto

che possa rimanere *on line* un archivio contenente notizie diffamatorie senza che sia possibile affiancarvi la smentita, che dunque non verrebbe trovata da chi consulta archivi risalenti magari ai mesi precedenti, significa che la diffamazione avrebbe la possibilità di proseguire nella sua azione devastante. L'emendamento proposto dal collega Bruno mi sembra di assoluto buonsenso e quindi il voto del gruppo della Lega Nord sarà assolutamente favorevole.

Chiediamo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signora Presidente, vorrei dare lettura del testo dell'emendamento 1.401, perché mi pare impossibile che non incontri il favore dell'intera Assemblea: «In caso di rettifica a notizia pubblicata in un archivio digitale di un quotidiano o di un periodico, accessibile dal pubblico tramite reti di comunicazioni elettronica, l'interessato, fermi restando i diritti e le facoltà attribuite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può chiedere l'integrazione o l'aggiornamento della notizia che lo riguarda. Il gestore dell'archivio è tenuto a predisporre un sistema idoneo a segnalare con evidenza e facilità a chi accede alla notizia originaria l'esistenza della integrazione o dell'aggiornamento».

Ripeto, mi pare impossibile – anche se, per carità, siamo in una democrazia parlamentare – che qualcuno sia contrario ad una norma come questa e sono sbalordito che il Governo non si sia dichiarato favorevole.

BIANCO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO (*PD*). Signora Presidente, a conforto dell'orientamento favorevole del mio Gruppo, che non spetta a me annunciare, voglio ricordare che c'è stato un recente pronunciamento della Corte di cassazione che ha detto chiaramente che si ha diritto anche alla rimozione dall'archivio quando la notizia è palesemente falsa. Quindi con questo emendamento non facciamo che accogliere un orientamento giurisprudenziale consolidato ai massimi livelli e già avallato dalla dottrina.

CALIENDO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*PdL*). Signora Presidente, sono perfettamente d'accordo con quanto previsto dall'emendamento 1.401. Credo solo che dovremmo

accantonarlo perché la questione relativa all'eliminazione delle notizie contenute nei siti *on line* è trattata dall'articolo 3 del disegno di legge. Dunque io voterò a favore di questo emendamento quando faremo una discussione su questa materia.

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signora Presidente, l'obiezione del senatore Caliendo, che fa riferimento anche alla complessità dell'articolo 3 avente lo stesso oggetto, è però fuori tema, mi permetto di dire, perché ora stiamo discutendo delle notizie pubblicate nell'archivio digitale di un quotidiano o di un periodico, non quindi in una pubblicazione periodica ma in un archivio al quale è possibile attingere, ed è giusto che, accanto alla notizia che sarà archiviata, e che in seguito viene ritenuta e valutata come diffamatoria, ci sia anche una contro-notizia che attenga alla stessa questione ma che prospetti una diversa configurazione dei fatti. Stiamo parlando di archivi digitali: è un'altra partita.

Il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore di questo emendamento.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, vorrei far presente che è verissimo che si possa verificare che una notizia su cui sia intervenuta la rettifica poi rimanga negli archivi del giornale che ha proceduto correttamente alla rettifica e che sia accessibile nel suo contenuto rettificato. È ovvio che non si tratta di un settore totalmente privo di copertura, perché qualora, intervenuta la rettifica, si continui a rendere accessibile la notizia colpita da rettifica, quindi quella originariamente offensiva, il rimedio è ovviamente quello della querela per diffamazione. Dunque, non lasciamo senza protezione questo settore. È protetto nel senso che se si ritrova quella stessa notizia si procede con la querela o si chiede la rettifica. Insomma, c'è questa possibilità.

Il problema che mi pongo è questo, e mi rivolgo al senatore Bruno. Con riguardo al comma 5 dell'articolo 8 abbiamo sempre definito a cosa ci riferiamo. Ora, con riguardo all'indicazione di «un quotidiano o di un periodico» dovremmo prevedere una definizione più riferita al testo, facendo riferimento alle definizioni già presenti nei commi dove sono stati definiti i prodotti per evitare che utilizzando altri termini si faccia confusione. Prima si è parlato di testate, poi di prodotti telematici, infine si è arrivati alla definizione generica. Vorrei che quanto meno si facesse riferimento alle definizioni che abbiamo già dato della materia su cui stiamo intervenendo, per evitare che si crei confusione.

Per il resto, questo emendamento è ragionevolissimo. Dunque, proporrei solo questo, per chiarezza del testo.

BERSELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI, *relatore*. Signora Presidente, onorevoli senatori, nella seduta di ieri sera non abbiamo sufficientemente valutato questo emendamento, perché la nostra attenzione era incentrata su questioni che ritenevamo di particolare importanza.

Tuttavia, alla luce del dibattito che si è svolto, i relatori cambiano il loro parere, e quindi non chiediamo più il ritiro dell'emendamento ma esprimiamo parere favorevole, tenendo conto della riformulazione proposta dal senatore Li Gotti, in quanto in effetti in alcune parti del disegno di legge si parla di prodotti editoriali, e in questa si parla di quotidiano o di periodico. Mi sembra che nel suo intervento il senatore Li Gotti proponesse di sostituire le parole «quotidiano o periodico» con «prodotto editoriale», definizione già utilizzata in altra parte del provvedimento con riferimento alle pubblicazioni per via telematica. Mi sembra di aver capito questo.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Accetto la proposta di riformulazione e modifico l'emendamento nel senso indicato dal senatore Li Gotti. La definizione «prodotto editoriale» va benissimo.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, vorrei rettificare il parere del Governo, il quale, alla luce del dibattito, si rimette all'Assemblea.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signora Presidente, nel corso della seduta si è spesso fatto riferimento (il senatore Berselli lo ha ricordato poco fa) alla riunione di ieri.

Perché rimanga a verbale, vorrei precisare che ieri non si è svolta una riunione della Commissione, ma una riunione assolutamente informale tra

i relatori ed altri senatori. Dopo una prima fase iniziale cui abbiamo assistito, non condividendo il metodo utilizzato per portare avanti i lavori che avrebbero dovuto riportare in Aula questo provvedimento, abbiamo poi lasciato i lavori.

Ci tengo però a precisare che non si trattava di una riunione della Commissione, ma esclusivamente di un incontro informale, a cui non abbiamo inteso partecipare.

INCOSTANTE (*PD*). Ma quando mai! C'erano tutti i Capigruppo.

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signora Presidente, intervengo solo per correggere il ricordo del senatore Mura. La riunione, che ha visto presenti tutti i Capigruppo, è una di quelle riunioni in cui – come accade milioni di volte nella vita parlamentare – si cerca, in presenza di presupposti ampiamente condivisi, di definire un testo già all'esame dell'Assemblea, per non rallentare i lavori e giungere a felice conclusione. In questa riunione il senatore Mura è rimasto con me dall'inizio alla fine. Anzi, credo di aver lasciato la riunione prima io del senatore Mura.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Finocchiaro, per il chiarimento.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.401 (testo 2), presentato dal senatore Bruno e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.517.

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signora Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario sull'emendamento 1.517. Infatti, il testo proposto dalla Commissione, ora al nostro esame, prevede che il giudice, qualora accolga la richiesta e trasmetta il provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione della rettifica, disponga «la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari». È ovvio che si fa riferimento ad un comportamento tipizzato come illecito disciplinare del giornalista, e così dovrebbe essere: viene considerato riprovevole il comportamento del giornalista che, di fronte ad una richiesta di pubblicazione di una rettifica e di fronte ad un provvedimento del giudice che lo obbliga a pubblicare la rettifica, non ottempera all'ordine del giudice.

L'emendamento 1.517, a prima firma del senatore D'Ambrosio, va a modificare l'assetto di tale norma perché fa riferimento alle «determinazioni di competenza». In sostanza, l'ordine dei giornalisti potrebbe ricevere il provvedimento, inserirlo in un cassetto e far finire tutto lì, concludere tutto così, perché quel comportamento non viene considerato come illecito disciplinare.

Per tale motivo, il Gruppo LNP esprimerà un voto contrario su questo emendamento, che snatura il senso della norma proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.517, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

È approvato.

Sull'emendamento 1.213 c'è un invito al ritiro. Lo accoglie, senatore Malan?

MALAN (*PdL*). Signora Presidente, ritiro non solo l'emendamento 1.213, ma anche l'emendamento 1.215.

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 1.214 è stato rivolto un invito al ritiro. Senatore Mura, accoglie tale invito?

MURA (*LNP*). Signora Presidente, mantengo l'emendamento 1.214.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.214.

MURA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signora Presidente, ritengo che l'emendamento 1.214 sia importante, perché riguarda i casi di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Consideriamo grave che un ordine di pubblicazione di una rettifica veda un rifiuto: nei casi di mancata o incompleta ottemperanza occorre intervenire in modo deciso.

Il testo approvato dalla Commissione prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da 15.000 euro a 25.000 euro; con l'emendamento 1.214 intendiamo modificare la norma prevedendo una sanzione da 30.000 euro a 100.000 euro.

Chiediamo all'Assemblea di esprimere un voto favorevole su tale emendamento, e sollecitiamo la massima attenzione su questo caso, che deve essere preso in debita considerazione al fine di non vanificare tutto il lavoro svolto precedentemente rispetto alla richiesta di rettifica.

Inoltre, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.214, presentato dal senatore Mura e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.216 c'è un invito al ritiro.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signora Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 1.216 e lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.217 (testo 2), presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

È approvato.

Sull'emendamento 1.218 c'è un invito al ritiro.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signora Presidente, lo ritiriamo.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signora Presidente, faccio mio l'emendamento 1.218.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.218.

MURA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signora Presidente, questo emendamento, come tanti altri presentati, è un emendamento di buonsenso. Con esso si chiede, al comma 1, lettera *b*), capoverso «Art. 9», di inserire, dopo le parole «pubblicazione della sentenza» le seguenti: «integralmente o per estratto». Infatti, conoscendo la lunghezza delle sentenze, credo si possa svolgere la funzione richiesta anche attraverso una pubblicazione per estratto.

Esprimerò pertanto un voto favorevole, e chiedo la votazione con il sistema elettronico.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signora Presidente, voteremo contro questo emendamento, che riteniamo superfluo, dal momento che le cose stanno già in questo modo.

PALMA (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*PdL*). Signora Presidente, alla luce dell'intervento del senatore Bruno, vorrei una delucidazione da parte dei relatori. Infatti, nel testo

dell'articolo 9 la pubblicazione per esteso si avrebbe solo quando la parte offesa ne faccia richiesta.

Sul piano interpretativo, vorrei capire – di qui la richiesta alla cortesia dei relatori – se l'inciso «La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta» equivale a dire che normalmente la pubblicazione debba essere per estratto. Ove così fosse, forse andrebbe fatta una riflessione sull'emendamento ex D'Alia, fatto proprio dal senatore Mura.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.218, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori, successivamente ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Mura.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.219.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.219, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.518, identico agli emendamenti 1.220 e 1.519.

VITA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (*PD*). Signora Presidente, ringrazio i relatori. L'emendamento 1.518 serve ad evitare un passaggio del testo che, specie con le ultime notizie sulla riduzione del fondo per l'editoria, rischia di rendere molto complicata la vita a tante testate, ragion per cui la soppressione della norma è utile per evitare che un problema come quello della diffamazione si riverberi sulla vita di testate piccole.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signora Presidente, noi voteremo a favore degli emendamenti in votazione perché li riteniamo giusti. Tuttavia, non c'entra nulla la riduzione del fondo per l'editoria o la crisi del settore. Stiamo parlando di gente che diffama; stiamo disciplinando un reato. Cosa centra tutto il resto? Anche nelle motivazioni che esprimiamo ribadiamo che non si tratta di un voto a favore o contro l'editoria: stiamo parlando di un reato e di qualcuno che lo commette.

Noi faremo tante cose a favore delle imprese editoriali e dei lavoratori del settore, ma, tra le altre che vogliamo fare, vogliamo anche evitare che l'intera categoria venga tenuta sotto scacco da chi diffama. (*Applausi della senatrice Baio.*)

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, voteremo a favore degli emendamenti proposti, che toccano un tema particolarmente delicato. Si vuole assumere che per il giornale, il periodico, insomma per la testata che abbia ricevuto una multa per il reato, che sia stato condannato alla riparazione pecuniaria (che peraltro è sparita, perché l'abbiamo tolta), che sia stato condannato al risarcimento dei danni, la somma di queste tre voci (multa, riparazione pecuniaria e risarcimento del danno) deve essere detratta anche dal contributo per l'editoria. Ciò significa che non solo la testata paga, ma deve anche restituire l'equivalente degli importi dovuti. È come se fosse uno strumento surrettizio per dire: applichiamo due volte la sentenza e due volte le sanzioni; sarebbe la medesima cosa. Quindi, noi chiediamo che venga soppressa la norma, ragion per cui voteremo favorevolmente agli emendamenti che contengono tale previsione. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

D'AMBROSIO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (*PD*). Signora Presidente, per la verità le cose non stanno proprio in questi termini. Io non ho dubbi che il disegno di legge che stiamo esaminando sia un provvedimento *ad personam*, fatto a favore di un quotidiano, «Il Giornale», che è anche giornale di partito. Ricordo che il contributo che viene dato ai giornali di partito è particolarmente elevato.

Cosa succede se arriva una condanna, esclusivamente a pena pecuniaria e a risarcimento del danno? Di solito sono i responsabili civili, l'editore e il direttore, che pagano le somme dovute. Ma da dove prendono queste somme? Le prendono dai contributi, che sono elevatissimi, fino ad arrivare al 70 per cento delle spese. Ma i contributi di chi sono? Dello Stato. Ma allo Stato chi li dà? I cittadini. Quindi avverrebbe che, in caso di diffamazione, sono i cittadini che pagano la multa, la pena pecuniaria e tutto il resto.

Se volete che ciò non accada, potete tranquillamente accogliere le argomentazioni del senatore Li Gotti. (*Applausi dai Gruppi PD e PdL*).

PORETTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signora Presidente, io continuo ad astenermi su tutto, però vorrei che la mia astensione rimanesse agli atti, e quindi chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.518, presentato dal senatore Vita e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.220, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori, e 1.519, presentato dal senatore Vimercati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 11,45)

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.520 (che non è precluso, dal momento che l'emendamento 1.518, identico agli emendamenti 1.220 e 1.519, è stato respinto), su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BERSELLI, *relatore*. Il parere è favorevole.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è favorevole perché fa riferimento alla conseguente eliminazione dell'istituto della riparazione pecuniaria nell'assetto di disciplina risultante dalle modifiche apportate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.520, presentato dai relatori.

È approvato.

L'emendamento 1.221 è stato ritirato.

Senatore Casson, le è stato rivolto l'invito a ritirare l'emendamento 1.521. Le chiedo se accetta o meno tale invito.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, dichiarando subito che accolgo l'invito a ritirare sia l'emendamento 1.521 che l'emendamento 1.522, desidero però ricordare che entrambi riguardano le liti temerarie nei settori penale e civile.

Rimango convinto dell'opportunità di inserire un limite alle liti temerarie, alle provocazioni ed intimidazioni nei confronti della stampa attraverso richieste di somme plurimilionarie. Tuttavia, mi sono reso conto, durante una riunione svolta ieri sera, di trovarmi in minoranza e che il mio emendamento non sarebbe passato.

Pertanto, a seguito dell'accordo che è stato assunto, così come ho fatto con gli emendamenti da me proposti sulla rettifica, per gli stessi motivi ritiro anche questi due emendamenti.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signor Presidente, le argomentazioni svolte dal collega Casson ci hanno convinto sulla bontà di questi due emendamenti: ritengo veramente importante intervenire sulla temerarietà della querela.

Pertanto faccio miei gli emendamenti 1.521 e 1.522, sui quali il nostro Gruppo voterà a favore e per i quali chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.521.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signor Presidente, intervengo per capire.

Nel nuovo fascicolo degli emendamenti l'emendamento 3.0.401 è stato rinominato 1.290 in quanto simile agli emendamenti 1.522 e 1.521.

Se ho interpretato bene – ma potrei aver sbagliato – vorrei allora illustrarlo, perché penso che la votazione debba essere congiunta.

PRESIDENTE. Senatore Bruno, la discussione non può essere congiunta. In ogni caso, risponde a verità che, se l'emendamento 1.522 verrà approvato, l'emendamento 1.290 da lei presentato risulterebbe precluso. L'argomento non è però identico. Se lei vuole intervenire, può farlo sull'emendamento 1.522: le darò la parola al momento opportuno.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Se si boccia l'emendamento 1.521, le chiedo se gli altri verranno votati ugualmente.

PRESIDENTE. Sì, però se l'emendamento 1.522 viene approvato, il suo è precluso.

ZANDA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*PD*). Signor Presidente, prendo la parola per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.521, che vale anche per l'emendamento 1.522.

L'emendamento 1.521 ha ricevuto parere negativo da parte dei relatori, per cui voterò contro. Desidero però affermare che ne condivido il contenuto e non comprendo i motivi per i quali è stato espresso parere negativo: si sta dando infatti parere negativo ad emendamenti che hanno l'obiettivo evidente di rendere in qualche modo più semplice la condizione nella quale ci troviamo.

Il tema delle liti temerarie è molto serio, e immagino che in Parlamento, e in quest'Aula in particolare, molti colleghi ne siano stati personalmente vittime. Ricordo di aver ricevuto una querela con la quale mi è stato richiesto un risarcimento per cento milioni di euro da parte di un altissimo dirigente di una grande azienda pubblica, la quale gli ha fornito tutta l'assistenza, compreso il pagamento delle spese. Questa lite era talmente temeraria che, dopo due brevi interrogatori da parte del giudice, è stata naturalmente archiviata, e conseguentemente è stato archiviato anche l'ulteriore risarcimento danni in sede civile. Il querelante è stato condannato al pagamento delle spese.

Viviamo in un Paese in cui la giustizia è talmente oberata di lavoro che non riesce a smaltire nemmeno le questioni serie che le vengono sottoposte. Ma abbiamo anche una diffusa reazione da parte di molti a questioni che non garbano loro, per le quali viene posta querela, vengono presentate richieste di danni ingentissime, viene aperta magari anche una causa civile per danni. Vogliamo prendere in esame l'ipotesi che, nel caso in cui la querela venga respinta, vi sia una sanzione decente? Questi emendamenti non innovano l'ordinamento: incrementano la sanzione già presente nella nostra legislazione.

Mi sembra che in una materia così delicata come quella che stiamo affrontando, cioè la diffamazione a mezzo stampa, si possa anche considerare questa ipotesi, perché siamo stati tutti testimoni – io vi ho appena indicato un caso che mi ha riguardato personalmente – di casi in cui la stampa pubblica delle notizie corrette, alle quali si reagisce con la querela, avendo l'unico obiettivo di far vedere alla pubblica opinione che si è talmente innocenti che addirittura si reagisce in quel modo. Poi ovviamente la questione finisce nel completo dimenticatoio.

Nell'annunciare che nel voto mi atterrò al parere dei relatori, segnalo all'Aula che il tema non è secondario e che mi sembra leggermente superficiale averlo archiviato in questo modo. (*Applausi del senatore Filippi Marco*).

CALIENDO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*PdL*). Signor Presidente, voterò contro questi due emendamenti per una serie di ragioni. Intanto la lite temeraria è già disciplinata agli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile e 427 del codice di procedura penale. In entrambi gli emendamenti si aggiunge un'ulteriore penalizzazione. Per quanto riguarda il penale, devo ancora capire quale sia la temerarietà, perché se per caso è un falso, allora siamo nell'ipotesi della calunnia, non più della querela, e allora c'è l'obbligo per il pubblico ministero e per il giudice per le indagini preliminari di imputare al querelante di aver calunniato. Ma prescindiamo da questo. I due sistemi, civile e penale, hanno determinazioni equitative che influiscono sulle spese del procedimento e su altre misure già predeterminate. In più, hanno entrambi la possibilità di liquidare ulteriormente il risarcimento dei danni. Lì è previsto un accertamento da parte del giudice. Qui stiamo sanzionando il querelante o il denunciante per il fatto di aver denunciato e per aver ritenuto di essere stato offeso. Quindi, aggiungiamo alle sanzioni equitative ulteriori sanzioni in via equitativa. Per tali ragioni, voto contro.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signor Presidente, senza entrare nei tecnicismi, anche perché non ho le competenze per farlo, è proprio il riferimento all'articolo 427 del codice di procedura penale e quindi al procedimento penale che a me crea delle perplessità. Però, a parte la sua collocazione, la questione sollevata dal collega Casson e da altri colleghi secondo me ha un suo fondamento.

Più che la lite temeraria credo che vada disciplinata la cosiddetta querela preventiva. È noto che esistono delle multinazionali dotate di uffici legali ottimi, mettiamola così. Ed è noto che ottenere la condanna di un mezzo di informazione, in campo civile in particolare, serve da esempio a tutto il mondo dell'informazione ad occuparsi di questioni più facili rispetto a quelle che riguardano le grandi imprese.

È accaduto: se scorriamo quello che è successo anche nell'ultimo periodo, si scopre di qualche giornalista che solo per aver criticato l'estetica di un'automobile è chiamato a risponderne in un processo che non si sa come andrà a finire (magari avrà ragione l'impresa, per carità).

Però, tale questione dobbiamo in qualche modo disciplinarla, dobbiamo tutelare la libera possibilità di informare dei singoli giornalisti. Qua si misura la nobiltà di chi immagina di dover tutelare la libertà d'informazione.

Questo emendamento è collocato nell'ambito codice di procedura penale: secondo me è una forzatura inserirlo in tale ambito. Ma siccome successivamente ci sono emendamenti che riguardano invece il codice di procedura civile, su quelli credo che bisognerà affrontare la questione sollevata per ultimo dal collega Zanda, e che io condivido.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, la materia è disciplinata già dall'articolo 427 del codice di procedura penale. Si dice che se il querelante introduce un giudizio temerario viene condannato a pagare le spese sostenute dall'imputato ingiustamente trascinato a giudizio e anche al risarcimento dei danni: è già previsto.

Oltre ad aver riconosciuto il danno per l'imputato, averlo risarcito per le spese e per tutti i danni subiti (l'articolo 427 parla dei danni subiti dall'imputato ingiustamente trascinato in giudizio), oltre a questo, negli emendamenti 1.521 e 1.522 si prevede in via equitativa un'ulteriore condanna «fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante». A parte il fatto che il testo è sbagliato tecnicamente, perché il querelante non richiede (bisognava dire «richiesta dall'eventuale parte civile», perché il querelante non richiede: quindi, è sbagliato tecnicamente), si dice in via equitativa «fino a un decimo della somma richiesta». Ma la via equitativa non ha limiti: è una contraddizione in termini. Quando ci si rivolge al giudice per avere una liquidazione in via equitativa non gli si può dire che ciò vale fino ad una certa somma; diversamente, non è liquidazione equitativa. Quindi, è un secondo errore tecnico.

Inoltre, si introduce una sanzione accessoria che riguarda la parte querelante costituitasi parte civile nel processo rispetto a quella che è prevista dall'articolo 427. Allora bisogna intervenire sul codice di procedura penale, cioè sul sistema, non si può intervenire con una norma che non modifica alcuna norma di diritto processuale. Si introduce una norma ad effetti sostanziali senza interventi di natura processuale. Il codice non viene toccato e si introduce una forma risarcitoria nuova, incasellata non sappiamo in quale articolo (solo in questo?).

Sono contrario proprio per la tecnicità della formulazione della norma e per l'assurdità di una duplicazione di una forma risarcitoria rispetto al danno che viene comunque riconosciuto suscettibile di liquidazione, qualora si tratti di una lite intentata ingiustamente con costituzione di parte civile.

PALMA (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PALMA (*PdL*). Il senatore Caliendo ha annunciato il suo voto contrario; invece, io mi asterrò. Di qui il dissenso.

Signor Presidente, signori senatori, vorrei svolgere un ragionamento molto semplice: dall'intervento del senatore Zanda emerge che questa disposizione emendativa avrebbe la finalità di sconsigliare i soggetti dal promuovere querela ed azione civile, come nel caso ad esempio dell'emendamento del senatore Bruno, ogni volta in cui dette azioni dovessero essere temerarie e quant'altro.

Orbene, il senatore Li Gotti ha, come sempre, centrato il problema. Siamo in presenza di qualcosa che differisce dal risarcimento del danno e che ha uno scopo, come dire, di defatigamento dei carichi giudiziari, perché di questo alla fine si tratta.

Allora, signor Presidente, signori senatori, mi permetto di dire che nell'originario testo all'attenzione della Commissione era prevista un'analoga norma, che aveva una finalità di carattere preventivo sotto il profilo dell'illecito penale, cioè sotto il profilo delle diffamazioni perché si diceva che, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, la persona offesa può chiedere una somma a titolo di riparazione, somma questa che, in ragione della gravità del fatto e della diffusione dello stampato, non poteva comunque essere inferiore a 30.000 euro.

Orbene, questa parte è stata modificata dalla Commissione a seguito dell'attività emendativa.

Ci troveremmo adesso di fronte ad una eclatante disparità di trattamento con finalità analoghe: prevedere cioè qualcosa che fuoriesce dal nostro ordinamento per il soggetto che si ritiene parte offesa di una diffamazione ed il soggetto che viene ritenuto invece essere autore di una diffamazione.

Pertanto, ritengo personalmente che questi due emendamenti non possano essere approvati dall'Assemblea, per le ragioni che molto modestamente mi sono permesso di esprimere io, ma che molto meglio di me, come al solito, ha espresso il senatore Li Gotti.

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, non parteciperò al voto. Non sarei intervenuto se non fossero state sollevate obiezioni di tipo tecnico.

Voglio solo precisare, molto rapidamente, che la proposta di inserire delle sanzioni, sia dal punto di vista penale che all'interno di una procedura civile non fuoriesce dal sistema, avuto riguardo all'articolo 427 del codice di procedura penale. Quello che l'emendamento propone sarebbe un'altra sanzione aggiuntiva rispetto alla temerarietà, provocatorietà, al tentativo di intimidazione di un certo modo di fare querele. Quindi, si inserisce nel codice di procedura penale, dà una prospettiva tecnica e dice che proprio per la gravità di quanto viene fatto in certi casi e con

certe querele è opportuno prevedere un limite e dare la possibilità al giudice di risarcire l'ulteriore danno, secondo le modalità indicate. Una situazione analoga si prospetta per la procedura civile. È vero che già esiste la possibilità di arrivare alla liquidazione delle spese, ad un risarcimento dei danni, ma nel caso particolare di una lite temeraria viene fornita un'indicazione al giudice di liquidare un danno ammontante fino al 10 per cento della somma che viene richiesta dall'attore nel giudizio civile.

Questo, proprio per precisare i contorni di due fattispecie che si inseriscono nei sistemi di rito processuale, rispettivamente penale e civile.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.521, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, successivamente ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Mura.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.522. Avverto che, se l'emendamento verrà approvato, risulterà precluso l'emendamento 1.290.

MURA (*LNP*). Signor Presidente, rinnovo la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.522, presentato dai senatori Casson e da altri senatori, successivamente ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Mura.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.290, su cui è stato espresso un invito al ritiro. Senatore Bruno, intende ritirarlo?

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signor Presidente, non lo ritiro, anche perché secondo me non è uguale all'emendamento precedente. Infatti, mentre l'emendamento 1.522 prevedeva un risarcimento dei danni per le cause civili «fino a un decimo della somma richiesta dall'attore», l'emendamento 1.290 (*già 3.0.401*) prevede un risarcimento dei danni pari «a non meno del dieci per cento». È cosa differente: si fissa un limite inferiore rispetto alla scelta che farà il giudice. Quindi, l'emendamento risponde anche alle richieste che venivano dagli interventi tecnici dei colleghi.

PRESIDENTE. Infatti, senatore Bruno, come ha visto, i due emendamenti non sono stati votati insieme, proprio perché non sono identici, ma se un emendamento che affronta la stessa questione viene approvato, allora risulta precluso il successivo: questa è la procedura.

Metto ai voti l'emendamento 1.290, presentato dal senatore Bruno.

Non è approvato.

Sull'emendamento 1.523 è stato formulato un invito al ritiro.

VIMERCATI (*PD*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 1.600 è stato rivolto un invito al ritiro. (*Il senatore Mura fa cenno di voler intervenire*). Senatore Mura, non ho visto e non lo ha chiesto in tempo; non c'è un'automaticità. Da una richiesta giusta non si può far derivare una procedura confusa. (*Proteste del senatore Mura*).

MALAN (*PdL*). Signor Presidente, mantengo l'emendamento 1.600.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.600, presentato dal senatore Malan.

Non è approvato.

Sull'emendamento 1.524 è stato formulato un invito al ritiro.

VITA (*PD*). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 1.525 è stato formulato un invito al ritiro.

VITA (*PD*). Accolgo l'invito e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.526 è stato rivolto un invito al ritiro.

MAGISTRELLI (*PD*). Lo ritiro, signor Presidente.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signor Presidente, faccio mio l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.526.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Signor Presidente, poiché molto spesso capita che i nostri emendamenti, ritirati in base ad un accordo raggiunto e quindi ad una ragionevolezza nella rinuncia ad alcune posizioni, vengono poi fatti propri da altri, e considerato che in qualche modo questo ci mette anche un po' in difficoltà, vorrei motivare il nostro voto contrario agli emendamenti stessi, tranne casi particolari in cui vi fosse una convergenza dell'Aula.

PRESIDENTE. La prima parte dell'emendamento 1.526 recita: «Al comma 1, lettera *e*), capoverso "Art.13", al comma 1, sostituire le parole: "da euro 5000" con le seguenti». Se questa parte sarà respinta, risulterà precluso anche il successivo emendamento 1.527. Questa è la valutazione tecnica che hanno fatto gli Uffici.

Procediamo dunque alla votazione.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.526, presentato dalla senatrice Magistrelli, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.526 e l'emendamento 1.527.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto professionale «Cavour-Marconi» di Perugia, in visita al Senato, e rivolgo loro gli auguri per la loro attività di studio. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509
(ore 12,13)**

PRESIDENTE. In ordine all'emendamento 1.222, presentato dal senatore Li Gotti e altri senatori, c'è un invito al ritiro.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, non intendiamo ritirare tale emendamento e chiediamo che esso venga votato a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.222, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Siamo ora all'emendamento 1.223, del senatore Balboni. Su questo emendamento, e successivamente sull'articolo 1, è pervenuta alla Presidenza una richiesta di voto a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, sottoscritta dal prescritto numero di senatori.

Naturalmente c'è stata una consultazione con il presidente Schifani, e la decisione assunta è la seguente: «Con riferimento all'emendamento 1.223 la richiesta di votazione a scrutinio segreto non può trovare accoglimento. Infatti, si tratta di disposizione che si limita a modificare l'ammontare della cornice edittale della sanzione della multa. Dunque, non attiene direttamente alle materie di cui all'articolo 113, comma 4, del Regolamento.

Con riferimento alla richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'articolo 1 del disegno di legge, essa è senz'altro ammissibile poiché il contenuto dell'articolo 1 è direttamente riferibile all'articolo 21 della Costituzione e, in particolare, al diritto di manifestazione del pensiero e di stampa, nonché ai suoi limiti di esercizio».

Pertanto, non è accolta la richiesta di votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.223, mentre sull'insieme dell'articolo 1 la stessa è ammissibile ed è quindi accolta.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.223, identico agli emendamenti 1.224, 1.528 e 1.529.

PALMA (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*PdL*). Signor Presidente, con questa serie di emendamenti sostanzialmente si tende ad abbassare il massimo della sanzione da 100.000 a 50.000 euro, fermo restando il minimo, fissato a 5.000 euro. Si tende quindi a restringere il potere discrezionale del giudice nella quantificazione della pena in un *range* inferiore rispetto a quello originariamente previsto. In altri termini, di fronte all'attribuzione di un fatto falso, determinato e diffamatorio, il giudice avrà a disposizione un *range* più ridotto per quantificare la sanzione sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale.

Orbene, signori senatori, io vorrei fare una piccola riflessione insieme con voi. Noi stiamo toccando, dopo tanti anni, la disciplina che regola la diffamazione a mezzo stampa; la tocchiamo sull'onda di un avvenimento

che poteva, a dire la verità, consentire una modifica molto più circoscritta, che stiamo invece ampliando all'intera materia. Passiamo da una pena detentiva ad una pena pecuniaria. Escludiamo la pena detentiva anche con riferimento a fatti che non hanno assolutamente nulla a che vedere con il diritto di cronaca, con il dovere di informare e con il diritto ad essere informati e che sono diffamatori e falsi e quindi illeciti. Non a caso, nella stessa disciplina che è stata individuata in Commissione in fase emendativa, permane con una pena aggravata una diffamazione che avvenga attraverso l'attribuzione di un fatto determinato.

Orbene, se il Senato riterrà di dover escludere, quando si tratterà l'articolo 13, la pena detentiva come sanzione per i casi di maggiore gravità di diffamazione compiuta dal giornalista (e quindi siamo completamente fuori dal discorso dell'omesso controllo da parte del direttore del giornale), ciò è evidentemente nella pienezza dei suoi poteri.

A mio avviso, però, è necessario riflettere sui fatti di maggiore gravità, di gravità inaudita per gli effetti che possono avere nei confronti del soggetto passivo della diffamazione, della sua famiglia e del suo ambiente. Un caso per tutti – ma si potrebbero fare migliaia di esempi – potrebbe essere quello del signor «X» che viene accusato da un giornale di essere pedofilo e di aver violentato una bambina o un bambino a Villa Borghese: fatto sicuramente falso, fatto sicuramente determinato, fatto sicuramente diffamatorio. In casi come questo non si prevedrà più, sulla base dell'articolo 13, la sanzione del carcere ma – vivaddio! – lasciamo a disposizione del giudice un ampio *range* di sanzioni pecuniarie che possano, in qualche modo, adeguare la sanzione stessa alla reale gravità del fatto. Ciascuno di noi sa bene che, a fronte di fatti gravissimi come quello che, in via esemplificativa, mi sono permesso prima di indicare, la sanzione massima di 50.000 euro, ove mai il giudice dovesse decidere di erogarla, apparirebbe sicuramente al soggetto offeso, ma anche alla stessa collettività, come inadeguata a realizzare quel principio del *ne cives ad arma ruant*, che sembrerebbe essere alla base della regolamentazione degli ordinamenti ed in particolare dell'ordinamento penale.

Sotto questo profilo, a titolo personale evidentemente, esprimerò il mio voto contrario a questi emendamenti. (*Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Valditara e Poretti*).

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signor Presidente, annuncio che esprimerò un voto contrario su questi emendamenti, che vorrei motivare.

Non penso, colleghi, che tutelare la libertà di stampa significhi tutelare la libertà di diffamare (*Applausi dal Gruppo PdL*), e credo che il Par-

lamento commetterebbe un gravissimo errore, se lo ritenesse. Mi spiego meglio.

Signor Presidente, apro una parentesi, così mi asterrò dal farlo successivamente.

Qualcuno ha ritenuto che sarebbe stato sconveniente unire le forze politico-parlamentari per richiedere un provvedimento di grazia nei confronti del direttore de «il Giornale». È, probabilmente, così. Purtuttavia, reputo sia giusto chiedersi se sia peggio e se sia una scortesia istituzionale chiedere un provvedimento di grazia perché non finisca in carcere un giornalista (posizione che credo gran parte – io, tra gli altri – di noi sostiene), oppure adottare una cattiva legge che guasta il nostro ordinamento per salvare una persona dal carcere, obiettivo che – ripeto – io condivido. Temo che ci stiamo incamminando su questa strada.

Scusatemi: la proposta di dimezzare la multa quando ci sia l'accertamento di falsità e di diffamazione, sulla base di quale raffronto con altri ordinamenti viene avanzata? Sanno i colleghi che in Germania e in Francia esiste il carcere per il reato di diffamazione? Sanno i colleghi che nei Paesi di cultura liberale, anglosassone non esiste il carcere, ma esistono delle sanzioni, delle multe talmente pesanti da essere davvero dissuasive nei confronti della potenziale demolizione della persona? Non sto parlando necessariamente della politica, del servitore pubblico, che dovrebbero meritare una tutela specifica, come avviene in tutti gli ordinamenti democratici. Qui siamo in una condizione per cui la politica si sente talmente in difficoltà da ritenersi esclusa dalla prerogativa di rappresentare un interesse generale, cosa che sta avvenendo oggi sempre di più.

Signor Presidente, se è vero che oggi noi stiamo andando in tale direzione – sbagliata – credo, anche per questo, che il seguito dell'esame di questo provvedimento debba essere analizzato molto bene. Si sta decidendo di abbattere la sanzione del carcere, che, come sappiamo bene, ha avuto un effetto fondamentalmente preventivo, poiché è stata applicata tre volte nella storia della Repubblica. «Ma se anche fosse» – si dice – «per un caso solo, è grave, e dunque, facciamo una legge *ad personam*». È ciò che sta avvenendo, e io penso che sia non meno grave procedere in questo modo pure per coloro che vogliono scongiurare che il direttore Salusti finisca in carcere.

Ma l'idea di abbattere le sanzioni è inaccettabile, a mio modo di vedere. Ma perché abbattere le multe, signor Presidente?

Se si considera che la sanzione minima è pari a 5.000 euro e il fatto che è stato presentato un emendamento che propone che la si possa abbattere fino a due terzi, considerate le attenuanti, vi pare che lo si possa prevedere? (*Applausi dal Gruppo PdL e delle senatrici Poretti e Amati*).

Sapete che per attivare un'azione civile la persona che è stata diffamata oggi deve sostenere delle spese amministrative, che sono state incrementate dall'attuale Governo giustamente e per dissuadere dalle liti temerarie? Io, per esempio, qualche giorno fa ho firmato un'azione per diffamazione nei confronti di una persona e, contestualmente, ho firmato un assegno di 500 euro per poterlo fare.

Al termine, fatte salve le cause per il risarcimento in sede civile che – come sappiamo – non di rado oggi finiscono per andare in prescrizione, può capitare che di fronte ad una accertata falsità e diffamazione si possa arrivare al pagamento di 1.500 euro.

Scusate, onorevoli colleghi, qui siamo al *supermarket* della diffamazione! Siamo addirittura al *super-discount*! (*Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI e PdL e della senatrice Poretti*). Ci stiamo indirizzando verso una classe politica che ha paura di dire al diffamatore: «tu sei un diffamatore»; una classe politica che si sente tanto sulla difensiva da non voler difendere quei bravi, grandi e corretti giornalisti che fanno giornalismo d'inchiesta, di denuncia, senza sentire necessario il ricorso alla diffamazione, all'ingiuria, alla diminuzione dell'avversario ritenuto tale o dell'interlocutore politico. Ci stiamo dirigendo, signor Presidente, ad avere una sorta di *super-discount* che, a prezzi stracciati, vende prodotti fallati, abusivi o sottocosto.

Non credo che questa sia una riforma nel nome della giustizia e della dignità di chi viene diffamato, chiunque egli sia: un venditore ambulante, un politico, un giornalista o un esponente con una responsabilità pubblica. (*Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI e PdL e delle senatrici Poretti e Amati*).

Quindi, dichiaro un voto convintamente contrario sull'emendamento in votazione, che è volto ad introdurre un ulteriore ridimensionamento, che giudico inaccettabile per la dignità delle istituzioni. (*Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI e PdL e della senatrice Poretti*).

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dissento in modo sostanziale, e direi anche radicale, dagli interventi svolti dai senatori Palma e Rutelli, che ovviamente rispetto, ma esprimono punti di vista che non ritengo di poter condividere in alcun modo e che credo nessuno dei componenti del mio Gruppo possa condividere.

Permettetemi di sottolineare, innanzi tutto, che voglio prescindere dal caso Sallusti. Infatti, la vicenda parlamentare, politica, pubblica, che ha ad oggetto da una parte l'eliminazione del carcere per i reati di opinione, e segnatamente per i reati di diffamazione, e dall'altra l'eliminazione della responsabilità oggettiva del direttore responsabile, è – lasciatemelo dire – troppo antica e troppo nobile per essere ridotta al caso specifico. Peraltro, anch'io sono convinta, come tanti colleghi che qui hanno espresso questo convincimento, che il dottor Sallusti voglia andare in carcere: altrimenti si sarebbe comportato in altro modo.

La discussione sul limite della sanzione pecuniaria sconta una vecchiezza di approccio rispetto all'uso dello strumento penale nel nostro ordinamento, non soltanto rispetto ai reati di opinione. (*Brusio. Richiami del Presidente*).

Signor Presidente, posso avere un po' di silenzio? Finisco in qualche minuto, ma voglio dire la mia, perché questo è il punto sostanziale del provvedimento in esame. Non mi riferisco tanto all'emendamento in sé, quanto all'idea che poi sorregge i nostri voti ed il giudizio definitivo.

Il senatore Rutelli ha fatto riferimento al fatto che solo pochissime volte nella storia della Repubblica è stato comminato il carcere (il carcere è stato poi pena da scontare in seguito a sentenza definitiva). È normale che sia così, perché qualunque ordinamento penale, anche il più feroce, di fronte all'evoluzione della coscienza democratica di un Paese, si difende con una applicazione della norma – sia pure feroce – prudente da parte del magistrato. È la giurisprudenza che si sedimenta; è il riscontro pubblico al riconoscimento delle sentenze che rende quell'applicazione (che pure reca in sé una ferocia antica, desueta e non più aderente al dato sociale, culturale e politico del momento) marginale.

Mi pare, però, che, se ci trattenessimo soltanto sugli interventi dei senatori Palma e Rutelli, ignoreremmo una questione che rappresenta la vera novità del provvedimento in esame, il suo pregio e – aggiungo – la ragione sostanziale per la quale penso che dobbiamo impegnarci ad approvarlo. Mi riferisco al fatto che il sistema di tutela del diritto all'onore ed alla dignità dei soggetti, in bilanciamento con il principio sacro della libertà di informazione, avviene sulla base di un sistema di rimedi, secondo me, molto più efficace di una pena detentiva minacciata e non praticata.

Lasciatemi dire poi che la sanzione pecuniaria, applicata nella sua interezza a piccole testate, comporterebbe il sacrificio del diritto all'informazione e una sorta di pressione negativa sulla volontà di esercitare pienamente tale diritto da parte di giornalisti singoli o, appunto, di piccole testate.

Il sistema che emerge dal testo che stiamo pazientemente elaborando vede la sanzione penale come uno dei rimedi. Innanzitutto vi sono le sanzioni accessorie, a mio avviso maggiormente afflittive, come la pubblicazione della sentenza, che erode l'affidabilità del giornalista o della testata che ha pubblicato la sentenza che accerta la diffamazione, e la possibile sospensione, nei casi più gravi, dall'attività giornalistica. Poi c'è dell'altro: il risarcimento del danno, che può comunque essere chiesto, e la rettifica, come risarcimento in forma specifica della lesione alla dignità e all'onore dei soggetti.

Detto ciò, il sistema che stiamo costruendo è assai più equilibrato di quello precedente, dove il diritto di rettifica, pur previsto dalla legge sulla stampa, non aveva mai una reale vigenza. Esso non veniva richiesto, e soprattutto non veniva onorato il diritto alla rettifica del soggetto diffamato.

Con questo provvedimento, invece, stiamo costruendo un sistema equilibrato che ripartisce le responsabilità; e non vorrei che noi questo equilibrio di sistema, per alcuni versi, direi, anche sofisticato, lo perdessimo nella volontà di ripescare la minaccia di una sanzione penale (minaccia vana quando appunto è eccessiva e che crea più danno che vantaggio) mantenendo a 100.000 euro il massimo di questa sanzione.

Mi spiace di essermi dilungata tanto, ma se inciampiamo nei singoli punti rischiamo di perdere di vista quanto stiamo cercando di costruire faticosamente, ovvero un sistema più equilibrato che risponda al bilanciamento necessario, imposto dalla Costituzione, di due beni che, a mio avviso, hanno la stessa dignità di tutela. (*Applausi dal Gruppo PD*).

D'AMBROSIO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (*PD*). Signor Presidente, ho ascoltato attentamente le riflessioni svolte sulla riduzione di questa pena, che tra l'altro avevo già proposto in Commissione.

Vorrei ricordare ai colleghi che in materia di diffamazione a mezzo stampa ormai esiste un quarto grado di giudizio. È così. La Corte di giustizia europea giudica sempre in tale materia. Infatti, dopo le condanne avvenute in Italia i giornalisti si rivolgono alla Corte di giustizia europea, che ha peraltro dato vita ad una notevole giurisprudenza. Detta Corte, mentre non si è dichiarata contraria alla pena detentiva per i casi più gravi, e lo ha precisato in un caso riguardante un giornalista greco, si è pronunciata in maniera molto evidente contro un'eccessività della pena pecuniaria, proprio per una questione italiana. La Corte di giustizia europea ha affermato che una pena pecuniaria molto elevata potrebbe influire negativamente sul diritto all'informazione, vale a dire che potrebbe scoraggiare il giornalista dal dare delle notizie.

Ho ascoltato tutti i casi illustrati, ma bisogna sempre partire dal presupposto che il giornalista che ricerca una notizia, che ha fonti precise... (*Commenti del senatore Asciutti*).

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, a parte il fatto che non deve interrompere quando qualcuno parla, e magari può rivolgersi a me in altro modo, le faccio presente che essendo il senatore D'Ambrosio presentatore di un emendamento potrebbe anche intervenire per dire che lo ritira. Seguite l'*iter*, prima di fare confusione. Prego, senatore D'Ambrosio, continui.

D'AMBROSIO (*PD*). In conclusione, Presidente, siamo attenti a quello che facciamo. Se stabiliamo pene pecuniarie molto consistenti rischiamo di ricevere condanne dalla Corte di giustizia europea che, in base alla Convenzione dei diritti dell'uomo, all'articolo 10 in particolare, ha già condannato più volte l'Italia.

Vi prego di tenere conto che proprio per l'eccessività della pena pecuniaria già siamo stati condannati, ragion per cui mi sembra che una pena pecuniaria di 50.000 euro sia più che sufficiente. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi*).

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, tanto per rettificare alcune affermazioni: non è vero che in Francia esiste la pena detentiva. In Francia la pena consiste in un'ammenda di 12.000 euro; se poi ad essere colpiti sono membri del Governo, parlamentari, corpi militari o tribunali, l'ammenda è di 45.000 euro. Questa è la Francia.

In Germania c'è la pena detentiva alternativa a quella pecuniaria; in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord la diffamazione è considerata un illecito civile, quindi non c'è sanzione penale. In Spagna l'ingiuria a mezzo stampa è sanzionata con la pena pecuniaria. Esistono, quindi, alcuni Paesi che prevedono la pena detentiva e altri che non la prevedono. Noi abbiamo fatto già un'opzione di fondo; ora si tratta di graduare la pena e noi riteniamo che la previsione contenuta nell'emendamento 1.223, che riduce la pena massima da 100.000 a 50.000 euro, sia ragionevole.

Non dobbiamo pensare soltanto alla grande stampa, ma anche a quello che ho definito il reticolo della piccola stampa esistente sul territorio. Una condanna a 100.000 euro significa chiusura dei giornali: non ci sono alternative; questa è la realtà. Punire il giornalista che ha diffamato determinando la chiusura del giornale è un atto contrario allo spirito che anima tutto il nostro intervento, anche perché parliamo di sanzione penale, ma accanto a questa c'è tutto lo spazio previsto dalle leggi per l'azione risarcitoria civile (e questi sono soldi!); senza considerare poi gli strumenti individuati della rettifica e della pubblicazione della sentenza. Il vero sforzo risarcitorio è la rettifica, la pubblicazione della sentenza; è l'azione risarcitoria civile che verrà quantificata nei giudizi che seguiranno. Questa è esclusivamente la sanzione penale.

Non facciamo che le sanzioni penali diventino la possibilità e lo strumento per chiudere i giornali. Ricordiamoci che nella vigenza della legge attuale, quando la pena della reclusione va da uno a sei anni, in virtù della concessione delle attenuanti generiche prevalenti, si passa dalla diffamazione a mezzo stampa aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato alla diffamazione semplice, e la condanna è di 1.000-2.000 euro. Questa è la realtà, e lo sappiamo tutti quanti benissimo. Nella maggior parte dei casi è stato questo. Ora prevediamo una pena massima di 100.000 euro, e chiudiamo i giornali, i piccoli giornali che sono la vita dell'informazione e della comunicazione. Il legislatore deve avere equilibrio.

ASCIUTTI (*PdL*). Quindi, è giusto diffamare!

LI GOTTI (*IdV*). Allora, proponete 20 anni di carcere, ma fatelo! Volete la chiusura dei giornali? Mandate in galera i giornalisti. (*Applausi dal Gruppo IdV e PD. Commenti del senatore Asciutti*).

* QUAGLIARIELLO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Signor Presidente, colgo l'occasione per svolgere anche io un intervento di carattere metodologico, certamente non accurato come quello della senatrice Finocchiaro, ma per cercare invece di cogliere una più ampia prospettiva del dibattito.

Vorrei manifestare – anzitutto ai colleghi del mio schieramento, ma anche a tutta l'Aula – il timore che, con il passare del tempo e della discussione sugli emendamenti, ci si faccia prendere da una deriva che definirei weimariana. A Weimar in realtà accadde che opposti estremismi, o comunque posizioni opposte, si coalizzarono nei fatti, cioè senza volerlo – ma la storia talvolta è governata dalle conseguenze non volute – per far fuori la vacillante democrazia. Ecco, non vorrei che una simile dinamica si verificasse – ovviamente in scala da 1 a 300 – su questo provvedimento.

Leggendo i giornali di oggi e passeggiando per il transatlantico mi sono reso conto che ci sono moltissimi tifosi fuori da quest'Aula che sperano che qui fallisca tutto e che il provvedimento in esame non venga approvato. Sono state espresse anche in quest'Aula alcune osservazioni riguardo alla libertà di stampa, ma soprattutto alla tutela dell'onore, assolutamente condivisibili. Ma non vorrei che la loro esasperazione ci facesse perdere di vista i nostri avversari, che stanno qui fuori e che sperano che gli inasprimenti e comunque i miglioramenti che questa disciplina comporta possano fallire per via di alcuni eccessi, che fanno sì che l'Aula non pervenga ad alcun risultato.

Pertanto, metodologicamente, consiglieri di fare grande attenzione. Cerchiamo di migliorare quanto più possibile il testo, ma non perdiamo di vista il contesto complessivo della situazione. Perché se ci dividiamo oltre un certo limite e la legge non si approva, a vincere non sarà chi sostiene tesi radicali in quest'Aula, ma coloro che vogliono che non si faccia niente e che sono qui fuori. (*Applausi dai Gruppi PdL, CN:GS-SI-PID-IB-FI e PD*).

RIZZI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZI (*LNP*). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 1.223 a titolo personale, non certo per svolgere una dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo perché non sono certo un cultore di questa materia. Ritengo però sia doveroso, da parte di una persona che ha ascoltato questo interessantissimo dibattito in Aula, cercare di aiutare sé stesso e un po' tutta l'Aula a mettere ordine sulla situazione attuale e su quello che ci accingiamo a votare.

Orbene, anzitutto ho molto apprezzato l'intervento del senatore Rutelli, che però ha mischiato un po' la questione, nel senso che ha messo insieme il reato di diffamazione con la libertà di opinione, il diritto di stampa e la libertà di stampa. Qui stiamo parlando del reato di diffamazione, che in questo momento nell'ordinamento giudiziario – se non ho capito male – è punito con il carcere da uno a sei anni. Con questo prov-

vedimento abbiamo già stabilito una pena pecuniaria minima di 5.000 euro. Adesso stiamo dibattendo se la pena massima debba essere di 50.000 o di 100.000 euro.

Personalmente, sono contrario ai 50.000 e ai 100.000 euro, perché sono invece favorevole alla soluzione carceraria. Non stiamo infatti andando ad infrangere alcun diritto dell'uomo, alcun diritto di esprimere la propria opinione e, quindi, non stiamo andando contro il diritto di stampa e la libertà di pensiero. Stiamo per sancire una pena per il reato di diffamazione, gratuito, a mezzo stampa, commesso da un individuo nei confronti di un altro individuo. Questo può limitare la libertà dell'individuo offeso, per cui ritengo opportuno che debba essere limitata la libertà dell'individuo offendente.

Pertanto, voterò a favore di questo emendamento con una sola motivazione. Forse è più logico ridurre il *gap*, visto che ormai il danno della pena minima dei 5.000 euro è stato compiuto. Prevediamo un *gap* minore da 5.000 a 50.000 euro in maniera tale che almeno abbiamo ottenuto il risultato di limitare il libero arbitrio del magistrato che, a seconda del giornalista che si troverà di fronte, potrà applicare la pena da 5.000 o da 50.000 euro. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signor Presidente, intervengo per fare una precisazione, che reputo necessaria dopo l'intervento del senatore Li Gotti, il quale ha ritenuto di correggere quanto avevo detto a proposito della legislazione francese. Le cose non stanno in questo modo.

Leggo dal *dossier* preparato dal Servizio Studi del Senato, e premetto che sono ben consapevole di quanto ha affermato il collega D'Ambrosio. In Europa si riconosce il diritto alla sanzione penale di tipo detentivo e si richiede anche all'Italia di abbassare quella di tipo pecuniario. Ma se abbattiamo e facciamo scomparire quella di tipo detentivo, non possiamo contemporaneamente abbassare irrazionalmente quella di tipo pecuniario. In Francia che cosa avviene, diversamente da quanto è stato detto? Leggiamo: «Le pene sono più gravi e possono essere anche di natura detentiva se la persona offesa appartiene ad una delle categorie citate espressamente negli articoli 30 e 31 della legge sulla libertà di stampa, che si riferiscono a persone fisiche, morali o gruppi di persone che svolgono funzioni pubbliche, ivi compresi i membri del Governo, i parlamentari, i corpi militari, le corti e i tribunali: se la diffamazione è rivolta verso una persona o un gruppo di persone in ragione della loro origine, etnia, razza, religione, sesso, orientamento o identità sessuale e *handicap*... la pena è determinata in un anno di reclusione...»

Perché dico questo Presidente? (*Commenti del senatore Li Gotti*). Si può vedere come evolve la legislazione in ogni Paese. Nel nostro Paese, però, nutriamo fiducia nei confronti della magistratura. C'è qualcuno

che, in base all'esperienza, ritiene che ci siano magistrati in circolazione che chiudono piccole testate democratiche irrogando loro 100.000 euro di sanzione al fine di farle chiudere? Non l'ho mai visto e mai certamente lo vedremo nel nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà ma solo per due minuti.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, interverrò solo per un minuto.

Il senatore Rutelli ha letto lo stesso documento da me letto, saltando però una frase, che allora vi leggo: «Se la persona offesa è una persona fisica o morale non appartenente ad una delle categorie citate» – ossia parlamentari, forze armate e via dicendo – «la pena consiste in una ammenda di 12.000 euro». Questo è scritto, punto e basta. Si tratta dell'articolo 32 della legge sulla libertà di stampa del 1881 della Repubblica francese. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

PRESIDENTE. Ci sono ora alcuni interventi in dissenso, a ciascuno dei quali sono concessi tre minuti.

PROCACCI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PROCACCI (*PD*). Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione l'intervento della Presidente del mio Gruppo, certamente molto convincente.

Mi chiedo, e chiedo al senatore D'Ambrosio, che adesso non vedo presente in Aula, che senso possa avere per l'Europa rampognare una pena pecuniaria elevata e poi assentire e consentire che ci sia una pena detentiva. Si tratta di un altro assurdo.

Non condivido lo spirito delle leggi *ad personam*: o non sono mai valide o sono sempre valide. Non è che quando si discute *ad personam* dipende dalla persona. Sinceramente, quando penso a tante persone sconosciute, che magari in carcere attendono giustizia e l'attenzione del Parlamento e non la ricevono perché non sono note, sento un cruccio profondo dentro di me.

SALTAMARTINI (*PdL*). Bravo!

PROCACCI (*PD*). Veniamo comunque al tema, visto che l'occasione ci chiama a discuterne. Questa legge migliora la situazione, ma qui è stato posto un problema: eliminiamo la pena detentiva, ma come la sostituiamo? Intanto voglio ricordare che la diffamazione non produce soltanto un danno alla verità, ma anche un danno alla persona. Lede non solo un

diritto di verità, ma anche un diritto della dignità della persona umana. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Filippi Alberto*).

Voglio ricordare che questo è il Paese in cui un certo signor Tortora ha perso la vita. (*Applausi dai Gruppi PD, PdL e CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Un mio collega al Parlamento europeo è stato accusato di pedofilia. La sua famiglia è stata distrutta. Quando chi lo accusava ha ritrattato tutto, la sua salute era definitivamente compromessa. Attenti, la diffamazione non è solo una questione che riguarda la verità. Alcuni la sanno tollerare, l'accettano bene. Altri ne rimangono indissolubilmente e indefinitivamente stritolati. Vogliamo in qualche modo scoraggiarla? (*Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Filippi Alberto, Mura e Pedica*). Scoraggiare cosa? La stampa che non si informa adeguatamente? La dobbiamo scoraggiare! Quale stampa? La stampa che dà notizie, e che talvolta, a tavolino, decide di colpire, senza aver realmente verificato la veridicità dei fatti. (*Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Filippi Alberto e Mura*). La dignità della persona umana rimane il valore sommo, un valore costituzionale che questo Parlamento deve tutelare. È il punto centrale che ci porta a dire... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatore Procacci, la prego di concludere.

PROCACCI (*PD*). La questione non è sull'entità della cifra. È un'indicazione di priorità valoriale quella che siamo chiamati ad esprimere. Sarà poi il magistrato, in una forbice che va da 5.000 a 100.000 euro, ad individuare la gravità della diffamazione e le conseguenze che essa ha avuto sulla vittima. Ma non chiudiamo, e diamo il segno che togliamo la pena detentiva, ma scoraggiamo chi, facendo un uso distorto della verità, colpisce la persona umana. (*Applausi dai Gruppi Pd e PdL e dei senatori Filippi Alberto e Mura*).

PORETTI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, anch'io colgo l'occasione di questa apertura di dibattito per richiamare l'attenzione di tutti su ciò che stiamo facendo in queste ore e per rivolgere un appello a fermarci qui.

Per cercare di risolvere, quindi sotto una pressione specifica, un caso di un diffamatore abbiamo abbandonato e stiamo via via abbandonando coloro che dovrebbero interessarci di più, cioè i diffamati, il loro onore, la loro reputazione, le ferite loro inferte, dalle quali la Costituzione dovrebbe difenderli, che in alcuni casi sono davvero letali. Noi stiamo perdendo di vista il diffamato e continuiamo a concentrarci sul diffamatore.

Allora il mio dissenso lo continuo a manifestare con un voto di astensione su tutti gli emendamenti (forse qualcuno poteva anche essere giusto) e sugli articoli. Ho richiesto perfino il volto segreto. Ieri in quest'Aula,

come radicale (e sapete quanto ci battiamo, come radicali, perché nelle carceri italiane quella legge dello Stato venga applicata e non violata ad ogni istante), ho confermato come comunque, per il responsabile della diffamazione a mezzo stampa, possa essere prevedibile tra le pene anche quella che include il carcere, fino a quando non si rimetterà in discussione tutto il nostro codice penale: quello è un reato gravissimo, che va a colpire la persona, più di molti altri illeciti che appunto non sono penali.

Davvero mi appello a tutti voi: fermarci qui stamattina, cogliamo l'occasione di questa apertura di dibattito per sgombrare l'Aula da questo provvedimento che non ha più ragione d'essere. Per tutelare un diffamatore stiamo perdendo di vista i diffamati. Fermiamoci qui, ve ne prego, e cogliamo questa occasione. (*Applausi dai Gruppi PD, PdL e LNP*).

Sull'ordine dei lavori

GASPARRI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*PdL*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Siamo arrivati ad uno dei punti cruciali del provvedimento e, com'è stato detto con estrema chiarezza dal senatore Quagliariello, si determinano poi degli effetti opposti, che possono portare a non avere nessuna legge. Non vorrei che, rilanciando su alcuni temi, l'obiettivo sia quello di non approvare nessuna legge.

Il testo di cui stiamo parlando è sicuramente molto più in grado di tutelare i diffamati. Sulla questione delle rettifiche, ad esempio, molti giornalisti si lamentano delle norme che potremmo introdurre e che sono tese a garantire l'effettività della rettifica. E ai giornalisti – amici e colleghi, e credo che in questi giorni capiti anche a voi – che mi contestano il contenuto di questo provvedimento, mi viene facile replicare che le mancate rettifiche che da decenni non vediamo sui giornali poi giustificano atteggiamenti come quelli che abbiamo sentito poco fa in quest'Aula. Pertanto, se adesso proponessi la multa di 300.000 euro, forse avrei una *standing ovation* su tutti i banchi, con la conseguenza che poi la legge non si farebbe.

Ieri si è lavorato in una sede politica. Abbiamo sospeso i lavori e ci siamo riuniti, tutti i Gruppi, per trovare dei punti di mediazione. Prima qualche collega chiedeva che tipo di riunione fosse: è stato un incontro con Capigruppo e membri della Commissione che hanno trovato dei punti di caduta, compreso questo delle sanzioni di natura economica, trovando nel tetto massimo di 50.000 euro una valutazione che è stata ampiamente condivisa da chi ha responsabilità nei Gruppi e nella Commissione, il che non vuol dire nella testa di ciascuno: questa è un'Assemblea dove ognuno

ha pieno diritto di esprimersi a titolo personale – come ben sappiamo – senza vincolo di mandato.

Però, dico anche al collega Procacci – che non appartiene al mio Gruppo e che, con successo e consenso, ha toccato argomenti che non possiamo non condividere (ha citato episodi di vita e di storia italiana, e la nostra parte politica forse potrebbe aggiungere ancora ulteriori argomenti nel difficile rapporto tra esponenti politici e stampa) – che rischiamo alla fine di non fare nessuna legge. La riflessione che lascio all’Aula è che, a forza di rilanciare, non fare nessuna legge lascia il diffamato privo di sostanziali tutele: questa è la verità. Allora, o facciamo dei passi avanti, o vogliamo tutto e subito. Cifre più alte? Arresti, tortura, fucilazione, non so che cosa? Io mi accontenterei. Mi accontenterei, ripeto.

Ritengo che la sanzione carceraria sia ingiusta ed inadeguata. Tra l’altro, essendo applicata in casi storici – credo che sia il terzo caso italiano – vuol dire che il carcere non viene usato, le rettifiche non ci sono e la diffamazione dilaga. Questa è la verità della vita quotidiana italiana, cari amici e colleghi.

Allora, credo che una legge equilibrata con sanzioni ponderate dia più garanzie sulle rettifiche, su sanzioni economiche affrontabili. E già le sanzioni previste producono oggi le proteste di tanti colleghi e giornalisti che considerano la legge in discussione, benché con le riduzioni ipotizzate a 50.000 euro ed altre misure, una sorta di persecuzione delle opinioni.

Propongo pertanto di accantonare gli emendamenti che quantificano la sanzione (tanto non finiremo questa mattina la trattazione del provvedimento) e di proseguire per quanto si può con l’esame dei successivi. Ne abbiamo votati molti ed abbiamo discusso tante questioni. Nella prevista seduta di lunedì, affronteremo quegli emendamenti, invitando i colleghi anche a riflettere sul fatto che il rilancio oltre determinati limiti porta a non approvare nessuna legge.

Poiché lo stato delle cose è assolutamente insoddisfacente per tutti, credo che una legge, frutto di un confronto e di una mediazione, sia meglio che nessuna legge, a tutela soprattutto dei diffamati. (*Applausi dal Gruppo Pdl*).

PRESIDENTE. La proposta del senatore Gasparri è di accantonare questo gruppo di emendamenti, fino all’emendamento 1.529, su cui si è sviluppata già la discussione. Chiedo se ci sono obiezioni.

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signor Presidente, intervengo solo per dire che siamo d’accordo.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono obiezioni, e visto che i relatori sono d'accordo, potremmo accantonare gli emendamenti che ho testé richiamato e procedere con una mezz'ora con gli altri.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Signor Presidente, proporrei invece di sospendere la discussione su questo argomento, e di passare al punto dell'ordine del giorno che riguarda le ratifiche.

PRESIDENTE. In effetti, accantonare questo gruppo di emendamenti per esaminare i successivi mi sembra difficile, perché ce ne sono alcuni che si richiamano, che si intrecciano. (*Il senatore Viespoli chiede di intervenire*). Senatore Viespoli, ascolti prima la mia proposta. Propongo quindi di riprendere l'esame del disegno di legge nella seduta di lunedì e di passare al punto dell'ordine del giorno che riguarda le ratifiche.

VIESPOLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Aderisco alla sua proposta, signor Presidente.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signor Presidente, aderisco a questa sua proposta, aggiungendo una notazione a quanto ha detto il collega Gasparri sull'ordine dei lavori. Qui non si stanno votando emendamenti che introducono la fucilazione o non so quale sanzione. Qui stiamo esaminando, e li voteremo lunedì, emendamenti che dimezzano le sanzioni che lo stesso Comitato ristretto aveva proposto. Quindi, ragioniamo sui fatti, per cortesia, che è meglio.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo è pertanto rinviato ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, con l'assenso dei Gruppi, il calendario dei lavori dell'Assemblea viene modificato, nel senso che la seduta di lunedì inizierà con il seguito dell'esame del disegno di legge in materia di diffamazione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3535) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 13,07)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3535, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Cabras, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CABRAS, *relatore*. Signor Presidente, questo disegno di legge, come lei ha ricordato, autorizza la ratifica di un Accordo tra la Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sulla possibilità che i detenuti di entrambi i Paesi, condannati ad una pena, scontino la stessa nel proprio Paese d'origine. Ovviamente, l'importanza di ratificare rapidamente questo Accordo, che è stato già siglato e che la Camera dei deputati ha già approvato, nulla toglie alla posizione del nostro Paese sulla vicenda che riguarda i nostri marò, rispetto alla quale confermiamo tutto ciò che abbiamo sostenuto finora.

Tuttavia, il provvedimento in esame riguarda e interessa altri cittadini italiani, che sono stati condannati a pene detentive e che in questo momento stanno scontando la pena nelle carceri indiane, così come può riguardare numerosi detenuti di nazionalità indiana che sono stati condannati a pene detentive e stanno scontando la pena nel nostro Paese.

Penso che non ci sia null'altro da aggiungere, per cui confido su una rapida approvazione da parte dell'Assemblea di questo disegno di legge che autorizza la ratifica dell'Accordo in questione. (*Applausi dei Gruppi PD e PdL e del senatore Astore*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Caruso. Ne ha facoltà.

CARUSO (*PdL*). Signor Presidente, ci sono state delle volte in cui ho votato in maniera convinta, altre in maniera dubbiosa. Questa volta aprirò un nuovo scenario: voterò intrecciando le dita.

Questo Accordo è stato infatti stipulato tra il Governo italiano e il Governo indiano lo scorso mese di agosto: ho sentito bene quanto ha detto il relatore in Aula sul fatto che non riguarda la questione dei due marò che sono in un sostanziale stato di detenzione ormai da numerosissimi mesi in India, ma, non me ne vorrà il collega, si stenta a credere che si tratti di una coincidenza.

Allora, credo che questo sia un Accordo al ribasso, perché se si doveva davvero entrare in questa materia, occorreva che il Governo si fosse fatto carico di un'altra proposta, ossia quella che tutte le persone che si

trovano in uno stato di detenzione o simile alla detenzione in uno dei due Paesi possano essere trasferite, nella medesima condizione, nel proprio Paese d'origine per proseguire in quello stato di detenzione o paradetenzione fino a quando non si perviene ad una condanna e non viene poi espiata la pena. Questo avrebbe risolto il problema dei nostri marò ma avrebbe risolto soprattutto un altro problema.

Signor Presidente, qui non c'è una relazione illustrativa e il relatore non ci fornisce dei dati: egli ha parlato genericamente di numerosi cittadini italiani che sono in stato di detenzione in India dove espiano delle pene. Sono per la verità al corrente di alcuni cittadini italiani che sono irragionevolmente trattenuti in India, senza che siano sottoposti ad un processo, che è la stessa identica situazione in cui si trovano i nostri marò.

In sintesi, perché voterò intrecciando le dita? Perché spero, per i marò italiani in India, in primo luogo, e per questo Governo – che per la verità non si esprime secondo me, al meglio delle proprie possibilità – che i due marò siano condannati (perché così andrà a finire, alla faccia di quelle che sono le relazioni e gli accordi internazionali correnti) e possano rientrare in Italia. Se dovesse, viceversa, continuare il balletto degli irragionevoli rinvii, cui sono sottoposti i due militari italiani ormai da mesi e mesi senza spiegazione alcuna, avremmo firmato un accordo in forza del quale trasferiremmo detenuti indiani dall'Italia all'India e riceveremmo detenuti italiani senza aver risolto quello che in questo momento è il problema più sentito e avvertito dai nostri connazionali, me compreso e me in prima fila. (*Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Boldi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gramazio. Ne ha facoltà.

GRAMAZIO (*PdL*). Signor Presidente, questo Accordo fra i due Paesi, come diceva prima il collega, riguarda una serie di cittadini italiani, e per questo volevamo sapere dalle competenti autorità estere quanti sono i cittadini che, per un reato o per un altro, giacciono nelle prigioni veramente schifose della Repubblica dell'India (lo dimostra il fatto che ogni cittadino indiano che è arrestato in Italia preferisce rimanere nelle nostre carceri, pur se superaffollate). Il problema non è questo.

Il problema è che oggi ci stiamo ponendo la questione dei nostri marò sperando che siano condannati, in modo che poi, per il tramite dell'Accordo Italia-India, possano venire a scontare la pena in Italia. Beh, siamo al colmo. Dobbiamo invece sperare che siano assolti, che la legge riconosca pienamente il diritto dei nostri marò in quella situazione nelle acque internazionali, ma siamo di fronte ad un Paese che si trova a contrapporre la sua giustizia nazionale con la giustizia regionale, per cui si procede di rinvio in rinvio.

Anch'io, come tanti colleghi e come il senatore Caruso, sono del parere che dovremo votare toccando ferro affinché si possa arrivare a una soluzione. Ma questa volta devo dire anche che non mi sento di votare e, in diffonità dal mio Gruppo, non voterò. Non ritengo infatti che dob-

biamo superare questo problema solo grazie alla condanna dei nostri marò da parte della magistratura indiana.

Signor Presidente, poiché mi sono iscritto a parlare a fine seduta in ordine ad alcune interrogazioni che riguardano i marò, terminerò questo mio intervento in quella sede.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Torri. Ne ha facoltà.

TORRI (*LNP*). Signor Presidente, come già hanno detto il collega Caruso ed altri senatori, non possiamo non parlare della vicenda dei marò, che alcuni di noi che fanno parte della Commissione difesa, come me, hanno particolarmente a cuore: è veramente un problema. Capisco che l'Accordo, bene o male, vada votato, però mi auguro sentitamente che oggi si possa dare un segnale preciso per dare una giusta conclusione alla vicenda dei marò.

Personalmente, Presidente, proprio perché faccio parte della Commissione difesa, neanche voterei questa ratifica, e ciò in difformità dal mio Gruppo. Occorre realmente far capire all'India che l'Italia ci mette la sua buona volontà ma non può farsi prendere in giro continuamente da altri Paesi che poco hanno rispettato le regole internazionali.

Per tale ragione, mi auguro veramente che, a seguito di questo segnale, possa a breve arrivare a soluzione la vicenda dei due marò. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ramponi. Ne ha facoltà.

RAMPONI (*PdL*). Signor Presidente, ritengo che si debba guardare all'approvazione di questo Accordo, che effettivamente viene ratificato in coincidenza con il gravissimo problema dei marò, con maggiore serenità. Noi abbiamo già stipulato diversi accordi simili con tanti altri Paesi del mondo. Vogliamo quindi stringere un accordo che ci metta nelle stesse condizioni con uno Stato grande come l'India con il quale, purtroppo, abbiamo anche un non indifferente numero di situazioni difficili perché vi sono alcuni cittadini italiani, come ha detto anche il relatore, ingiustamente trattenuti oppure condannati e abbiamo anche, nel nostro ambito, cittadini indiani che sarebbe bene scontassero la pena a casa loro. Quindi, prima di tutto, stiamo ratificando un Accordo che si allinea con i tanti altri che abbiamo stipulato con altri Paesi stranieri.

In secondo luogo, dobbiamo ribadire in Parlamento, anche inviando un chiaro messaggio alle autorità indiane, che noi manterremo la nostra linea secondo la quale, a buon diritto, i cittadini italiani che si trovano nella condizione dei due fanti del reggimento San Marco debbono essere, per quel tipo di eventuale reato, giudicati in Italia, tanto è vero che la nostra linea, ribadita anche dal Ministro degli affari esteri, che questo accordo venga approvato o meno e nel caso in cui gli indiani decidano di non accettare la richiesta che i due marò vengano giudicati in Italia,

sarà quella di ricorrere a tutti gli organi internazionali perché questo diritto venga rispettato.

È chiaro che si può anche concordare con chi ha detto che effettivamente la coincidenza è un po' strana e che potrebbe indurre a ritenere che ci stiamo accordando perché i due marò vengano condannati per far scontare loro la pena in Italia. Questo, secondo me, non è vero, anche se qualcuno può pensarlo, perché se l'Accordo fosse già vigente, come altri con tanti altri Paesi, non ci saremmo certo discostati dalla nostra linea secondo la quale i due marò devono essere giudicati in Italia. Quindi, secondo me, l'Accordo al nostro esame va ratificato, fermo restando che non incide sulla difesa del nostro buon diritto a giudicare i nostri uomini in ambito nazionale. (*Applausi della senatrice De Feo*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

CABRAS, *relatore*. Signor Presidente, vorrei fare solo due considerazioni molto brevi. Ovviamente, in apertura, sono stato sintetico e non ho parlato di numeri. Vorrei precisare che in questo momento ci sono circa 20 detenuti italiani nelle carceri indiane e oltre 100 cittadini indiani nelle carceri italiane.

Ovviamente, da questo punto di vista, non posso aggiungere niente alle opinioni che sono state espresse, per cui mi appello al buonsenso del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DE MISTURA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, questa è una ratifica cui tutti noi, come tutti gli italiani, teniamo molto.

Alcuni punti, se permettete, sono da chiarire: in primo luogo, effettivamente, questo Accordo è simile a quelli stretti con molte altre Nazioni. In secondo luogo, in termini di statistica, i numeri sono quelli dichiarati: 108 cittadini indiani sono detenuti nelle carceri italiane e 18 cittadini italiani nelle carceri indiane. Tra questi ci sono anche due giovani che sono stati condannati all'ergastolo, le cui famiglie ci hanno chiesto aiuto. Per quanto riguarda i nostri marò, voglio dirvi che la priorità del Governo e di voi tutti, così come quella del Capo dello Stato, è quella di riportarli in Italia ad ogni costo, in qualunque maniera ed in qualunque circostanza, e ovviamente utilizzando tutti i sistemi di giustizia nazionale e internazionale.

Detto ciò, è bene avere questo Accordo in mano nel caso in cui la Corte suprema, sulla quale noi facciamo molto affidamento (ma dobbiamo essere pronti a tutto, come sempre in queste circostanze), non decida in favore del ritorno dei nostri marò. In tal caso, questo rimarrebbe uno degli strumenti da utilizzare, non perché ci crediamo, ma perché lo riteniamo un'assicurazione. Per questo motivo il Governo vi chiede di comprendere

l'importanza, l'urgenza e la validità di questa ratifica. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Palmizio*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

DI NARDO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

GRAMAZIO (*PdL*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.
Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PEDICA (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervenendo in dichiarazione di voto sull'Atto Senato n. 3535 che prevede la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, non posso non sottolineare subito l'importanza di una veloce approvazione di questo provvedimento.

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012, è diretto allo sviluppo della cooperazione bilaterale per il trasferimento nello Stato di cittadinanza dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di consentire a queste persone di scontare la pena comminata nel proprio Paese.

È evidente che così facendo i condannati potranno scontare la pena in condizioni logisticamente più sopportabili (come diceva il senatore Gramazio, per quello che riguarda il nostro Paese, anche se nel corso delle nostre tante visite per verificare lo stato delle carceri italiane abbiamo rilevato che, seppure rispetto a quelle indiane siano migliori, presentano sempre problemi di vivibilità e di rispetto delle condizioni umane), anche per ragioni che attengono alla lingua, alla religione, nonché alla possibilità di venire sostenuti dai parenti. Mi sembra una giusta riflessione.

È altresì evidente il richiamo, analizzando questo provvedimento, alla vicenda che ha visto coinvolti i nostri due marò ormai a noi tutti nota e sulla quale quindi non mi soffermerò, anche perché già ricordata dal senatore Gramazio.

Quello che occorre sottolineare è che questo provvedimento determinerà sicuramente effetti benefici nei confronti dei detenuti italiani che si trovano nelle carceri indiane e nei confronti dei cittadini indiani detenuti in Italia.

Spero che questa ratifica rappresenti un punto importante nei rapporti tra i due Governi e che consenta di conseguire veramente i risultati positivi che tutti auspichiamo.

Per questi motivi, sottolineando ancora una volta la bontà di questa ratifica, dichiaro il voto favorevole del Gruppo dell'Italia dei Valori sul provvedimento al nostro esame. (*Applausi della senatrice Carlino*).

PALMIZIO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMIZIO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, nell'annunciare che il Gruppo di Coesione Nazionale esprimerà un voto favorevole alla ratifica di questo Trattato, vorrei precisare che, come emerso anche dal dibattito (breve però chiaro), dalla relazione e dalla replica del Governo, questo è uno dei tanti Trattati internazionali simili fra loro che il nostro Paese ratifica e approva per consentire lo scambio dei carcerati affinché la pena venga scontata nel Paese di residenza.

In questo momento, è un fatto di attualità quello che riguarda i nostri fanti di marina trattenuti – a nostro modo di vedere illegalmente – in India e si sposa con la ratifica in esame.

Come hanno dichiarato alcuni colleghi (oggi lo ha fatto su alcuni giornali anche il senatore Filippi), il Governo deve attivarsi in modo diverso per riportare a casa i fanti di Marina, affinché il processo venga celebrato nel nostro Paese. Questo Trattato è una chiara polizza assicurativa per garantirci che comunque torneranno in Italia.

DAVICO (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAVICO (*LNP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi ricollego al senso di responsabilità e al buonsenso cui ci ha poc'anzi richiamati il relatore. Oggi l'Assemblea del Senato ha del buonsenso. Anche noi abbiamo perplessità e potremmo avere qualche contrarietà riguardo ad Accordi internazionali che non condividiamo in pieno, in senso generale e non specificamente per quello in esame. Oggi, però, l'Assemblea del Senato è chiamata ad un senso di responsabilità e ad un buonsenso che vanno oltre chi non ha avuto questo stesso buonsenso e questo senso di responsabilità, cioè il Governo. Mi riferisco, in particolare, alla vicenda che ha avuto l'onore delle cronache, cioè ai nostri connazionali in carcere in India. Come noto, la vicenda dei marò non è stata gestita bene fin dall'inizio, nelle prime fasi, quando probabilmente si poteva ancora intervenire e fare qualcosa, e non è stata gestita bene neanche successivamente.

Probabilmente questa è l'ultima soluzione, il paracadute, ad una situazione che potrebbe essere sfortunata o non completamente conforme alle nostre aspettative.

Ripeto che in quella vicenda la nostra diplomazia non ha agito nel migliore dei modi. Ciò va ribadito anche nei confronti di tutti i cittadini italiani che si trovano in carcere nel mondo perché sono coinvolti in vicende giudiziarie, condannati, in via di definizione della loro situazione o in attesa dello svolgimento della loro pratica.

Quindi, aderiamo alla richiesta di buonsenso cercando di dare un esempio importante. L'Assemblea del Senato oggi dà un esempio importante affinché si possa trovare una soluzione per le 18 persone coinvolte, ma anche per tutti gli altri cittadini italiani – sono circa 3.000 – che si trovano in carcere nel mondo. Penso anche ad un certo Battisti, che è in carcere e per il quale occorrerebbe chiedere il rientro in Patria prima possibile, con celerità, con qualche Trattato che possa favorire i rapporti.

Dunque, oggi diamo un segnale di disponibilità, di dialogo, di collaborazione e di cooperazione con l'India, cosa che riteniamo importante. Pertanto, anche noi che siamo molto critici nei confronti dell'Esecutivo, che stiamo all'opposizione di questo Governo, al quale non perdoniamo niente, in questa specifica situazione che riguarda i cittadini italiani in quelle condizioni, ci sentiamo di esprimere un voto a favore.

TONINI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (*PD*). Signor Presidente, colleghi senatori, signor Sottosegretario, voteremo a favore di questa ratifica per le ragioni già esposte dal relatore, ma anche perché si tratta di un provvedimento buono in sé. Infatti, è un diritto umano fondamentale poter scontare la pena, una volta sancita con sentenza definitiva passata in giudicato, nel luogo più vicino possibile ai propri affetti, alla propria famiglia, al proprio nucleo comunitario. Questo principio vale nell'ordinamento interno, ma vale anche nell'ordinamento internazionale. Quindi, bene ha fatto il nostro Governo a lavorare in questa direzione e per un accordo con l'India.

Naturalmente non ci nascondiamo dietro un dito. Sappiamo che questo provvedimento può anche servire ad agevolare una soluzione positiva della vicenda dei marò. Stiamo resistendo di fronte alle autorità indiane in nome del diritto internazionale, perché riteniamo che la competenza a giudicare non sia delle autorità indiane ma di quelle italiane. Sappiamo però che di fronte a queste controversie – è un tipico caso di controversia internazionale *ex* articolo 11 della Costituzione – l'Italia non può che usare due strumenti, vale a dire il diritto internazionale e la diplomazia. Questi sono i due strumenti che il Governo sta utilizzando. Poi si può sempre far meglio nell'umano vivere, tuttavia mi pare lo stia facendo con grande determinazione e attenzione. Certamente non c'è distrazione su questo caso. Il sottosegretario De Mistura negli ultimi mesi ha passato più tempo in India che in Italia proprio per seguire con grande attenzione questa vicenda.

Questo Accordo ci dà quindi una carta in più qualora, disgraziatamente, dovessimo, almeno in una prima fase, avere torto di fronte alla Corte suprema indiana, ovvero ci venisse dato torto da quella Corte; fermo restando che non lasceremo nulla di impregiudicato nel seguire la questione e nell'affermare le nostre ragioni anche in sede internazionale.

Per queste ragioni credo sia giusto e doveroso, anche da parte nostra, esprimere un voto favorevole alla ratifica dell'Accordo. (*Applausi dai Gruppi PD e PdL*).

RAMPONI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMPONI (*PdL*). Signor Presidente, ribadisco quanto detto in discussione generale. Il mio Gruppo ritiene sia opportuno, e lo farà, votare favorevolmente per questo disegno di legge il quale reca la ratifica di un accordo che, come ho detto, entra a far parte dei tanti Accordi da noi sot-

toscritti con diversi Paesi. Questo non sposterà minimamente, come ha confermato il Sottosegretario, la linea che intendiamo tenere nei confronti del comportamento del Governo indiano, della magistratura indiana e del problema riguardante i nostri due giovani soldati.

Desidero però, al di là della conferma che il Gruppo voterà favorevolmente, fare una considerazione agli amici della Lega. Capisco benissimo che l'anelito di veder risolta favorevolmente la questione dei marò vi possa portare a dire, per me erroneamente, che il nostro Governo non si è comportato in maniera consona e non ha agito in maniera tale da poter ottenere dei risultati. Questo non è vero, è una menzogna. D'altra parte, ogni volta che viene fatta questa osservazione nessuno dice che cosa non si è fatto. Si dice solo che non si è fatto, ed è troppo facile. Invece, a mio parere, l'Italia ha fatto quello che le regole internazionali consentono di fare con estrema decisione e il Gruppo vuol dare questo attestato a quanto fatto dal Governo.

Vorrei poi aggiungere un'altra considerazione. Non scherziamo su questi giudizi, magari per amore di opposizione, di maggioranza, di consenso o meno: infatti diffondere la convinzione che il Governo non ha fatto quello che doveva fare – il che implica che anche il Parlamento avrebbe dovuto fare qualcosa di più incisivo – finisce per dare l'idea ai nostri cittadini di avere un Governo e un Parlamento non all'altezza della situazione. Allora, questo non è vero: si è fatto quanto si doveva fare e si continuerà a fare quello che si deve fare. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Palmizio*). In tal senso approviamo questo Accordo, l'operato del Governo e non approviamo certamente il comportamento del Governo indiano. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Palmizio*).

GRAMAZIO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GRAMAZIO (*PdL*). Signor Presidente, in dissenso dal Gruppo non voterò questa ratifica.

Prima, mentre il collega Tonini parlava sembrava fosse lui il Sottosegretario. (*Commenti della senatrice Garavaglia Mariapia*). Mi dispiace dover dire di non essere nemmeno d'accordo con il generale Ramponi, che rispetto per la sua esperienza e che ho conosciuto come esponente importante di un mondo combattentistico e militare schierato sulle nostre posizioni, ma non condivido affatto, quindi non voterò la ratifica al nostro esame, pur avendo votato tutte le ratifiche internazionali che il Parlamento ha esaminato, perché dietro questa volontà si nasconde la debolezza del Governo italiano. (*Applausi dei senatori Calderoli e Vaccari*).

Mi dispiace per il Sottosegretario, che probabilmente ha fatto tanto per non far rimanere i marò in carcere, per farli stare in albergo, ma quando il nostro Ministro degli affari esteri, interpellato durante una trasmissione, dice che ritorneranno, mi viene da chiedere quando, come,

quali sono le pressioni ulteriori che il Governo italiano sta facendo per difendere questi cittadini.

Ritorno sul fatto che nelle carceri italiane ci sono numerosi cittadini indiani che preferiscono rimanervi, pur essendo sovraffollate, e non andare in quelle indiane nelle quali oggi 18 italiani, esclusi i nostri due marò, sono rinchiusi perché arrestati per vari reati. (*Commenti dal Gruppo PD*).

Mi spiace anche dover dire che tra i parlamentari del Partito Democratico sono pochi quelli che veramente si sono interessati al problema dei marò (*Commenti della senatrice Marinaro*) e che hanno sottoscritto impegni concreti in quest'Aula a favore di quei nostri militari che lavoravano per il bene comune in acque internazionali.

Sta di fatto che qualche giorno fa un grande quotidiano italiano ha dovuto lanciare la richiesta alla Ferrari di assumersi la responsabilità di difendere il buon nome italiano. Ebbene, la Ferrari correrà alla fine di questa settimana nel Gran premio indiano con l'emblema della Marina italiana. Altro il Governo non ha saputo fare.

È stata una scelta di una nostra grande azienda ed è un riconoscimento e una battaglia che ha fatto un grande quotidiano italiano, «Il Giornale»: altri impegni da parte del Governo non li abbiamo sentiti.

MURA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MURA (*LNP*). Signor Presidente, intervengo in dissenso dal mio Gruppo. Voterò contro il provvedimento in titolo, ma credo sia importante anzitutto denunciare oggi l'assoluta incapacità del Governo a risolvere la ormai lunga vicenda legata ai nostri marò, che sono detenuti in India.

Vorrei poi evidenziare che in questo momento potrei chiedere la verifica del numero legale e comunque determinare le condizioni perché questo provvedimento non venga approvato: dimostreremo invece senso di responsabilità nel non farlo; però, oltre ad evidenziare le gravi colpe del Governo relativamente all'incapacità di risolvere questa situazione, desidero far notare come ampi spazi nei banchi vicino al collega Ramponi, intervenuto poc'anzi, ma anche al collega Gramazio, siano rimasti vuoti. I senatori sono andati via e non hanno garantito con la loro presenza la possibilità di sottolineare aspetti assolutamente importanti e determinanti di quella che dovrebbe essere la politica italiana e che, invece, questo Governo non è in grado di esprimere. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

(3455) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 13,42)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3455, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Cabras, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CABRAS, *f. f. relatore*. Signor Presidente, chiedo di allegare il testo della relazione orale.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DE MISTURA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, si tratta di un Accordo importante per l'Italia anche in vista dei nostri impegni futuri, anche perché accordi simili sono stati già stipulati da Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania e dall'Unione europea.

C'è solo un punto sul quale insistiamo, oltre a quanto previsto nell'Accordo, e riguarda il diritto delle donne afghane, sul suo quale continueremo a fare pressione anche oltre la firma dell'Accordo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

DI NARDO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che all'attuazione delle norme dell'Accordo, che prevedono interventi e forme di cooperazione che richiedano l'utilizzo di risorse umane, finanziarie e strumentali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, si provvederà attraverso l'adozione di successivi provvedimenti legislativi corredati da apposita relazione tecnica».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Data l'ora, e poiché la seduta doveva terminare alle ore 14, la Conferenza dei Capigruppo deciderà in quale data prevedere la conclusione dell'esame della ratifica in titolo.

Pertanto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Sull'anniversario della scomparsa di Pietro Scoppola

CECCANTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CECCANTI (*PD*). Signor Presidente, vorrei solo ricordare che cinque anni fa, esattamente il 25 ottobre, moriva il professor Pietro Scoppola, che è stato prima funzionario di questo ramo del Parlamento e poi senatore, al quale tutto il Paese deve molto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Ceccanti, la ringrazio per il suo intervento.

Condivido la sua valutazione e spero che il Senato sappia trovare un momento, che non sia un intervento di fine seduta, come lei apprezzabilmente ha fatto, per ricordare Pietro Scoppola, una persona che ha dato davvero molto, non a una parte o all'altra, ma alla storia di questo Paese.

Per lo svolgimento di un'interpellanza e di interrogazioni

GRAMAZIO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMAZIO (*PdL*). Signor Presidente, intervengo solo per ricordare a lei e al sottosegretario De Mistura che una serie di interrogazioni riguardano la situazione dei nostri marò e la missione compiuta dalla nostra Marina militare con il passaggio della nave dalle acque internazionali alle acque nazionali indiane. Quindi, rivolgo la richiesta affinché quelle interrogazioni abbiano una risposta.

Devo poi aggiungere che oggi ho ricevuto una risposta dal Ministero della difesa, al quale avevo sollecitato un intervento per garantire che i nostri marò fossero considerati ancora in missione internazionale, affinché fossero loro garantiti lo stipendio con tutti gli appannaggi. Ho avuto assicurazioni dal Ministro della difesa che ciò è avvenuto, e di questo lo voglio ringraziare.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà per quanto di sua competenza per sollecitare una risposta alle interrogazioni da lei richiamate.

PINOTTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINOTTI (*PD*). Signor Presidente, ho presentato ieri, insieme ad altri 33 colleghi, l'interpellanza urgente 2-00540 su un tema di cui abbiamo discusso spesso nelle aule parlamentari, ossia Finmeccanica.

Ieri tutti i giornali e molti editoriali hanno ricordato l'importanza che il Governo si esprima al riguardo, ricordando che il 30,2 per cento delle azioni di Finmeccanica sono del Tesoro e che su questioni fondamentali, quali – per esempio – la decisione assunta dal consiglio di amministrazione di cedere gli *asset* civili, cioè Ansaldo trasporti e Ansaldo energia, almeno per quanto concerne Ansaldo energia, il Governo, che è anche socio della Cassa depositi e prestiti, starebbe agevolando attraverso detta Cassa una proposta concorrente a quella fatta da Siemens per l'acquisto.

Ricordo questo perché le varie indagini in corso – come tutti i giornali oggi ricordano – rendono fragile la situazione di Finmeccanica in un

momento in cui si sta riorganizzando il sistema delle industrie della difesa in Europa e sarebbe importante avere un protagonismo dell'Italia in tal senso.

Capisco la delicatezza della situazione. Si tratta di una società quotata in borsa. Ma il Governo, a questo punto, ha il dovere di intervenire, di dare linee di politica industriale su questo tema, linee e direttive che mi auguro di non leggere sui giornali ma di venirne a conoscenza prima nelle aule parlamentari, come da più tempo chiediamo sicuramente al Senato ma credo anche alla Camera.

PRESIDENTE. Senatrice Pinotti, stiamo cominciando, come ha potuto rilevare, ad attuare quell'articolo del Regolamento che consente di porre le interpellanze, come quella a cui lei ha fatto riferimento, all'ordine del giorno entro quindici giorni dalla loro presentazione. Ciò avverrà anche per il rilievo della questione da lei richiamata.

Colleghi, secondo quanto battono le agenzie di stampa, quattro militari italiani sono stati feriti in Afghanistan. Come Presidenza del Senato, a nome di tutti, rivolgo un augurio per un pronto ristabilimento ai nostri militari ed esprimo solidarietà alle Forze armate. Mi sia però consentito di dire che, quando manca il numero legale, come avvenuto poco fa, sulla ratifica di un Accordo esattamente con la Repubblica dell'Afghanistan, si verifica un fatto grave e negativo, perché i lavori erano previsti fino alle ore 14. Giustamente ci lamentiamo, io con voi e più di voi, anche per il mio ruolo, per le critiche e la sfiducia, spesso ingiuste, nei confronti del Parlamento, ma a volte anche noi ci mettiamo del nostro e contribuiamo a questo clima di non fiducia e di non considerazione. (*Applausi del senatore Peterlini*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,53*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale
in materia di diffamazione (3491)**

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al testo unico
di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)*

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – (*Risposta e rettifiche*). – 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente nel quotidiano o nel periodico, comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

4. Le rettifiche o dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento, nella loro interezza, con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione, e con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

5. Per le testate giornalistiche diffuse per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni

dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.

6. Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono alla pubblicazione, a loro cura e spese, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché tali dichiarazioni o rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, senza commento, entro sette giorni dalla richiesta della persona offesa, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla medesima persona, con adeguato rilievo e idonee collocazione e caratteristica grafica; la pubblicazione in rettifica deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

7. Qualora, trascorso il termine di cui rispettivamente ai commi 2, 3, 5 e 6, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai medesimi commi, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione con le modalità di cui ai medesimi commi.

8. Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui al comma 7, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 12 in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

9. Con il provvedimento che dispone l'ordine di pubblicazione di rettifiche o dichiarazioni, il giudice può altresì disporre che in caso di incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione successivamente constatata nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento sia dovuta a favore dell'autore della richiesta di rettifica una somma determinata con il medesimo provvedimento.

10. Fermo quanto previsto al comma 9, in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al comma 8 l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione della rettifica su altri giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, a spese di colui che non ha ottemperato all'ordine di pubblicazione.

11. L'autore dell'offesa può avvalersi della procedura di cui ai commi da 7 a 10, qualora il direttore responsabile del giornale quotidiano o periodico, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, non abbia pubblicato la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi del comma 1.

12. In caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al comma 8 si applica la sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 25.000»;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – (*Pubblicazione obbligatoria di sentenze*). – 1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, compresi quelli diffusi per via telematica, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, negli stessi e in altri giornali quotidiani o periodici aventi analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta. Il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico nel quale è stata pubblicata la notizia diffamatoria è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione nello stesso quotidiano o periodico e a provvedere al pagamento delle spese relative alle altre pubblicazioni.

2. Nel pronunciare la sentenza di condanna il giudice dispone che i soggetti civilmente responsabili che abbiano ricevuto contributi a norma della legge 7 agosto 1990, n. 250, e del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, restituiscano al Dipartimento dell'informazione e dell'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'equivalente della somma degli importi della multa, della riparazione pecuniaria e del risarcimento dei danni. In caso di recidiva reiterata il giudice dispone che la corresponsione dei predetti contributi venga sospesa fino all'ammontare dell'importo dovuto per un anno»;

c) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica»;

d) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – (*Risarcimento dei danni*). – 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale.»;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – (*Pene per la diffamazione*). – 1. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 100.000 tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato.

2. Qualora il colpevole sia stato condannato per un reato della stessa indole nei due anni precedenti, la pena è raddoppiata.

3. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9.

4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue altresì la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da sei mesi a un anno. In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a tre anni.

5. La pena è sempre diminuita qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 8. La pena è altresì diminuita, limitatamente al solo autore, quando questi abbia chiesto, a norma del comma 11 dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le testate giornalistiche diffuse per via telematica, abbia rifiutato od ommesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.

7. La pena è aumentata fino alla metà qualora il fatto sia commesso dall'autore, dal direttore o dal vice direttore responsabile, dall'editore, dal proprietario della pubblicazione in concorso tra loro, o comunque da almeno tre persone.

8. All'atto della richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari. Il giudice dispone in ogni caso la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine professionale».

2. All'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In caso di inottemperanza all'ordine di trasmissione della rettifica disposto dall'Autorità ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'autore della richiesta di rettifica nonché l'autore dell'offesa possono avvalersi della procedura di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni.

4-ter. Le disposizioni in materia di pubblicazione obbligatoria delle sentenze, di cui all'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di condanna per reato commesso nell'ambito di trasmissioni televisive o radiofoniche.

4-quater. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della radiotelevisione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni».

EMENDAMENTI

1.200

CARUSO, MUGNAI (*), CALIENDO (*)

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 1, dopo le parole: «a pubblicare gratuitamente», aggiungere le seguenti: «e senza ulteriore commento».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.201 (testo 2)

LI GOTTI, PARDI, MUGNAI (*), CALIENDO (*)

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «, comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica,» con le seguenti: «, comprese le relative edizioni telematiche»;

d) al comma 10, sostituire le parole: «compresi quelli diffusi per via telematica» con le seguenti: «comprese le relative edizioni telematiche»;

c) al comma 11, sostituire le parole: «compresi quelli diffusi per via telematica» con le seguenti: «comprese le relative edizioni telematiche».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.500

VITA, CASSON, D'AMBROSIO, VIMERCATI, ADAMO

Precluso

Al comma 1 lettera a), capoverso «Art. 8», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica, »;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. In un ragionevole tempo, laddove i fatti interessati non siano veritieri, l'editore della testata telematica è tenuto a pubblicare una retti-

fica trasmessagli dall'interessato, con accorgimenti tecnici idonei al collegamento con l'articolo oggetto della rettifica.».

1.501

VITA

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», sopprimere le parole: «comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica.».

1.502

D'AMBROSIO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», sostituire le parole: «, comprese le testate giornalistiche diffuse» con le seguenti: «compresi i quotidiani e periodici diffusi.».

1.503

D'AMBROSIO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», dopo le parole: «, comprese le testate giornalistiche diffuse» inserire la seguente: «anche.».

1.504

VITA, VIMERCATI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», dopo le parole: «, comprese le testate giornalistiche diffuse» inserire la seguente: «anche.».

1.400

GERMONTANI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», dopo le parole: «le testate giornalistiche», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione, secondo quanto previsto al-

l'art. 1, comma 6, lett. *a*), numeri 5 e 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

1.505

VITA, VIMERCATI

Ritirato

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», al comma 1, sostituire la parola: «da essi ritenuti» con la seguente: «gravemente».

1.202

MURA, MAZZATORTA, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», al comma 1, sopprimere le parole da: «purché le dichiarazioni» fino alla fine del periodo.

1.506

CASSON, VITA

Respinto (*)

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, non siano palesemente false e corrispondano quantitativamente alla parte ritenuta lesiva.».

(*) Ritirato dai proponenti, fatto proprio dal senatore Mura.

1.507

VITA

Accantonato

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. In un ragionevole tempo, laddove i fatti interessati non siano veritieri, l'editore della testata telematica è tenuto a pubblicare una rettifica trasmessagli dall'interessato, con accorgimenti tecnici idonei al collegamento con l'articolo oggetto della rettifica.».

1.203

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», comma 2, sostituire le parole: «in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono» con le seguenti: «collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono, purché contenute entro il limite del doppio delle righe dello scritto che le ha determinate».

1.204

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, purché contenute entro il limite del doppio delle righe dello scritto che le ha determinate».

1.205

D'ALIA, SERRA (*)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 4, dopo le parole: «ai commi 2 e 3» inserire le seguenti: «entro il limite di trenta righe».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.206

D'ALIA, SERRA (*)

Respinto ()**

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 4, dopo la parola: «pubblicate» sopprimere le parole: «senza commento».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(**) Ritirato dal senatore Serra, fatto proprio dal senatore Mazzatorta.

1.508

CASSON

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 4, dopo le parole: «nella loro interezza», inserire le seguenti: «purché quantitativamente corrispondente alla parte ritenuta lesiva.».

1.509

VITA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», sopprimere i commi 5 e 6.

1.207

MUGNAI, CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, ALLEGRINI, BALBONI, DELOGU, GIOVANARDI, VALENTINO

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 5, sostituire le parole: «Per le testate giornalistiche diffuse per via telematica» con le seguenti: «Per i prodotti editoriali diffusi per via telematica, con periodicità regolare e contraddistinti da una testata.».

1.510

D'AMBROSIO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 5, dopo le parole: «le testate giornalistiche diffuse», inserire la seguente: «anche.».

1.511

VITA, VIMERCATI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 5, dopo le parole: «le testate giornalistiche diffuse», inserire la seguente: «anche.».

1.208

MALAN

Ritirato

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 8 ivi richiamato, al comma 5, dopo le parole: «Per le testate giornalistiche diffuse in via telematica» inserire le seguenti: «e per i siti Internet che ospitano inserzioni pubblicitarie».

1.512

VIMERCATI, VITA

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», sopprimere il comma 6.

1.513

VITA, VIMERCATI

Id. em. 1.512

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», sopprimere il comma 6.

1.514

VIMERCATI, VITA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 6, sopprimere le parole: «da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o».

1.515

CASSON

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 6, dopo le parole: «di rilievo penale», inserire le seguenti: «, non siano palesemente false e corrispondano quantitativamente alla parte ritenuta lesiva».

1.209

D'ALIA, SERRA (*)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 6, sopprimere le parole: «senza commento».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.210

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 8 ivi richiamato, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati», con le seguenti: «su un quotidiano a tiratura locale o nazionale indicato».

1.210 (testo 2)

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI, MUGNAI (*), CALIENDO (*)

Approvato

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 8 ivi richiamato, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati», con le seguenti: «su non più di due quotidiani a tiratura locale o nazionale indicati».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.211

D'ALIA, SERRA, GUSTAVINO

Respinto (*)

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», al comma 6, sostituire le parole: «a tiratura nazionale indicati dalla medesima persona» con le seguenti: «indicati dalla medesima persona e individuati sulla base della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione di cui al primo periodo».

(*) Ritirato dai proponenti, fatto proprio dal senatore Mura.

1.516

CASSON

V. testo 2

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», al comma 7, dopo le parole: «dai medesimi commi», inserire le seguenti: «e al comma 4».

1.516 (testo 2)

CASSON, MUGNAI (*), CALIENDO (*)

Approvato

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», al comma 7, sostituire le parole: «dai medesimi commi», con le seguenti: «dai precedenti commi».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.212

MALAN

Respinto

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 8 ivi richiamato, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato o violazione di norme o che sia prospettato come prova della scarsa dignità della persona.».

1.401

BRUNO, RUTELLI (*)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In caso di rettifica a notizia pubblicata in un archivio digitale di un quotidiano o di un periodico, accessibile dal pubblico tramite reti di comunicazioni elettronica, l'interessato, fermi restando i diritti e le facoltà attribuite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può chiedere l'integrazione o l'aggiornamento della notizia che lo riguarda. Il gestore dell'archivio è tenuto a predisporre un sistema idoneo a segnalare con evi-

denza e facilità a chi accede alla notizia originaria l'esistenza della integrazione o dell'aggiornamento».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Palma, Allegrini, Mugnai e Caliendo.

1.401 (testo 2)

BRUNO, RUTELLI, PALMA, ALLEGRINI, MUGNAI, CALIENDO

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In caso di rettifica a notizia pubblicata in un archivio digitale di un prodotto editoriale, accessibile dal pubblico tramite reti di comunicazioni elettronica, l'interessato, fermi restando i diritti e le facoltà attribuite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può chiedere l'integrazione o l'aggiornamento della notizia che lo riguarda. Il gestore dell'archivio è tenuto a predisporre un sistema idoneo a segnalare con evidenza e facilità a chi accede alla notizia originaria l'esistenza della integrazione o dell'aggiornamento».

1.517

D'AMBROSIO, MUGNAI (*), CALIENDO (*)

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: «per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari» con le seguenti: «per le determinazioni di competenza».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.213

MALAN

Ritirato

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 8 ivi richiamato, sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. In caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al comma 8, il giudice ordina nuova nuovamente la pubblicazione e applica una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 25.000, e comunque non inferiore a dieci volte il prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata

sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità. Nel caso di ulteriore inottemperanza la sanzione amministrativa è ogni volta raddoppiata.».

1.214

MURA, MAZZATORTA, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», comma 12, sostituire le parole: «15.000 a euro 25.000» con le seguenti parole: «30.000 a euro 100.000».

1.215

MALAN

Ritirato

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 8 ivi richiamato, al comma 12, sostituire le parole: «da euro 15.000 a euro 25.000» con le seguenti: «da euro 5.000 a euro 25.000, e comunque non inferiore al triplo del prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità della persona offesa».

1.216

D'ALIA, SERRA (*)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», aggiungere, infine, il seguente comma:

«12-bis. La pubblicazione della rettifica, secondo quanto previsto nei commi da 2 a 6, estingue il reato».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1. 217 (testo 2)

LI GOTTI, PARDI, MUGNAI (*), CALIENDO (*)

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», nel comma 1, sostituire le parole: «, compresi quelli diffusi in via telematica» con le seguenti: «comprese le relative edizioni telematiche.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.218

D'ALIA, SERRA, GUSTAVINO

Respinto (*)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», comma 1, dopo le parole: «pubblicazione della sentenza» inserire le seguenti: «integralmente o per estratto».

(*) Ritirato dai proponenti, fatto proprio dal senatore Mura.

1.219

D'ALIA, SERRA, GUSTAVINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», al comma 1, sopprimere le parole: «La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta».

1.518

VITA, FINOCCHIARO, MUGNAI (*), CALIENDO (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», sopprimere il comma 2.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.220

BALBONI, MUGNAI (*), CALIENDO (*)

Id. em. 1.518

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», sopprimere il comma 2.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.519

VIMERCATI, VITA, MUGNAI (*), CALIENDO (*)

Id. em. 1.518

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», sopprimere il comma 2.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.520

I RELATORI

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», al comma 2, sopprimere le parole: «, della riparazione pecuniaria».

1.221

MUGNAI, CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, ALLEGRINI, BALBONI, DELOGU, GIOVANARDI, VALENTINO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», al comma 2, sopprimere le parole: «, della riparazione pecuniaria».

1.521

CASSON, ZANDA, VITA, D'AMBROSIO

Respinto (*)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dall'art. 427 del codice di procedura penale, ad una somma in via

equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante».

(*) Ritirato dai proponenti, fatto proprio dal senatore Mura.

1.522

CASSON, ZANDA, VITA, D'AMBROSIO

Respinto (*)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei casi in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno da diffamazione commessa col mezzo della stampa, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui agli art. 91 e 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».

(*) Ritirato dai proponenti, fatto proprio dal senatore Mura.

1.290 (già 3.0.401)

BRUNO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 96 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, inserire il seguente: "Il risarcimento dei danni previsto dal primo comma è pari a non meno del dieci per cento della somma richiesta, a favore del giornalista o della testata giornalistica, nei casi di cause per diffamazione a mezzo stampa"».

1.523

VITA, VIMERCATI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «tiene conto» inserire le seguenti: «delle dimensioni dell'azienda editoriale.»

1.600

MALAN

Respinto

Al comma 1, lettera d), nell'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, aggiungere le seguenti: "che non può essere inferiore a 5.000 euro o a dieci volte il prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità della persona offesa, con riduzione della metà in caso di pubblicazione della rettifica nel rispetto dell'articolo 8"».

1.524

VITA

Ritirato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1 sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 100.000» con le seguenti: «da euro 1000 ad euro 5000».

1.525

VITA

Ritirato

Al comma 1 lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 1, sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 100.000» con le seguenti «da euro 3.000 ad euro 30.000».

1.526

MAGISTRELLI

Le parole da: «Al comma» a: «seguenti» respinte; seconda parte preclusa (*)

Al comma 1 lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 1, sostituire le parole: «da euro 5.000» con le seguenti «da euro 30.000».

(*) Ritirato dal proponente, fatto proprio dal senatore Mura.

1.527

MAGISTRELLI

Precluso

Al comma 1 lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 1, sostituire le parole: «da euro 5.000 » con le seguenti: «da euro 25.000».

1.222

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI

Respinto

Al comma 1, lettera e), articolo 13 ivi richiamato, comma 1, sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «30.000».

1.223

BALBONI, MUGNAI (*), CALIENDO (*)

Accantonato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «ad euro 100.000» con le seguenti: «ad euro 50.000».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.224

D'ALIA, MUGNAI (*), CALIENDO (*)

Accantonato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «ad euro 100.000» con le seguenti: «ad euro 50.000».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.528

D'AMBROSIO, MUGNAI (*), CALIENDO (*)

Accantonato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «ad euro 100.000» con le seguenti: «ad euro 50.000».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.529

VITA, CASSON, MUGNAI (*), CALIENDO (*)

Accantonato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «ad euro 100.000» con le seguenti: «ad euro 50.000».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012 (3535)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.

Art. 2.

Approvato*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione previste dall'Accordo di cui alla presente legge, valutati in euro 94.120 a decorrere dall'anno 2012, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.500 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione previste dall'Accordo di cui alla presente legge il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012 (3455)ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012.

Art. 2.

Approvato*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Relazione orale del senatore Cabras sul disegno di legge n. 3455

Il disegno di legge al nostro esame, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, reca la ratifica dell'accordo del gennaio di quest'anno per promuovere lo sviluppo di un partenariato di lungo periodo tra l'Italia e l'Afghanistan, nel quadro della futura *Enduring Partnership* con l'Alleanza atlantica e dell'accordo di cooperazione con l'Unione europea.

L'intesa rappresenta una cornice unitaria entro la quale ricondurre i vari filoni di collaborazione italo-afgana attualmente esistenti o da rafforzare: dal dialogo politico alla difesa, alla sicurezza, alla cooperazione allo sviluppo, alla collaborazione economica, alla lotta alla produzione e traffico di narcotici, agli aspetti culturali.

Si tratta evidentemente di un trattato di ampio respiro che si inquadra nell'ambito dell'intervento di pace in Afghanistan e che tende al progressivo passaggio dalla fase militare alla creazione di condizioni di stabilità e sicurezza che consentano uno sviluppo sostenibile autonomo. Tale processo si sta svolgendo con grande difficoltà e con lenti progressi; peraltro l'impegno dell'Italia è sempre stato nel senso della valorizzazione del canale della ricostruzione civile e dell'*Institution Building*, a tutela dei diritti umani e dell'autonomia della società civile afgana.

Nei contenuti, l'articolo 1 auspica il rafforzamento della presenza diplomatica e civile del nostro Paese ad Herat e richiama il ruolo chiave svolto dalla cooperazione regionale per la stabilità e lo sviluppo dell'Afghanistan, definendo al contempo i settori prioritari sui quali si concentrerà la cooperazione italiana.

L'articolo 2 è focalizzato sull'impegno italiano per lo sviluppo dell'Afghanistan che si concentra soprattutto sulla promozione del buon governo, sul rispetto dei diritti umani, sulla partecipazione delle donne alla vita politica e sociale, sulla lotta al traffico di stupefacenti, sul contrasto alla corruzione e all'illegalità. L'articolo fa riferimento ad un importo di 570 milioni di euro che rappresenta tuttavia – come precisato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge in prima lettura – una mera indicazione della dimensione complessiva dell'impegno italiano a favore della ricostruzione e dello sviluppo dell'Afghanistan, attraverso finanziamenti già deliberati. Anche il citato credito d'aiuto di 150 milioni verrà finanziato attraverso lo strumento del Fondo rotativo acceso presso l'Artigiancassa ai sensi della legge sulla cooperazione allo sviluppo.

Il Governo afgano s'impegna correlativamente ad una trasparente allocazione delle risorse finanziarie internazionali e ad una gestione responsabile. Per garantire il monitoraggio di questi impegni bilaterali si prevede

lo svolgimento di consultazioni annuali tra il Ministero delle finanze di Kabul ed il Ministero degli esteri italiano.

L'articolo 3, dedicato alle questioni strategico-militari, rimarca l'importanza di un sostegno duraturo da parte internazionale alla sicurezza in Afghanistan, e sancisce l'impegno italiano verso le Forze nazionali di sicurezza afgane, che si attuerà attraverso il canale ISAF ed EUPOL, nei settori della formazione e dell'addestramento.

L'articolo 4 definisce l'accordo tra le parti dedicato al contrasto alla coltivazione, produzione, lavorazione, traffico e consumo di stupefacenti e alla cooperazione di polizia.

Esso rinvia all'accordo di settore, firmato a Roma il 2 giugno scorso (oggetto di uno specifico disegno di legge in fase di concerto interministeriale) e richiama l'esigenza di una stretta collaborazione anche con l'Ufficio delle Nazioni Unite per la lotta al crimine ed agli stupefacenti.

L'articolo 5 disciplina la cooperazione economica, onde promuovere scambi di esperienze e di formazione basate sul modello italiano del distretto industriale e delle piccole e medie imprese, richiamando lo specifico Memorandum d'intesa italo-afgano del 12 aprile 2011, già entrato in vigore e valido per cinque anni.

L'articolo 6 impegna le Parti a sviluppare la cooperazione in materia di cultura e mezzi d'informazione, richiamando contestualmente l'impegno italiano – previa disponibilità di fondi – ad erogare 200 mensilità di borse di studio per corsi di formazione in Italia di studenti afgani. Si tratta di un aspetto rilevante nella prospettiva di progresso del Paese, dando importanti opportunità agli studenti afgani.

L'articolo 7, che contiene le disposizioni finali e di attuazione dell'Accordo, prevede la creazione di una Commissione congiunta presieduta dai due Ministri degli esteri, le cui riunioni si terranno su base annuale.

Stante la sua natura politica e programmatica, l'Accordo in oggetto, come specificato nella relazione tecnica, non produce impegni diretti per le amministrazioni pubbliche coinvolte né è fonte di ulteriori oneri per la finanza pubblica. Esso infatti costituisce esclusivamente la cornice giuridica entro la quale si inseriranno gli impegni bilaterali di medio e lungo periodo tra i due Paesi, nell'arco del più ampio sforzo internazionale per favorire la transizione afgana.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 3491. Em. 1.201 (testo 2), Li Gotti e altri	232	231	012	179	040	116	APPR.
002	Nom.	DDL n. 3491. Em. 1.202, Mura e altri	231	230	018	037	175	116	RESP.
003	Nom.	DDL n. 3491. Em. 1.506, Mura	180	177	069	011	097	089	RESP.
004	Nom.	DDL n. 3491. Em. 1.206, Mazzatorta	240	239	006	031	202	120	RESP.
005	Nom.	DDL n. 3491. Em. 1.207, Mugnai e altri	235	233	004	203	026	117	APPR.
006	Nom.	DDL n. 3491. Emm. 1.512 e 1.513, Vimercati e Vita; Vita e Vimercati	243	242	008	086	148	122	RESP.
007	Nom.	DDL n. 3491. Em. 1.211, Mura	247	246	012	050	184	124	RESP.
008	Nom.	DDL n. 3491. Em. 1.516 (testo 2), Casson e altri	241	240	005	230	005	121	APPR.
009	Nom.	DDL n. 3491. Em. 1.212, Malan	243	242	009	103	130	122	RESP.
010	Nom.	DDL n. 3491. Em. 1.401 (testo 2), Bruno e altri	245	244	003	239	002	123	APPR.
011	Nom.	DDL n. 3491. Em. 1.214, Mura e altri	236	235	010	050	175	118	RESP.
012	Nom.	DDL n. 3491. Em. 1.218, Mura	243	241	007	056	178	121	RESP.

- Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0821

del 25/10/2012 8.32.42

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 3491. Em. 1.219, D'Alia e altri	243	242	007	046	189	122	RESP.
014	Nom.	DDL n. 3491. Emm. 1.518, 1.220 e 1.519, Vita e altri; Balboni e altri; Vimercati e altri	241	240	009	119	112	121	RESP.
015	Nom.	DDL n. 3491. Em. 1.521, Mura	231	228	011	024	193	115	RESP.
016	Nom.	DDL n. 3491. Em. 1.522, Mura	231	230	005	032	193	116	RESP.
017	Nom.	DDL n. 3491. Prima parte em. 1.526, Mura	233	230	004	023	203	116	RESP.
018	Nom.	DDL n. 3491. Em. 1.222, Li Gotti e altri	231	229	005	011	213	115	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0821 del 25/10/2012 Pagina 2

Totale votazioni 18

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000018																	
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018
BOSCKETTO GABRIELE																		
BOSONE DANIELE	F	C	A	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
BRICOLO FEDERICO	C	F	A		C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
BRUNO FRANCO	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	A	F	C	C
BUBBICO FILIPPO	F	C		C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
BUGNANO PATRIZIA																		
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
BUTTI ALESSIO	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CABRAS ANTONELLO	F	C		C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
CAFORIO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAGNIN LUCIANO	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
CALABRO' RAFFAELE	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
CALDEROLI ROBERTO	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
CALIENDO GIACOMO	F	C	C	C	F		C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
CALIGIURI BATTISTA	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CAMBER GIULIO	F	F	A	A	F	C	A	F	A	F	C	C	C	C			A	C
CARDIELLO FRANCO	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C
CARLINO GIULIANA	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F
CARLONI ANNA MARIA	F	C		C	F	F	C								C	C	C	C
CAROFILIO GIOVANNI																		
CARRARA VALERIO	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	C	C		C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO																		
CASSON FELICE	F	C	R	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	R	A	R	R
CASTELLI ROBERTO					C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
CASTIGLIONE MARIA GIUSEPPA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	F	A	A	A	F	C	A	F	A	F	A	C	A	A	C	C	C	C
CECCANTI STEFANO	F	C	A	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
CENTARO ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CERUTI MAURO	F	C		C	F		C			F		C	C					C
CHIAROMONTE FRANCA	F	C		C	F	F	C	F		F	C	F	C	F		C	C	C
CHITI VANNINO	F	C	C	C		F	C	F	C	F	C	C	C	F	P	P	P	P
CHIURAZZI CARLO	F	C		C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	F	A	C			C	C	F	C	F		C						
CICOLANI ANGELO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COLOMBO EMILIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COMPAGNA LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CONTI RICCARDO				C	F	C	C	F	F	F				C			C	C
CONTINI BARBARA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CORONELLA GENNARO	F	C	C	C		C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	C
COSENTINO LIONELLO	F	C	A	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	C

Seduta N. 0821 del 25/10/2012 Pagina 3

Totale votazioni 18

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000018																	
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018
CRISAFULLI VLADIMIRO																		
CURSI CESARE	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C		C	C	C	C			
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ALIA GIANPIERO																		
D'AMBROSIO GERARDO	F	C		C	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DAVICO MICHELINO	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
DE ANGELIS CANDIDO	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C
DE ECCHER CRISTANO	A	C	A	C	F	C	C	A	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C
DE FEO DIANA	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
DE GREGORIO SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE LILLO STEFANO	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C		C	C
DE LUCA CRISTINA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	A	C	C	C
DE LUCA VINCENZO	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F				F	C	C	C	C
DE SENA LUIGI	F	C		C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
DE TONI GIANPIERO	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F
DEL PENNINO ANTONIO	A	A	A	A		A	A	A	A	F	A	A	A	A	C	C	A	A
DEL VECCHIO MAURO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELLA MONICA SILVIA	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
DELLA SETA ROBERTO																		
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C
DELOGU MARIANO																		
DI GIACOMO ULISSE	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	C		C		F				F	C	C	C	F	C	C	C	C
DI NARDO ANIELLO	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F
DI STEFANO FABRIZIO	F	A	A	C	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
DIGILIO EGIDIO	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C		F
DINI LAMBERTO																		
DIVINA SERGIO	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
DONAGGIO CECILIA										F	C	C	C	F	C	C	C	C
D'UBALDO LUCIO	F	C		C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
ESPOSITO GIUSEPPE	F	C	A	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
FANTETTI RAFFAELE	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	F				
FASANO VINCENZO	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	C	C	C	C
FERRANTE FRANCESCO	F	C		C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
FERRARA MARIO	C			C	F	C	C	F	F	F	C	R	C	C	C	C	C	C
FILIPPI ALBERTO	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C				
FILIPPI MARCO	F	C	A	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
FINOCCHIARO ANNA	F	C		C	F		C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
FIORONI ANNA RITA	F	C		C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE																		
FISTAROL MAURIZIO	F	A	A	C	F	C	F	F	C	F	A	F	F	C	C	C	C	C

Seduta N. 0821 del 25/10/2012 Pagina 4

Totale votazioni 18

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000018																	
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018
FLERES SALVO	M	M	M	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C				
FLUTTERO ANDREA	F	A	A	C	F	C	C	F	F	F	C	F	C	C			C	
FOLLINI MARCO	F	C	A	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
FONTANA CINZIA MARIA	F	C	A	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	A	C	C	C	C
FOSSON ANTONIO	A	A	A	F	F	A	F	F	A	F	A	F	F	C	C	C	C	C
FRANCO PAOLO	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
FRANCO VITTORIA	F	C		C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
GALIOTO VINCENZO						C	A	F	C	F	C	F	F	F		C	C	C
GALLO COSIMO	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	F	A	A	C	F	C	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C
GALPERTI GUIDO	F	C	A	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	C		C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
GARAVAGLIA MASSIMO	C	F	A	F		C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
GARRAFFA COSTANTINO																		
GASPARRI MAURIZIO	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C
GERMONTANI MARIA IDA	C	F	A	C	C	C	F	F	F	F				F	C	F	C	C
GHEDINI RITA	F	C		C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
GHIGO ENZO GIORGIO	F	C	C	C	F	C	C	F	F					C	C	C	C	C
GIAI MIRELLA																		
GIAMBRONE FABIO																		
GIARETTA PAOLO		C		C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F				C
GIORDANO BASILIO	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	F		C	C	F	C	C								C	C	C	
GIULIANO PASQUALE	F	C	A	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GRAMAZIO DOMENICO	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GRANAIOLA MANUELA	F	C	A	C	F	F	C	F	C		C	C	C		C	C	C	
GRILLO LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GUSTAVINO CLAUDIO	F	C	C	C	F	C	A	F	C	F	C	F	F	F	C	C	C	C
ICHINO PIETRO	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	C		C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
IZZO COSIMO	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C
LADU SILVESTRO	F	C	C	C	F	C	C	F	F									
LANNUTTI ELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LATORRE NICOLA	F	C		C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
LATRONICO COSIMO	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
LAURO RAFFAELE	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C	C
LEDDI MARIA	F	C	A	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	A	C	C	C	C
LEGNINI GIOVANNI	F	C		C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
LENNA VANNI	C	C	F	C	F		F	F	F	F	F	F	F		C	C	C	C
LEONI GIUSEPPE	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
LEVI MONTALCINI RITA																		
LI GOTTI LUIGI	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F

Seduta N. 0821 del 25/10/2012 Pagina 5

Totale votazioni 18

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000018																	
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	A	C	C	C
LIVI BACCI MASSIMO	F	C	A	C	F	F	C	F	C	F		C	C	F	C	C	C	C
LONGO PIERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LUMIA GIUSEPPE																		
LUSI LUIGI																		
MAGISTRELLI MARINA	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
MALAN LUCIO	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C	A	C	C	C	C	C	C
MANTICA ALFREDO	F	A	C	C	F	C	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C
MANTOVANI MARIO	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
MARAVENTANO ANGELA	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
MARZENARO PIETRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARCUCCI ANDREA	F	C	A	C	F	F	C	F	C	F	C	A	A	C	C	C	C	C
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	C		C	F			F	C	F	C	C	C	F		C	C	C
MARINI FRANCO			A	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C		
MARINO IGNAZIO ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARINO MAURO MARIA	C	C	A	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
MARITATI ALBERTO	F	C		C	F	F	C	F	C	F		C	C	F	C	C	C	C
MASCITELLI ALFONSO	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F
MATTEOLI ALTERO	F		C	C		C								C				
MAURO ROSA ANGELA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
MAZZARACCHIO SALVATORE	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZATORTA SANDRO	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
MAZZUCONI DANIELA	F	C		C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	F	A	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C		F	C	C
MERCATALI VIDMER	F	C		C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
MESSINA ALFREDO	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C
MICHELONI CLAUDIO	F	C		C	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
MILANA RICCARDO	F	C	C	C	F	C	A	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C
MILONE GIUSEPPE	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	A	C	C	C
MOLINARI CLAUDIO																		
MONACO FRANCESCO	F	C		C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
MONGIELLO COLOMBA	F	C		C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
MONTANI ENRICO	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORANDO ENRICO	F	C	C	C	A	F	C		C		C	C	C	F	C	C	C	C
MORRA CARMELO	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C
MORRI FABRIZIO	F	C		C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F		C	C	C
MUGNAI FRANCO	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
MURA ROBERTO	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
MUSI ADRIANO	F	C		C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
MUSSO ENRICO	F	C	C	C	F	C	A	F	C	F	C	F	F	F	C	A	C	C
NANIA DOMENICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
NEGRI MAGDA	F	C	F		F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
NEROZZI PAOLO	F	C		C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	R	C	C	C

Seduta N. 0821 del 25/10/2012 Pagina 6

Totale votazioni 18

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000018																	
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018
NESPOLI VINCENZO	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F		C	C	C	C
NESSA PASQUALE	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C
OLIVA VINCENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ORSI FRANCO				C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C
PALMIZIO ELIO MASSIMO	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PAPANIA ANTONINO																		
PARAVIA ANTONIO	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PARDI FRANCESCO	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F
PASSONI ACHILLE	F	C		C	F	F	C	F	C	F		C	C	F	C	C	C	C
PASTORE ANDREA	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C		C	C	C	C
PEDICA STEFANO	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F
PEGORER CARLO	F	C		C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERTOLDI FLAVIO	F	C	A	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
PETERLINI OSKAR	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	C	C
PICCONI LORENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PICCONE FILIPPO																		
PICHETTO FRATIN GILBERTO	F	C	A	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	C		C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
PINOTTI ROBERTA	F	C		C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
PINZGER MANFRED	A	A	A	F	F	A	F	F	A	F	A	F	F	C	C	C	C	C
PISANU BEPPE				C	F	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
PISCITELLI SALVATORE																		
PISTORIO GIOVANNI																		
PITTONI MARIO	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
POLI BORTONE ADRIANA						C	F	F	F	F	F	F	F	C			C	C
PONTONE FRANCESCO	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C
PORETTI DONATELLA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A
POSSA GUIDO	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C
PROCACCI GIOVANNI	F	C		C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C		C
QUAGLIARIELLO GAETANO				C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
RAMPONI LUIGI	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
RANDAZZO NINO																		
RANUCCI RAFFAELE	F	C	A	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C		C	C
RIZZI FABIO	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
RIZZOTTI MARIA	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C
ROILO GIORGIO	F	C		C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
ROSSI NICOLA	F	C	A	C			C	F		F		C	C		C			C
ROSSI PAOLO	F	C	A	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
RUSCONI ANTONIO	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
RUSSO GIACINTO						C	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	C	C
RUTELLI FRANCESCO	A	A	F		F	C	F	F	F	F	F	C	A	A	A	F	C	C

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amoruso, Belisario, Bettamio, Bornacin, Caselli, Castiglione, Centaro, Ciampi, Cicolani, Colombo, Cutrufo, D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, Dell'Utri, Filippi Alberto, Fleres, Grillo, Longo, Mantovani, Nania, Oliva, Pera, Piccioni e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Tomaselli, per attività della 4ª Commissione permanente; Marino Ignazio Roberto Maria, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale; De Gregorio e Lannutti, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Caforio, Compagna e Del Vecchio, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Marcenaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Contini, per attività dell'Unione interparlamentare; Perduca per partecipare ad un'iniziativa internazionale.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Stradiotto Marco

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento (3543) (presentato in data 24/10/2012).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 4ª Commissione permanente Difesa in data 25/10/2012 il senatore Esposito Giuseppe ed altri hanno presentato la relazione 3271-A sul disegno di legge:

«Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale» (3271).

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 18 al 24 ottobre 2012)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 185

ANTEZZA, MONGIELLO: sugli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4-07989) (risp. FERRARA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

- ARMATO ed altri: su iniziative per il rilancio del settore turistico (4-07456) (risp. GNUDI, *ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport*)
- CAMBER: sulla chiusura di alcune sedi periferiche della DIA (4-06363) (risp. DE STEFANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- CECCANTI: sulla ricostituzione del Comitato per la difesa civile non armata e non violenta (4-08402) (risp. RICCARDI, *ministro per la cooperazioni internazionale e l'integrazione*)
- COSTA: sugli esiti di un concorso per reclutamento di carabinieri (4-08273) (risp. DI PAOLA, *ministro della difesa*)
- DELLA SETA: su presunti atti di nonnismo verificatisi nella caserma del Nucleo operativo centrale di sicurezza (Nocs) di Spinaceto (Roma) (4-05881) (risp. DE STEFANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- FERRANTE ed altri: sulla presenza nel mar Adriatico di ordigni bellici a seguito del conflitto militare in Kosovo (4-05100) (risp. DI PAOLA, *ministro della difesa*)
- GRAMAZIO: sull'incidente avvenuto nelle acque territoriali indiane che ha coinvolto due fucilieri della marina (4-07057) (risp. DI PAOLA, *ministro della difesa*)
sulla detenzione di due fucilieri della marina in India (4-07166) (risp. DI PAOLA, *ministro della difesa*)
- LI GOTTI ed altri: sulle immunità spettanti ai militari italiani impegnati in missioni internazionali (4-07011) (risp. DI PAOLA, *ministro della difesa*)
- PEDICA, BELISARIO: sulla chiusura di alcune sedi periferiche della DIA (4-08171) (risp. DE STEFANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- POLI BORTONE: sull'esito di un concorso per reclutamento di carabinieri (4-08218) (risp. DI PAOLA, *ministro della difesa*)

Mozioni

BUTTI, VALLI, MONTANI, RIZZI, ROSSI Paolo, TOMASSINI, ZANETTA, GALLONE. – Il Senato,

premessi che:

sono più di 50.000 gli italiani, di cui la maggior parte provenienti dalle province di Varese (circa 26.000), Como (circa 20.000) e Verbano-Cusio-Ossola (circa 5.000) che ogni giorno varcano la frontiera per recarsi a lavorare in Svizzera e che costituiscono una risorsa fondamentale per l'economia dei cantoni Ticino, Vallese e Grigioni;

nel momento in cui l'economia svizzera è florida aumenta la richiesta di lavoratori frontalieri italiani, ma nei periodi di crisi sono i primi soggetti che perdono il posto di lavoro e risultano meno tutelati, in quanto non possono usufruire degli ammortizzatori sociali vigenti in Svizzera;

la presenza di un così consistente numero di frontalieri ha indotto l'Italia e la Confederazione elvetica a stipulare numerosi accordi bilaterali per regolare varie questioni riguardanti, tra l'altro, la previdenza sociale, l'imposizione fiscale, l'indennità di disoccupazione;

considerato che:

il diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i frontalieri italiani che perdono il lavoro in Svizzera è disciplinato dalla legge 5 giugno 1997, n. 147, che stabilisce che sia l'Italia a farsi carico del pagamento dell'indennità di disoccupazione, in base a quanto previsto dall'accordo bilaterale del 1978;

nello specifico, i lavoratori frontalieri sono assoggettati ad una tenuta mensile sul salario ricevuto in Svizzera che viene poi, in parte, trasferita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), su una contabilità separata, destinata al pagamento dell'indennità di disoccupazione;

una disposizione contenuta negli accordi bilaterali tra Svizzera e Unione europea in materia di libera circolazione delle persone e coordinamento delle assicurazioni sociali ha previsto che, a partire dal 1° giugno 2009, la Svizzera non è più tenuta a versare all'Italia i contributi per la disoccupazione, anche se tali contributi continueranno ad essere trattenuti ai frontalieri sulla busta paga svizzera;

anche dopo l'interruzione del trasferimento dei versamenti da parte della Svizzera, le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori frontalieri continueranno ad essere garantite in Italia ai sensi della legge n. 147 del 1997, che stabilisce il pagamento dell'indennità speciale di disoccupazione fino all'esaurimento del fondo giacente nella gestione separata dell'Inps che, nel 2011, ammontava a circa 300 milioni di euro;

la legge n. 147 del 1997 è pienamente vigente ed è oggetto di modifiche migliorative in sede parlamentare. Presso la 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato è attualmente in discussione, in seconda lettura, un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati che modifica la legge n. 147 del 1997 (Atto Senato 3180); il provvedimento mira a salvaguardare la contabilità separata istituita presso l'Inps vincolandola all'utilizzo esclusivo del pagamento dell'indennità speciale di disoccupazione per i frontalieri; inoltre il testo mira a migliorare i trattamenti di disoccupazione, elevando la durata dell'erogazione dell'indennità a 18 mesi per i lavoratori di età compresa tra i 50 e i 55 anni e a 24 mesi per chi ha compiuto più di 55 anni;

tenuto conto che:

nei rapporti tra Italia e Svizzera, Paese membro dello Spazio economico europeo, attualmente si applicano i regolamenti comunitari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e la disciplina delle indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri è contenuta nell'articolo 65 e seguenti del regolamento (CE) n. 883/2004. Al paragrafo 5 di detto articolo viene previsto che il disoccupato, già frontaliere, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato di residenza e che le stesse devono essere corrisposte dall'istituzione competente di tale Stato come se, nel corso della sua ultima attività lavorativa, il lavoratore fosse stato soggetto alla legislazione dello Stato di residenza;

il lavoratore deve, quindi, soddisfare le condizioni richieste dalla legislazione del Paese di residenza per conseguire il diritto alle prestazioni di disoccupazione;

per accertare se tali condizioni siano soddisfatte, l'istituzione del Paese di residenza tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Paese, considerandoli come periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata a prescindere dalla circostanza che l'interessato risulti già assicurato nel quadro di tale legislazione;

quanto al rimborso tra istituzioni previdenziali, esso è finalizzato ad una più equa ripartizione degli oneri tra lo Stato di residenza che, pur non avendo incassato contributi, è tenuto ad erogare le prestazioni, e lo Stato di ultima occupazione che, pur avendo incassato i contributi, non eroga le relative prestazioni. In assenza di accordi in deroga, previsti dall'articolo 65 del medesimo regolamento, l'istituzione dello Stato di residenza (l'Italia) chiede il rimborso delle prestazioni per disoccupazione all'istituzione dello Stato alla cui legislazione l'interessato era stato da ultimo soggetto in relazione all'attività lavorativa svolta (la Svizzera);

gli uffici territoriali dell'Inps operanti nelle province di confine con la Svizzera a partire dal mese di settembre hanno sospeso ai lavoratori frontalieri disoccupati l'erogazione dell'indennità speciale di disoccupazione, che è stata sostituita con la disoccupazione ordinaria;

tali misure adottate provvisoriamente dall'Inps, in contrasto con quanto previsto dalla legge n. 147 del 1997, penalizzano fortemente i lavoratori frontalieri la cui indennità di disoccupazione subisce una decurtazione del 20-25 per cento e una riduzione del periodo di applicazione da 12 a 8 mesi; in più l'Italia perde un trimestre di sussidio dalla Svizzera in contrasto agli accordi esistenti,

impegna il Governo:

1) a valutare la possibilità di assumere ogni utile iniziativa volta a sanare tale inaccettabile penalizzazione dei lavoratori italiani frontalieri che hanno contribuito alla crescita economica delle zone di confine e a ripristinare in favore degli stessi le procedure per il pagamento dell'indennità speciale di disoccupazione;

2) ad adottare opportuni provvedimenti per ripristinare la corretta applicazione della legge n. 147 del 1997, contrastando ogni azione volta a destinare il fondo a gestione separata istituito presso l'Inps per finalità diverse da quelle per le quali è stato creato.

(1-00708)

Interrogazioni

CAFORIO, BELISARIO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che il Lockheed Martin F-35 Lightning II è un caccia multiruolo di 5^a generazione monoposto, a singolo propulsore, che può essere utilizzato per supporto aereo ravvicinato, bombardamento tattico e missioni di superiorità aerea;

considerato che:

la rivista «Analisi Difesa», il 15 ottobre 2012, ha pubblicato un articolo a cura di Silvio Lora Laima dal titolo «F-35: *road map* a ostacoli», contenente un'intervista al Segretario generale della difesa, generale di Squadra aerea Claudio Debertolis;

nell'intervista il generale Debertolis afferma che i 90 cacciabombardieri Lockheed Martin F-35 che l'Italia è intenzionata a comprare costeranno più del doppio rispetto a quanto dichiarato, nel febbraio 2012, dal Direttore generale degli armamenti aeronautici in audizione alla Camera. «Gli 80 milioni di dollari al pezzo dei primi 3 F-35, annunciati in Parlamento» – afferma il Generale Debertolis –, sono «apparsi sin da subito troppo irrealistici», riferendosi quel costo ad «una pianificazione ormai superata dalle vicende del programma» e vertendo sul «solo aereo nudo. Aggiornando i prezzi e aggiungendo tutte le altre voci di spesa, il costo di questi primi JSF italiani in realtà sarà più del doppio»;

sempre nella stessa intervista il generale Debertolis dichiara: «in 11 anni il costo del programma JSF è aumentato ad una media giornaliera di 40 milioni di dollari. L'Italia comincerà ad acquistare la versione STOVL quando – secondo le previsioni del bilancio della Difesa 2013 della Casa Bianca – il costo medio dell'aereo nudo sarà di 137,1 milioni di dollari, per scendere poi a 125,1 nel 2016 e a 118,8 nel 2017»;

considerato altresì che:

se quanto riportato dal generale Debertolis corrispondesse a realtà, il costo di questi velivoli, rispetto a quello stimato in febbraio, sarebbe aumentato del 60 per cento, ossia 40 milioni di euro in più per ogni velivolo che, moltiplicati per 90 – il numero di aerei che il Ministro della difesa è intenzionato ad acquistare – indicano un incremento nella spesa di circa 3 miliardi e mezzo. Il totale della spesa salirebbe quindi a circa 13 miliardi, considerati anche gli strumenti e le dotazioni elettroniche suppletive;

relativamente all'aspetto industriale del programma, il generale Debertolis afferma che l'Impianto Final Assembly and Check Out (FACO), costituito presso la base aerea di Cameri, partirà a regime ridotto, con inevitabili aggravii di costo per lo Stato che ha già investito circa 800 milioni di euro per realizzare la stessa struttura. Anche le prospettive di partecipazione al programma per le altre aziende, *in primis* Finmeccanica, sono variate. Quest'ultima infatti, secondo quanto sostenuto dal Generale, avrebbe ad oggi siglato con gli Stati Uniti contratti di fornitura per soli 650 milioni di dollari, a fronte di un piano iniziale di 13 miliardi di dollari, ossia il 77 per cento dell'impegno finanziario totale nel programma;

nel mese di dicembre 2011 un rapporto del Dipartimento della Difesa Usa ha rivelato che i velivoli in oggetto hanno non pochi difetti di funzionamento quali, ad esempio, il nuovo casco avveniristico che non funziona come dovrebbe, oppure il meccanismo di aggancio di coda che ha fallito tutti gli otto *test* di atterraggio, e che sono state registrate anomale vibrazioni in volo e gravi difficoltà di decollo breve, oltre ad aver

scoperto che gli F-35 non sarebbero così invisibili ai *radar* e ai rilevamenti elettronici come originariamente previsto;

agli interroganti risulta che il *Government Accountability Office* degli Stati Uniti d'America, sempre alla fine del 2011, riguardo agli F-35 ha dichiarato che, dopo oltre nove anni di progettazione e di sviluppo e altri quattro di produzione, il programma Jsf (Joint Strike Fighter, ndr) non ha ancora dimostrato di essere affidabile, rilevando inoltre che i costi previsti dal progetto sono triplicati a fronte di *test* insoddisfacenti;

considerato inoltre che:

nei primi mesi del 2012 il Ministro della difesa, unilateralmente, a quanto risulta agli interroganti senza consultare il Parlamento e senza fornire alcuna motivazione, ha inteso disdire l'acquisto di 41 unità di F-35, confermando, al contempo, l'impegno e l'intenzione dell'Italia ad acquistarne 90;

altri Paesi, come ad esempio la Gran Bretagna, la Norvegia, l'Olanda, la Danimarca e gli stessi Stati Uniti, coinvolti nel costosissimo progetto F-35, hanno sollevato dubbi e rivisto la propria partecipazione;

una eventuale uscita dell'Italia dal programma dei cacciabombardieri d'attacco Joint Strike Fighter F-35 non comporterebbe oneri ulteriori rispetto a quelli già sostenuti per la fase di sviluppo e quella di preindustrializzazione;

in un momento di crisi economica quale quella attuale, 12 miliardi di euro potrebbero, ad avviso degli interroganti, essere destinati ad interventi di carattere sociale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda rivedere la propria posizione o intenda procedere, nonostante quanto denunciato, all'acquisto di 90 unità di cacciabombardieri;

se concordi nel ritenere, alla luce di quanto denunciato dallo stesso Segretario generale della Difesa Debertolis, che il costo effettivo di questi F-35 sia aumentato eccessivamente e se ritenga che il sistema difesa abbia ancora necessità di introdurre nella propria dotazione questi costosissimi nonché, come riconosciuto dal Dipartimento della difesa americano, difettosi cacciabombardieri.

(3-03126)

CIARRAPICO, SPADONI URBANI, PASTORE, ESPOSITO, PARAVIA, SERAFINI Giancarlo, ALLEGRINI, MILONE, LAURO, COMPAGNA, SANCIU. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il Comune di Filettino (Frosinone), comprensivo della stazione sciistica di campo Staffi, situato nell'alta valle dell'Aniene all'interno del parco dei monti Simbruini, costituisce un'importante località climatica ed ovviamente sciistica;

campo Staffi, con i suoi 1.850 metri rappresenta la stazione sciistica più alta del Lazio, consta di circa 14 chilometri di piste per lo sci

alpino, di numerosi percorsi per lo sci di fondo e di 9 impianti di risalita (attualmente solo 3 impianti fruibili oltre alla manovia);

campo Staffi venne fondata negli anni '60 con due strutture di ricezione alberghiera, una sulle piste e l'altra a 4 chilometri, attualmente non più esistenti. Nel corso degli anni '70, in pieno *boom* economico, vennero edificati numerosi *residences* e ciò aumentò a dismisura la presenza di turisti nel piccolo paese di Filettino, meta di villeggiatura sia estiva che invernale;

quella di Filettino è, quindi, una comunità che vive prevalentemente di turismo, ed in particolare di turismo invernale; tuttavia da circa 10 anni ha dovuto affrontare numerosi problemi per garantire un'offerta turistica invernale pienamente appetibile e ciò a causa della chiusura di 4 dei suoi impianti di risalita per l'impossibilità, per mancanza di fondi, di rinnovarne le strutture;

nel 2001 venne creato un consorzio composto dal Comune di Filettino, dalla Provincia di Frosinone, dall'Ente parco dei monti Simbruini, dalla Comunità montana al fine di gestire gli impianti. Tale società consortile deliberò poi di indire una gara d'appalto per la gestione dei campi sciistici, della durata di 15 anni. Una società privata vinse la gara d'appalto. Ad oggi, il consorzio è in fase di liquidazione ed al momento non è dato conoscere l'entità dei debiti che verranno ripartiti tra gli enti che parteciparono al consorzio, ivi compreso il Comune;

la mancata erogazione di contributi pubblici, stanti gli attuali tagli imposti dal Governo, oltretutto, non consente di determinare garanzie attendibili sull'apertura degli impianti (quantomeno di quelli restanti: a novembre 2012 scadrà la revisione di un altro impianto di risalita, riducendo, nel caso in cui non sarà possibile effettuarla, gli impianti a 3), precludendo in tal modo la possibilità di porre in essere qualsiasi iniziativa pubblicitaria, impedendo qualsivoglia investimento sul territorio, incidendo irrimediabilmente sull'economia dell'intero comprensorio (che consta di 550 abitanti residenti ma di circa 5.800 seconde case, mete di alloggi-vacanze) oltre che sulla politica occupazionale e sull'immagine della nota località ciociara, anche considerando che tale stazione sciistica non può essere competitiva rispetto ad esempio alle vicine stazioni abruzzesi (Filettino è l'ultimo comune della provincia di Frosinone e confina direttamente con Capistrello in provincia de L'Aquila), come Roccaraso ed Ovindoli, che sono già pienamente efficienti;

in ogni caso, la grave situazione in cui versa la stazione sciistica di campo Staffi ha determinato una consistente perdita di qualità dell'intero sistema economico di Filettino, ed anche dei comuni limitrofi che inevitabilmente godono dei benefici determinati dalle presenze turistiche, come l'impovertimento delle strutture alberghiere ivi presenti nonché di tutte le attività commerciali che, nel corso degli anni, hanno potuto fare affidamento su un determinato flusso turistico, venuto gradualmente a scemare. Ma la mancanza dell'erogazione di fondi e finanziamenti, nonché di vere iniziative tese a salvaguardare il mantenimento della stazione sciistica, da parte del Governo, incide, oltre che sulla qualità dell'offerta turistica, an-

che e soprattutto sul futuro lavorativo di tutti gli operatori interessati a campo Staffi, trovandosi tutti in un contesto economico difficile e disagiato determinato anche dalla posizione geografica (si pensi che l'ospedale più vicino è raggiungibile non prima di 45 minuti in automobile), reso ancora più grave dalla crisi che sta attanagliando l'intero Paese,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Governo intenda adottare per dare un contributo significativo al rilancio del turismo invernale di campo Staffi di Filettino.

(3-03127)

FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

con nota del 27 settembre 2012 l'Anas SpA ha comunicato a 23 dipendenti assegnati presso l'Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali l'estinzione del loro rapporto di lavoro a far data dal 30 settembre 2012;

tale comunicazione è pervenuta al culmine del processo di riorganizzazione dell'attività di vigilanza sul settore autostradale italiano, nonostante le ripetute rassicurazioni della Direzione generale di Anas in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali;

in questo momento l'ex Ispettorato è passato sotto il Ministero ma le sue attività sono totalmente paralizzate;

i protagonisti di questa infelice vicenda sono giovani laureati che vantano un brillante *curriculum* ed un elevato profilo professionale ed hanno svolto il proprio lavoro, alle dipendenze di Anas, per almeno 4 anni, con competenza e serietà. Si tratta di 23 giovani, molti dei quali con figli a carico e mutuo da pagare, tutti assunti con contratto a tempo determinato, ma il cui licenziamento ha nei fatti determinato la sostanziale paralisi delle attività di vigilanza svolte dallo Stato sulle società che gestiscono la rete autostradale italiana (Autostrade per l'Italia, gruppo Gavio, eccetera) con potenziali ripercussioni sulla sicurezza autostradale e sulla realizzazione di nuove opere infrastrutturali;

il licenziamento di questi 23 giovani, prevalentemente ingegneri, ha provocato infatti la paralisi totale delle sedi staccate di Milano, Torino, Venezia e Pescara, il cui personale tecnico risulta essere stato totalmente tagliato; anche nella stessa sede centrale di Roma, dove sono stati licenziati 12 dipendenti, l'attività tecnico-giuridica è allo stato attuale completamente ferma;

il personale in servizio risultava insufficiente già prima dei licenziamenti, rispetto alla pianta organica prevista per l'Ispettorato (che contemplava il doppio del personale effettivamente in servizio al momento della trasformazione in struttura tecnica, compresi i dipendenti a tempo determinato);

lo scorso 25 settembre 2012, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo aveva presentato un'interrogazione (3-03069), senza ricevere risposta, ricordando al Ministro in indirizzo che la scadenza del

30 settembre poneva in evidenza la necessità di regolare con urgenza le numerose problematiche che investivano i lavoratori dell'Anas,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno impedito di dare seguito agli adempimenti amministrativi necessari per il trasferimento di competenze attualmente in capo all'Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali all'Agenzia per le infrastrutture stradali;

se la costituzione dell'Agenzia sia ancora un obiettivo del Governo, considerato che, in caso di mancato trasferimento di competenze dall'Ispettorato di vigilanza entro il termine del 30 settembre 2012, è previsto che la stessa sia soppressa a decorrere dal 1° ottobre;

come il Ministro in indirizzo intenda risolvere, nel caso in cui l'Agenzia per le infrastrutture stradali venga soppressa, le problematiche relative al trasferimento presso il Ministero del personale dell'Ispettorato, considerato che la natura contrattuale e privatistica dello stesso ne impedirebbe il trasferimento;

se, a seguito dei recenti interventi di *spending review*, abbia a disposizione (o da quali capitoli di bilancio intenda reperirle) le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal trasferimento del personale dell'Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali;

se non ritenga opportuno, qualora l'Agenzia per le infrastrutture stradali venga soppressa, trasferire il personale e le funzioni dell'Ispettorato all'Autorità dei trasporti, e quali siano, nel dettaglio, le motivazioni che impediscono tale ragionevole soluzione;

se non ritenga opportuno, qualora, al contrario, sia predisposto il trasferimento delle competenze all'Agenzia delle infrastrutture stradali, garantire alla stessa l'assunzione di personale competente e professionalizzato in grado di assolvere a tutti i compiti attribuiti;

quali iniziative intenda adottare per tutelare il personale a tempo determinato assunto da lungo tempo presso l'Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali dell'Anas SpA che rischia di perdere il proprio posto di lavoro non essendone previsto il trasferimento, insieme agli altri dipendenti dell'Ispettorato medesimo, nemmeno con analoga tipologia contrattuale.

(3-03128)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

CORONELLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

tutti i quotidiani nazionali nonché quelli diffusi in Campania (si veda, ad esempio, il «Corriere del Mezzogiorno» – Napoli del 23 ottobre 2012) riportano la notizia di una ordinanza di arresto emessa dal Giudice per le indagini preliminari (GIP) di Napoli su richiesta della competente

Direzione distrettuale antimafia (DDA) nei confronti di 7 persone accusate di disastro ambientale, truffa ai danni dello Stato e falso ideologico. La vicenda è collegata alle attività poste in essere dal Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania nel 2008 e precisamente alla costruzione del sito di «Ferrandelle», circa 60 ettari di terreno ubicati nel Comune di S. Maria La Fossa, dove furono trasferite in poco tempo oltre 500.000 tonnellate di rifiuti provenienti da Napoli e da tutta la regione. Sarebbero agli arresti domiciliari due alti ufficiali dell'Esercito, due geologi, due funzionari del Consorzio unitario di bacino (CUB) e un imprenditore;

in base all'ipotesi accusatoria avanzata dalla DDA, le attività di costruzione e gestione del sito hanno determinato la fuoriuscita del percolato che avrebbe raggiunto la falda acquifera determinando l'irrimediabile inquinamento, «esponendo a pericolo un numero indeterminato di persone» (si veda l'articolo citato). Come risulta da TMNews del 23 ottobre 2012, si legge ancora nel comunicato della DDA che gli indagati, nell'ambito delle rispettive responsabilità e competenze, hanno intenzionalmente ignorato la presenza di una falda acquifera superficiale, procedendo a false attestazioni. E la presenza della falda è stata ignorata sia nella fase della progettazione che in quella di costruzione, consentendo l'utilizzo di un sito del tutto inadeguato, essendo lo stesso ubicato in un'area dove era vietata la realizzazione di impianti di gestione dei rifiuti, essendo il terreno estremamente cedevole;

l'ordinanza del 25 ottobre richiama alla mente le legittime proteste che le comunità locali e gli agricoltori del territorio ebbero a fare nel 2008 proprio per scongiurare la costruzione del sito in una zona dove insistono aziende zootecniche e dove il terreno argilloso non consentiva la costruzione delle piazzole. Purtroppo, furono ignorati e presi a manganellate dallo Stato. Oggi, tra le comunità, serpeggia l'indignazione nei confronti delle Istituzioni ma anche l'allarme per la salute pubblica;

attualmente, dal 1° marzo 2012, il sito è gestito dalla società provinciale GISEC che sta procedendo al graduale svuotamento delle piazzole con smaltimento nell'unica discarica provinciale, quella di «Marruzzella», nel Comune di San Tammato, ubicata a circa 100 metri in linea d'aria dal sito di «Ferrandelle», la quale a seguito di ciò si va rapidamente esaurendo;

attualmente nella Regione Campania si producono 1.400.000 tonnellate di rifiuti annui che vengono così smaltiti: 600.000 tonnellate nel termovalorizzatore di Acerra, nella discarica provinciale a Savignano Irpino capace a soddisfare solo le esigenze di Avellino e provincia, nella discarica «Marruzzella» in provincia di Caserta, in esaurimento, mentre le province di Napoli, Salerno e Benevento procedono allo smaltimento all'estero di 1.400 tonnellate al giorno (370.000 annui), con costi elevatissimi. A ciò va aggiunto che la costruzione del termovalorizzatore di Salerno non inizia, sebbene la gara sia stata espletata da tempo, mentre quello previsto a Napoli è fermo poiché il suo funzionamento viene continuamente messo in discussione dal Sindaco;

questa situazione, se non ci sarà un forte cambio di rotta nella individuazione di nuove discariche e l'avvio concreto degli impianti, proietterà rapidamente la Campania verso una nuova emergenza;

per ritornare alla vicenda giudiziaria del sito di «Ferrandelle», si evidenzia che in un fazzoletto di terreno compreso tra i comuni di San Tammaro e S. Maria La Fossa sono state concentrati, nel tempo, diversi impianti di smaltimento: 3 invasi al «Parco Saurino», Comune di S. Maria La fossa (esauriti e non ancora messi in sicurezza), il sito di «Ferrandelle» (la situazione è drammatica come si evince dall'ordinanza del GIP), la discarica «Marruzzella 1», Comune di San Tammaro (esaurita e messa in sicurezza), la discarica «Marruzzella 2» (in via di esaurimento) con annesso impianto di compostaggio. Insomma una vera e propria bomba ecologica pronta ad esplodere;

va anche ricordato che i Comuni richiamati fanno parte del più vasto comprensorio dell'Agro Aversano inserito dalla legge n. 426 del 1998 nei siti di interesse nazionale (SIN) per la bonifica e il risanamento ambientale. Ebbene, nessuna attività di bonifica è stata mai effettuata e risulterebbe addirittura che le risorse destinate al ripristino ambientale siano state dirottate nei mille rivoli della disinvolta gestione dell'emergenza rifiuti sulla quale anche la Magistratura è dovuta intervenire individuando precise responsabilità,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra e quali iniziative urgenti di competenza intendano assumere per scongiurare ulteriori e gravi danni per la salute pubblica;

quali urgenti iniziative si intendano assumere per sostenere il passaggio della Campania alla gestione ordinaria attraverso una corretta funzionalità del ciclo integrato dei rifiuti, atteso che dalla chiusura dell'emergenza non si sono ancora realizzati impianti di smaltimento (discariche e termovalorizzatori);

quale sia lo stato dell'arte sugli interventi di bonifica del SIN Agro Aversano, di cui alla legge n. 426 del 1998, e quali iniziative si intendano assumere per il tanto auspicato risanamento ambientale del territorio.

(3-03124)

MARINO Ignazio. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* – Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che negli ospedali di diverse città italiane, Bologna, Torino, Cremona, Crema, si è deciso di non somministrare più ai pazienti bottiglie di acqua gratuitamente;

gli stessi ricoverati devono per le loro necessità provvedere conseguentemente a spese proprie;

tale decisione riguarda anche il personale che presta servizio nelle medesime strutture ospedaliere;

considerato che si genera nell'opinione pubblica un sentimento di sconforto nel sapere che in talune realtà si è giunti a negare persino l'ac-

qua a chi si trova costretto a fare ricorso alle strutture ospedaliere, e nel prevedere che magari la stessa decisione prima o poi verrà adottata anche in altre aree del Paese,

si chiede di sapere:

se per necessità di bilancio e di controllo della spesa sanitaria si debbano obbligatoriamente adottare misure che arrivano persino a limitare la somministrazione di alimenti ai degenti;

se non sia necessaria e doverosa una urgente riconsiderazione delle decisioni assunte, con un impegno delle autorità sanitarie competenti a compensare diversamente le esigenze di bilancio, ovviando alla situazione denunciata, evitando un disservizio sgradevole per gli utenti e scongiurando un'immagine negativa della sanità pubblica di cui non si avverte proprio il bisogno.

(3-03125)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DELLA SETA, RANUCCI, FERRANTE. – *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

Villa Veschi, nel quartiere Aurelio, è stata la residenza della famiglia che era proprietaria delle fornaci utilizzate per la produzione dei materiali edili con cui è stata costruita, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, parte della Città eterna. La famiglia Veschi ha venduto, nei primi anni '90, la villa a privati mentre il terreno circostante, dove si trova il fienile, la stalla e altre costruzioni di minore importanza, al Comune di Roma;

il terreno, al momento della vendita al Comune, era occupato da una famiglia ospite dei Veschi fin dai primi anni '50, con contratto di comodato, che dal 1992 vi aveva impiantato una falegnameria; queste persone, avendo perso in tutti e tre i gradi di giudizio una causa per usucapione intentata nei confronti del Comune, sono poi state costrette ad abbandonare la struttura;

all'inizio dell'anno 2011 l'associazione animalista Alex, riconosciuta dal Comune e che collabora col canile municipale, al fine di agevolare le adozioni di cani e gatti, le sterilizzazioni e le vaccinazioni, mediante convenzioni con veterinari, la raccolta di fondi e materiali per canili e gattili in difficoltà, con la duplice finalità di tutelare questi animali domestici e di diminuire il fenomeno del randagismo, dannoso, oltre che per gli animali, anche per gli uomini, rivolge domanda al Comune per l'assegnazione di una parte della ex proprietà Veschi che, dopo l'uscita dei precedenti occupanti, versava in stato di abbandono e risultava notevolmente deteriorata;

dopo aver ottenuto i pareri favorevoli del XVIII Municipio, degli Assessorati comunali all'ambiente e al patrimonio, e aver ripulito e riordinato i luoghi, inizia ad occupare la struttura. Dopo alcuni mesi, però,

viene emanata dal Comune di Roma ordinanza di sgombero, contro cui l'associazione ricorre al TAR, con richiesta di sospensiva, ma prima che il TAR potesse pronunciarsi, il 29 maggio, lo sgombero viene eseguito, anche con il sequestro di un cane e 4 gatti che erano temporaneamente presenti nella struttura;

si sottolinea che l'associazione Alex ha promosso una petizione, per rientrare in possesso della struttura, che ha già raccolto oltre un migliaio di firme;

questa vicenda che per l'amministrazione comunale di Roma dovrebbe riguardare semplicemente la scelta tra creare un spazio verde per i cittadini o dare in assegnazione ad una associazione animalista uno spazio, stando a quanto recentemente apparso sui quotidiani nazionali e locali, si intreccia con quelle dei punti verde qualità, su cui recentemente è scoppiato uno scandalo che ha portato a diversi arresti, per presunte truffe ai danni del Comune di Roma per garanzie prestate per finanziamenti erogati per lavori mai fatti, sulla base di semplici stati di avanzamento di lavori non veritieri, facendo perdere, almeno per quanto accertato fino ad oggi, all'amministrazione comunale di Roma circa 11 milioni di euro;

come se tutto questo non bastasse, è di queste ultime settimane la notizia, dagli interroganti appresa dai quotidiani, che non solo i punti verde qualità sono sotto indagine, ma ora anche le aree destinate al gioco dei bambini sono finite nel mirino della magistratura. Sono otto i punti verde infanzia finiti nel mirino degli inquirenti: piazza Vittorio, via Piccinni, piazza Mancini, via Sandulli, Tor Vergata, via Marinetti, piazza Meucci e lungotevere Castello. A queste aree, l'allora direttore del Dipartimento Tutela ambientale e del verde, ora presidente del Bioparco, più volte tirato in ballo anche dall'inchiesta sui Punti verdi qualità, avrebbe prorogato, con una determinazione dirigenziale, la n. 1079 del 10 maggio 2010, l'occupazione di suolo pubblico;

si sottolinea il comportamento del sindaco di Roma, che a quanto risulta agli interroganti sembra voglia prendere a tutti i costi le distanze, tacendo sull'operato della sua amministrazione. A tale proposito si ricorda che, nel novembre del 2009, è stato dato il via libera al rifinanziamento per le fedejussioni dei punti verdi di 220 milioni di euro, voluto fortemente dalle forze politiche di maggioranza,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non intendano, al fine di vigilare sul rispetto dei principi costituzionali di tutela dei beni ambientali, paesaggistici e architettonici, della trasparenza, dell'imparzialità e della legittimità nell'azione della pubblica amministrazione, attivarsi nell'ambito delle proprie rispettive competenze al fine di accertare se l'amministrazione comunale di Roma nella gestione e assegnazione dei punti verde qualità e punti verde infanzia non abbia espressamente violato le proprie prerogative istituzionali;

se non intendano urgentemente verificare, con iniziative di propria competenza, se nella vicenda siano state scrupolosamente osservate le

norme in materia di vincoli ambientali, paesaggistici e architettonici a tutela di beni ambientali, paesaggistici, storici e culturali di Roma.

(4-08529)

BIANCHI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetta manovra Salva Italia), ha inserito nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), l'art. 117-*bis* rubricato «Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti»;

con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (cosiddetta legge sulle liberalizzazioni), sono state dettate le previsioni transitorie e di attuazione della citata disposizione e definito il rapporto con l'art. 2-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (art. 27, commi 2, 3 e 4);

la contestuale presenza nel medesimo decreto-legge n. 1 del 2012 dell'art. 27-*bis*, che sanciva la nullità di ogni commissione riferita alle linee di credito e agli sconfinamenti, ha portato ad introdurre nel decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, una specifica disposizione finalizzata a integrare il testo di detto articolo, al fine di stabilirne un compiuto coordinamento con la precedente disciplina sulla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti;

il decreto-legge n. 29 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, ha ulteriormente modificato e integrato il testo del TUB, intervenendo anche sul tenore dell'art. 117-*bis*; una volta, pertanto, definito con i citati provvedimenti il contesto normativo di livello primario, la completa individuazione dei requisiti e dei presupposti delle remunerazioni previste dall'art. 117-*bis* del TUB è avvenuta con l'emaneazione, ai sensi di quanto previsto al comma 4 del medesimo, delle disposizioni attuative da parte del CICR con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2012, adottato su proposta di Banca d'Italia;

il decreto-legge n. 29 del 2012, che corregge la portata normativa del citato art. 27-*bis*, ha riscontrato prese di posizione favorevoli alla norma da parte di Banca d'Italia, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Associazione bancaria italiana e Confindustria;

considerato che:

da numerosi comunicati sindacali appartenenti alle più grandi istituzioni finanziarie creditizie del Paese, emerge la volontà da parte delle aziende di credito di ottenere dalla clientela una maggiore remunerazione dei rapporti derivante dalla massima applicazione possibile della commissione di messa a disposizione fondi, il cui ammontare ai sensi del comma 1 dell'art. 117-*bis* del TUB, non può appunto essere superiore alla misura dello 0,5 per cento per trimestre;

tale attività di richiesta di adeguamento del regime commissionale al massimo praticabile si sta verificando in maniera contestuale ad opera di numerose aziende di credito del Paese,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per verificare che con tale azione non vi sia o non vi sia già stato un qualche esercizio di pratiche collusive nell'industria del credito;

quali iniziative di competenza intenda assumere per verificare che l'innalzamento della commissione di messa a disposizione fondi avvenga nel rispetto delle regole della trasparenza bancaria e delle disposizioni in materia di usura;

se il Governo intenda intervenire nuovamente sul contesto normativo che regola le commissioni a favore delle aziende di credito per la remunerazione degli affidamenti al fine di prevenire pratiche collusive e in particolare lesive degli interessi dei consumatori e delle aziende nell'attuale difficile contesto economico.

(4-08530)

LANNUTTI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

le organizzazioni sindacali relative ai lavoratori del Ministero dello sviluppo economico lamentano che, dal giorno dell'insediamento del nuovo Ministro, questi non avrebbe tenuto fede ad alcuna promessa per cui non esiste un confronto democratico né alcuna seria informativa su cosa voglia veramente fare dell'amministrazione. Inoltre la richiesta di apertura di tavoli per affrontare i temi della revisione della spesa e della riorganizzazione del Ministero resta inevasa;

al contrario, invece, nel disegno di legge di stabilità per il 2013, presentato dal Governo al Parlamento, vengono previste nuove agenzie e la contestuale soppressione di importanti strutture del Ministero stesso;

la situazione, peraltro, è aggravata dalla circostanza che l'amministrazione continua ad essere assente con le organizzazioni sindacali, così come è successo ultimamente all'incontro di contrattazione sull'applicazione della *spending review* (che ha previsto tagli alle dotazioni organiche con tutte le conseguente temute);

in particolare, in data 16 ottobre, l'amministrazione avrebbe inviato un documento con i dati sulla nuova dotazione organica e sul numero complessivo dei potenziali pensionamenti al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, asserendo di avere già informato i sindacati, mentre la stessa amministrazione avrebbe convocato i sindacati, per dare l'informativa sulle cose già fatte, solo il giorno dopo;

nonostante il responsabile atteggiamento delle organizzazioni sindacali, inteso a superare tale grave scorrettezza, la parte pubblica difende il suo operato e fornisce una informativa limitata e carente (fra l'altro rifiuta di dare il numero dei dipendenti ultrasessantacinquenni). Anche sull'elenco dei lavoratori del Ministero che, alla data di entrata in vigore

della cosiddetta legge Fornero, avevano i requisiti per il pensionamento, l'amministrazione, trincerandosi dietro l'attuale assenza di criteri (che dovranno pervenire entro fine mese dal Dipartimento della funzione pubblica), non fornisce alcun chiarimento e mantiene il più stretto riserbo;

inoltre i lavoratori nutrono una forte preoccupazione relativamente all'applicazione degli accordi di contrattazione sottoscritti prima delle ferie estive per i quali, nonostante le assicurazioni più volte fornite ai sindacati, non si è riusciti a completare le procedure a diversi mesi di distanza dalla loro sottoscrizione, ritardando così, ulteriormente, l'erogazione ai lavoratori dei soldi connessi a tali accordi;

l'amministrazione si è fermata anche sull'unico punto che poteva e potrebbe tornare utile ai dipendenti del Ministero, l'incremento del Fondo unico di amministrazione (FUA). L'attuazione del piano triennale di razionalizzazione delle spese, che, se attuato, porterebbe importanti risorse al salario accessorio dei lavoratori, rischia di subire una significativa battuta di arresto se, come previsto dal piano, non verranno trasferiti, entro fine anno, tutti i lavoratori attualmente ubicati nella peraltro poco sicura sede di Liguria in una nuova sede;

tutto questo rischia di far perdere tali risorse perpetuando un danno ai lavoratori e a tutti i cittadini contribuenti;

anche rispetto ai fondi provenienti dai programmi operativi nazionali (PON) gestiti dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione (DPS) e destinati al FUA dei dipendenti l'amministrazione si è fermata;

le organizzazioni sindacali ritengono che queste prese di posizione non fanno altro che inasprire gli animi con il solo risultato di arrivare al blocco della operatività o, peggio, al ricorso a richieste di controlli superiori sulle procedure seguite. Lamentano inoltre che, dopo avere duramente colpito i lavoratori pubblici che, soli insieme agli operai ed ai pensionati con trattamento economico al minimo, hanno pagato e continuano a pagare in Italia, nulla si sta facendo in altri importantissimi campi (evasione fiscale, economia parallela, costi della politica e dei politici, eccetera),

si chiede di sapere:

quali siano, alla luce dei fatti esposti in premessa, i motivi per cui l'amministrazione continua ad essere assente con le organizzazioni sindacali evitando ogni forma di confronto e ignorandole completamente;

quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di aprire al più presto un tavolo di confronto con le rappresentanze sindacali sui temi della revisione della spesa e della riorganizzazione del Ministero garantendo ai lavoratori ogni forma di tutela sui diritti contrattuali.

(4-08531)

PEDICA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

sono ormai noti i fatti che si sono verificati durante l'incontro tenutosi in Prefettura a Napoli per denunciare l'allarme dei rifiuti tossici in Campania e che hanno coinvolto Don Maurizio Patriciello e i prefetti di Napoli e Caserta, Andrea De Martino e Carmela Pagano;

Don Patriciello, conosciuto per la sua lotta contro la camorra, durante il suo discorso si è rivolto, più volte, al prefetto di Caserta chiamandolo «semplicemente» «Signora», così scatenando una dura risposta del prefetto di Napoli, a parere del quale tale appellativo era poco rispettoso nei confronti delle istituzioni;

tale reazione, ad avviso dell'interrogante censurabile sia nei modi che nei contenuti, ha immediatamente suscitato indignazione tra il pubblico e tra gli accompagnatori, nonché lo sconcerto di Don Patriciello che, come più volte ribadito dallo stesso, non voleva assolutamente né offendere il prefetto né tantomeno le istituzioni;

della vicenda si sono occupate numerose testate giornalistiche. In particolare in data 20 ottobre 2012 il quotidiano «La Repubblica» anche sul proprio sito *Internet*, pubblicava un articolo intitolato «Chiama "signora" il prefetto – prete rimproverato in pubblico», nel quale sono riportate, tra l'altro, le parole di Don Patriciello che hanno scatenato la reazione del prefetto De Martino. Si legge: «Una mattina sono andato dalla signora – esordisce il prete – la signora è stata così gentile da ricevermi...». Veramente troppo per il prefetto De Martino, che sbotta, interrompendo il prete: «Ma quale signora, è un prefetto della Repubblica Italiana. Abbia più rispetto per le istituzioni». Stupore del sacerdote, che quasi balbetta: «Ma non era mia intenzione offendere, se vuole posso anche andarmene». De Martino alza ulteriormente i toni. «Può anche andarsene, ma prima cerchi di capire cosa sto dicendo. Chiamandola signora l'ha offesa e ha offeso anche me»;

ad avviso dell'interrogante è molto grave e poco rispettoso per le istituzioni che un prefetto abbia umiliato pubblicamente un prete che da sempre lotta per i cittadini, così dimostrando più attenzione per la forma, sicuramente anch'essa meritevole di considerazione, che per i reali problemi che affliggono la comunità,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare in relazione all'eccessiva reazione del prefetto De Martino nei confronti di Don Patriciello.

(4-08532)

PARDI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che, per quanto a conoscenza dell'interrogante:

alle 10.20 di sabato 20 ottobre 2012 la nave Estelle, battente bandiera finlandese e con a bordo una trentina di attivisti per i diritti umani, tra cui l'italiano Marco Ramazzotti Stockel, e cinque parlamentari europei (due greci, un norvegese, uno spagnolo e uno svedese), è stata abbordata dalla marina militare israeliana mentre cercava di forzare il blocco navale imposto alle coste davanti alla Striscia di Gaza nel 2006. La stiva della nave conteneva esclusivamente un carico di cemento e forniture mediche. Secondo quanto riferito da Freedom Flotilla, l'abbordaggio sarebbe avve-

nuto 35 miglia nautiche al largo della costa egiziana, dunque in acque internazionali;

secondo il portavoce dell'esercito israeliano, che ha confermato l'avvenuto abbordaggio, l'operazione sarebbe avvenuta in accordo con le direttive governative e nel pieno rispetto delle leggi internazionali dopo aver effettuato ogni tentativo di impedire alla nave di raggiungere la Striscia di Gaza;

il veliero finlandese è stato poi messo in rotta verso il porto israeliano di Ashdod, a Sud di Tel Aviv, dove i passeggeri sono stati consegnati alle autorità di polizia israeliana e di immigrazione del Ministero dell'interno, mentre il consolato italiano a Tel Aviv comunica che il nostro connazionale è stato rimpatriato volontariamente il 21 ottobre. Secondo quanto si apprende dalle autorità israeliane l'abbordaggio sarebbe avvenuto senza l'uso della forza e sarebbero state prese tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza dei passeggeri, i quali non hanno opposto resistenza. Secondo le prime dichiarazioni di Marco Ramazzotti Stockel sembrerebbe invece che alcuni degli attivisti a bordo siano stati malmenati, anche attraverso l'uso di pistole elettriche;

il *premier* israeliano Benjamin Netanyahu ha commentato la vicenda sostenendo che a Gaza non esista alcuna emergenza umanitaria, e accusando gli attivisti di avere quale unico scopo la denigrazione di Israele;

rilevato che:

all'interrogante risulta che Estelle era una nave disarmata, in missione umanitaria e di pace, con cargo ispezionato più volte, equipaggio con dichiarate intenzioni non violente, in rotta da acque internazionali direttamente in acque territoriali di Gaza. Appare dunque difficile sostenere che potesse costituire una minaccia per la sicurezza di Israele o per altri;

le agenzie dell'ONU hanno ripetutamente denunciato la difficile condizione degli abitanti della Striscia di Gaza soprattutto per quanto riguarda il problema degli approvvigionamenti. Questi infatti provvedono al massimo al 25 per cento del fabbisogno della popolazione civile per cui l'apertura del traffico navale per e da Gaza rappresenta l'unica via percorribile per chi tenta di rendere l'assedio delle popolazioni residenti meno penoso,

si chiede di sapere:

se e quali azioni siano state avviate per conoscere l'esatto svolgimento dei fatti, al fine di fare luce, in particolare, sull'esatta posizione della nave al momento dell'abbordaggio;

se il Ministro in indirizzo abbia notizie certe volte ad escludere che sia stato effettivamente evitato il ricorso all'uso della forza durante le operazioni di abbordaggio della nave;

se non ritenga opportuno attivarsi, per quanto di sua competenza, al fine di favorire una maggiore attenzione della politica estera italiana circa una possibile soluzione del conflitto israelo-palestinese.

(4-08533)

CARLINO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

da notizie di stampa (si veda, ad esempio, il «Corriere della Sera» – cronaca di Roma del 17 ottobre 2012) si apprende che, tra il 2007 e il 2009, fattori ambientali potrebbero aver provocato trenta casi sospetti di leucemia tra bambini e adolescenti residenti a Ostia nord e sud, ricoverati negli ospedali Bambino Gesù e Umberto I di Roma;

l'associazione Minerva Pelti, che riunisce i genitori di bimbi affetti da patologie leucemiche, in seguito a numerose segnalazioni di casi di bambini colpiti da tumore, ha raccolto dati e riscontri presso gli enti competenti, relativamente al periodo 2004-2009, sulla patologia nettamente più frequente, la leucemia linfoblastica acuta;

il quadro emerso ha mostrato un'incidenza del tumore tra i bambini del territorio di Ostia due volte e mezzo maggiore di quella attesa e, restringendo l'analisi al solo triennio 2007-2009, quasi il quadruplo rispetto all'attesa;

all'inizio dell'anno, sulla base di una dettagliata relazione, l'associazione Minerva Pelti ha presentato un esposto alla magistratura, affinché verificasse l'entità della situazione denunciata e ne accertasse i fattori scatenanti;

il pubblico ministero, dottoressa Claudia Alberti, sulla base di uno studio condotto dalla Azienda sanitaria locale (ASL) Roma D, basato sull'analisi dell'area di propria competenza, ha richiesto l'archiviazione del caso (si veda l'articolo citato);

il territorio di competenza dell'ASL Roma D è però assai più vasto dell'area segnalata, comprendendo i municipi XIII, XV e XVI del Comune di Roma e l'intero Comune di Fiumicino, i quali da soli rappresentano circa un quarto dell'intera popolazione della città di Roma, e quindi non avrebbe permesso uno studio sufficientemente approfondito sullo specifico territorio di Ostia;

il giudice per l'udienza preliminare, dottoressa Maddalena Cipriani, dopo aver valutato le motivazioni addotte nel ricorso presentato contro la richiesta di archiviazione dalla stessa associazione, e ritenuto anomalo lo studio della ASL Roma D, ha richiesto il proseguimento delle indagini e reputato necessario disporre una consulenza epidemiologica per accertare se quelle zone siano pericolose per la salute dei minori, come denunciato dall'associazione Minerva Pelti (si veda, ancora, l'articolo citato);

i dubbi sarebbero alimentati dalla circostanza che la maggioranza dei malati sono concentrati in una zona compresa tra due strade del distretto di Ostia, via Tancredi Chiaraluce e via Fiamme Gialle. La perizia richiesta dal giudice dovrà chiarire se si tratti di una coincidenza o se in quello spazio si nasconda un problema che mette in serio pericolo la salute dei piccoli;

secondo l'associazione, tralicci dell'alta tensione, pesticidi, presenza di metalli pesanti nell'acqua, sono i possibili fattori critici che potrebbero aver facilitato lo sviluppo della malattia a Ostia;

considerato che:

secondo uno studio su cancro, bambini e fattori ambientali, presentato durante il primo *meeting* internazionale su bambino e ambiente organizzato dalla Società italiana di pediatria a Firenze, dai professori Ernesto Burgio, coordinatore del comitato scientifico dell'Associazione dei medici per l'ambiente, e Giuseppe Masera, professore di clinica pediatrica all'Università di Milano Bicocca, i tumori infantili nel primo anno di vita sono aumentati in modo consistente negli ultimi anni. La loro incidenza è cresciuta del 20 per cento in 20 anni nell'Unione europea (circa l'1 per cento in più ogni anno) e del 3 per cento annuo in Italia. Sotto accusa ci sono alcuni inquinanti a cui vengono esposti i genitori prima del concepimento o le donne in gravidanza, come benzene, pesticidi, baygon, metalli pesanti e il particolato ultrafine che si può inalare nel traffico o vicino agli inceneritori;

l'Associazione italiana di oncologia medica ha più volte affermato che, per invertire il *trend* di continuo aumento di tumori, la strada obbligata è quella della prevenzione primaria, della riduzione del carico chimico globale e dell'inclusione tra i cancerogeni umani di tutte le sostanze per le quali esiste una sufficiente evidenza sperimentale negli studi di cancerogenesi chimica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se non si ritenga necessario promuovere, anche per il tramite dell'Istituto superiore di sanità, un'indagine per accertare le reali dimensioni del fenomeno, con particolare riferimento allo stato di salute dei minori;

quali eventuali ulteriori iniziative nell'ambito della propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere al riguardo.

(4-08534)

PEDICA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. – Premesso che:

da quanto si apprende da articoli e agenzie di stampa, già nell'ambito dell'indagine sulla cosiddetta P4 e sui rapporti con il faccendiere Luigi Bisignani, era emerso che un noto magistrato della Procura di Napoli, che ha ricoperto incarichi politici, sin dal 2001, quando era stato distaccato presso il Ministero della giustizia, aveva a disposizione macchine e uomini delle Fiamme Gialle, non solo per sé ma anche per «scarrozzare la moglie avvocato, i figli che frequentavano il nuoto o il calcetto, persino l'amante, viaggiando tra Napoli, Roma e numerose località di vacanza» (articolo di Fiorenza Sarzanini, «Corriere della sera» del 17 ottobre 2012);

gli investigatori della finanza, incaricati di svolgere accertamenti sull'operato dei colleghi, alla fine hanno ricostruito ruoli e circostanze di quanto citato;

agli ufficiali e sottufficiali interessati dall'inchiesta è stato così notificato un avviso a comparire e saranno interrogati nei prossimi giorni;

si legge nell'articolo citato: «Secondo l'accusa, l'organizzazione sarebbe stata affidata a Paolo Poletti, attuale numero due dell'Aisi, il servizio segreto civile, quando era alto ufficiale delle Fiamme Gialle»,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano adottare in ordine a quanto evidenziato in premessa a carico degli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza coinvolti;

se non si ritenga di dover procedere alla rimozione di Poletti dal ruolo attualmente ricoperto.

(4-08535)

PEDICA. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

sulle vicende legate a Finmeccanica, l'interrogante ha già presentato diversi atti di sindacato ispettivo riguardanti sia la volontà manifestata dai vertici di depotenziare e alienare la tecnologia in attivo, come il settore civile, che si otterrebbe attraverso la cessione di Ansaldo Energia e Ansaldo STS, sia i tre filoni di inchieste giudiziarie in corso a Napoli, Roma e Busto Arsizio che coinvolgono i vertici del gruppo, a partire dal presidente e amministratore delegato Giuseppe Orsi, indagato per corruzione internazionale e finanziamento illecito in relazione alla commessa di dodici elicotteri venduti al Governo indiano, per la costituzione di presunti fondi neri e consulenze fantasma;

i vertici di Finmeccanica vogliono cedere Ansaldo Energia SpA al colosso tedesco della Siemens, vendita considerata da tutti gli esperti del settore, da operatori e sindacati di categoria, oltre che dall'interrogante, come un'operazione per fare cassa, con la prospettiva di vendere a un concorrente diretto, con conseguenze disastrose per Genova e l'Italia, un *asset* operante in un settore industriale come quello dell'energia che è previsto in crescita a livello mondiale;

il gruppo genovese della Ansaldo SpA, un produttore di energia con una vasta gamma di offerta di prodotti e servizi, specializzato nella realizzazione di turbine a gas, a vapore, generatori e centrali elettriche complete, fornisce anche centrali nucleari vantando con la sua divisione specifica una notevole esperienza nel campo del *decommissioning* nucleare;

Ansaldo Energia è una società sana e in forte attivo e in grado di autofinanziare la propria ricerca e sviluppo. Nel 2010 vantava ricavi per 1,4 miliardi di euro e nel 2011 ricavi per 1,2 miliardi di euro. Ha 3.400 dipendenti circa e genera un indotto di quasi 10.000 posti di lavoro. È l'unica che, diversamente dai comparti militari in forte calo, è capace di acquisire ordini dall'estero e portarli in Italia. Infatti, nel 2011 la Ansaldo Energia SpA ha acquisito ordini per 335 milioni dall'Italia, 389 dall'Europa, 479 dall'Africa, 28 milioni dal Medio Oriente, 15 dalle Americhe e 3 dall'Asia;

va sottolineato inoltre, che dopo il 2005, Ansaldo Energia SpA si è affrancata dalla dipendenza da Siemens, creando prodotti che, partendo da

quella tecnologia, si sono sviluppati con la ricerca italiana. Anche le organizzazioni sindacali locali affermano che ormai l'Ansaldo propone una turbina molto più duttile della sua omologa realizzata dalla Siemens;

si può facilmente intuire l'interesse della Siemens all'acquisizione del Gruppo italiano, che è un temibile concorrente, anche se dalle dimensioni più piccole, e verrebbe presumibilmente trasformato solo in una filiale del colosso tedesco, con un forte ridimensionamento anche della parte relativa alla ricerca;

secondo l'interrogante è in atto una campagna di disinformazione sulla trattativa Finmeccanica-Siemens, che altera la trasparenza e l'applicazione corretta della legge italiana in materia di cessioni;

in particolare, a quanto consta all'interrogante, Siemens avrebbe offerto 1,3 miliardi di euro per il 100 per cento di Ansaldo Energia: tale dato, anche se vero, e non risulta che ci sia un'offerta vincolante al riguardo, sarebbe comunque riferito al cosiddetto *enterprise value*, cioè al valore dell'azienda, che però deve essere rettificato di alcune poste (debito finanziario, altre passività e altro) per arrivare al cosiddetto *equity value* che rappresenta l'importo che verrebbe realmente pagato. Sulla base di una stima effettuata su dati pubblici (debito di Ansaldo Energia e livello di passività nel bilancio che potrebbero essere assimilate a debiti finanziari) il valore dell'*equity value* non supererebbe i 700/800 milioni di euro;

viene detto che la soluzione Siemens sarebbe la più rapida in quanto consentirebbe a Finmeccanica di incassare entro la fine dell'anno. Totalmente falso, a parere dell'interrogante: Siemens, infatti, deve ancora iniziare la *due diligence* e, anche se fosse possibile immaginare una definizione degli accordi entro la fine dell'anno, ci sarebbe poi l'analisi da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che porterebbe via almeno 6 mesi con fondati dubbi sull'esito finale (*competitors* e clienti potrebbero rendere tale ostacolo molto accidentato);

il piano industriale proposto da Siemens prevede la realizzazione nel sito di Genova di un nuovo modello di turbina a gas: questa è la più stupefacente affermazione. Infatti l'unico prodotto che Siemens possiede nelle turbine a gas per *power generation* in più rispetto ad Ansaldo è il modello 8000H (*post F*) di cui sono stati venduti e prodotti 5/6 esemplari negli ultimi anni e per il quale esiste una linea dedicata negli stabilimenti tedeschi e americani di Siemens. Pertanto, dal momento che risulta improbabile che Siemens voglia smantellare tali linee, peraltro appena realizzate, non è per nulla chiaro di quali nuove turbine si stia parlando;

Siemens, per accordi relativi alla sua uscita dalla *joint venture* con Areva relativa al nucleare, non può entrare in tale *business* e, dal momento che Ansaldo Energia controlla al 100 per cento Ansaldo Nucleare, è legittimo chiedersi che cosa ne sarà di tale azienda atteso che lo scenario più probabile sembra essere quello del suo riacquisto da parte di Finmeccanica; ma ci si chiede anche per farne cosa, poi, visto che in Italia centrali nucleari, grazie all'ultimo esito referendario, non se ne faranno;

il piano industriale di Siemens, che peraltro non è stato reso pubblico, può anche darsi che contempli alcune assunzioni per profili di fabbrica, ma dovrà certamente dare risposte per le centinaia di ingegneri della divisione impiantistica di Ansaldo Energia che non risulta essere tra le priorità del gruppo tedesco;

l'interrogante ritiene che la scelta di perseverare sulla strada della svendita del patrimonio tecnologico e della ricerca italiana, decisa dagli attuali vertici di Finmeccanica, sia incomprensibile. La vendita o la dismissione di *asset* del settore civile comporterebbe lo smantellamento di un patrimonio industriale strategico di primaria importanza per il Paese e avrebbe conseguenze inimmaginabili sulle prospettive occupazionali dei lavoratori;

l'interesse di un Gruppo, anche dal punto di vista della giurisprudenza, non può considerarsi al di fuori dell'interesse delle singole società che lo compongono. Non è accettabile una costante preponderanza del Gruppo a discapito delle controllate;

nella fattispecie, risulta palese l'apporto positivo della Ansaldo all'intero Gruppo Finmeccanica. Potrebbe escludersi una situazione di anomalia solo e soltanto nell'ipotesi in cui un'operazione in sé svantaggiosa per la singola società trovi adeguata contropartita attraverso altra operazione produttiva che benefici l'intero Gruppo, ma, nel caso di Finmeccanica e Ansaldo, accade proprio il contrario: ci si sta liberando di un settore, quello civile in netta crescita e produttivo di utili, per avvantaggiare l'altro settore, quello militare, che vede una forte contrazione nei profitti, che è in netta perdita e le cui previsioni di crescita sono a dir poco disastrose;

è auspicabile che si eviti di compiere l'ennesimo errore industriale nel Paese, frutto di una gestione e direzione di gruppo miope e maldestra;

certe scelte potenzialmente dannose dovrebbero essere evitate a monte e non rilevate come tali a valle, per poi ricorrere ai ripari con lo strumento della riparazione, di sicuro, in questo caso, insoddisfacente, visto che a rischiare sono migliaia di persone con il loro posto di lavoro e con le loro legittime aspettative, dignitose, di vita;

infine, sottolineando che, tra i principali azionisti di Finmeccanica figura il Ministero dell'economia e finanze con una partecipazione azionaria pari al 30,20 per cento del capitale, a parere dell'interrogante risulta ancora più scandaloso e ai limiti dell'incredibile il silenzio e l'inerzia da parte del Governo che, a suo avviso, non ha mai risposto compiutamente alle tante interrogazioni presentate a partire dal mese di settembre del 2011,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per promuovere la sostituzione del vertice della società Finmeccanica, in totale autonomia dai partiti, dei tecnici veri competenti di industria, mercati e tecnologia, per non disperdere quel patrimonio di professionalità necessario al Paese per la ripresa e la crescita, visto ormai il coinvolgimento di detti vertici in nu-

merose inchieste giudiziarie che compromettono l'immagine e la credibilità del Gruppo Finmeccanica nel mondo;

quali iniziative si intendano intraprendere per bloccare qualsiasi trattativa volta a cedere ai concorrenti l'Ansaldo Energia, la STS e l'Ansaldo Breda;

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per garantire trattative trasparenti e rispettose della normativa italiana.

(4-08536)

PEDICA. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

– Premesso che:

l'Inran (Istituto nazionale di ricerca sugli alimenti e la nutrizione), ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è l'unico ente di ricerca soppresso dalla seconda manovra di *spending review* (articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012) ed è attualmente in fase di accorpamento al CRA (Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura);

si tratta di un ente centrale per la raccolta dei dati e l'attività di ricerca e si pone come fonte importante per chi, occupandosi di questioni alimentari, ha bisogno di notizie, aggiornamenti, dati ed elementi scientifici; per statuto, infatti, il compito dell'Inran è lo studio degli alimenti e della loro composizione, nonché dettare le linee guida per una corretta nutrizione, anche al fine di prevenire problemi di salute;

il decreto-legge n. 95 del 2012 ha posto in mobilità il personale ex Inca, già confluito in Inran non più tardi di due anni fa a seguito di disposizioni contenute nel decreto n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;

a distanza di tre mesi dalla decisione adottata dal Ministro in indirizzo la situazione è critica. I lavoratori e i ricercatori dell'istituto hanno ricevuto il 28 settembre lo stipendio del mese di agosto, ma non hanno ancora notizie sullo stipendio di settembre. Del mancato pagamento non è stata data alcuna comunicazione preventiva, cosa che ha creato notevoli disagi e problemi alle famiglie interessate;

nel frattempo i fondi per la ricerca sono bloccati: i ricercatori non possono andare in missione con i soldi dei progetti precedentemente finanziati, né acquistare il materiale occorrente per le ordinarie attività di laboratorio. Non sono neppure in condizione di firmare nuove convenzioni per i progetti, non essendo ancora state riattribuite le diverse responsabilità interne alla struttura a seguito degli accorpamenti intervenuti,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda predisporre per assicurare la regolare corresponsione delle retribuzioni mensili ai dipendenti dell'ex Inran;

quali iniziative si intendano assumere, alla luce dello smantellamento del citato istituto, al fine di attivare un percorso condiviso con i

lavoratori e i sindacati per il rilancio delle attività di ricerca e salvaguardare le preziose competenze e professionalità in esso impegnate da anni.
(4-08537)

PEDICA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia.* – Premesso che:

il quotidiano «Il Tempo» in data 24 agosto 2005 ha pubblicato un articolo dal titolo: «Faro della Consob e degli inquirenti anche sulla prima fase della scalata alla banca nazionale del lavoro, fra il 2002 e il 2003. Una pista dal Lussemburgo alla Svizzera. Quel prestito perché Dorint acquistasse BNL rilevato dalla filiale di Zurigo della banca di Abete»;

secondo il quotidiano romano, nel 2002 in Lussemburgo sarebbe stata Capitalia a concedere un prestito da 115 milioni di euro alla società Dorint SA, riconducibile all'imprenditore Diego Della Valle, spianandogli la strada verso BNL. Un'operazione che sarebbe stata seguita quasi subito dalla decisione di Capitalia di girare lo stesso prestito alla sede di Zurigo di BNL, che così è diventata, secondo il quotidiano, il vero finanziatore di Dorint SA;

una volta raccolti quei fondi, Dorint SA, finanziaria lussemburghese del Gruppo Della Valle, iniziò ad acquistare sul mercato azioni BNL, salendo al 2,828 per cento a inizio aprile 2003 e al 4,6 per cento il 20 aprile 2003, per poi consentire l'ingresso di Diego Della Valle nel consiglio di amministrazione di BNL il 18 giugno 2003;

il quotidiano «Milano Finanza», sul proprio sito *Internet* (MF-DJ News), ha ripreso l'articolo pubblicato sul quotidiano «Il Tempo» e ha aggiunto che «secondo alcune indiscrezioni la ricostruzione del quotidiano sarebbe basata su un esposto presentato al collegio dei sindaci, alle società di revisione, alla Consob, alla magistratura e alla Banca di Italia da un ex dipendente del Gruppo Capitalia operante nel settore finanziamenti»;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

l'ingegnere Giovanni Consorte, nelle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 7 ottobre 2010, nell'ambito del processo relativo alla cosiddetta «Scalata B», ha riferito che al 23 aprile 2003 la Dorint SA deteneva azioni BNL pari al 4,6 per cento del capitale sociale, del valore di 124 milioni di euro, e nel novembre del 2004, a seguito di un aumento di capitale sociale effettuato da BNL, deteneva azioni pari al 4,99 per cento del capitale sociale della banca, per un investimento complessivo di 196 milioni di euro;

tali circostanze risultano anche da vari articoli di stampa, tra i quali: «Bnl sugli scudi. Della Valle entra nel Cda» del 7 giugno 2003 e «Bnl: patto parasociale tra Generali, Bbva e Della Valle» dell'11 aprile 2004;

i suddetti articoli hanno anche riportato dell'ingresso del signor Diego Della Valle nel consiglio di amministrazione di BNL a metà del mese di giugno 2003, nonché la stipula di un patto parasociale tra Dorint S.A. (4,99 per cento), BBVA (14,90 per cento) e Assicurazioni Generali (8,50 per cento) alla fine del mese di aprile 2004;

sempre nell'ambito delle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 7 ottobre 2010, nell'ambito del menzionato processo, l'ingegnere Giovanni Consorte ha dichiarato di aver esaminato i bilanci di Dorint SA al 31 dicembre degli anni dal 2002, al 2006, depositati in giudizio, allo scopo di verificare, per quanto possibile, la fondatezza delle notizie riportate dal quotidiano «Il Tempo» e da «Milano Finanza» e il loro eventuale collegamento con l'operazione Unipol-BNL;

nella medesima sede, l'ingegnere Giovanni Consorte ha evidenziato, inoltre, quanto segue: nel bilancio di Dorint SA al 31 dicembre 2002, appare un *loan payable* (prestito bancario) di 115 milioni di euro, che non figurava nel bilancio della stessa al 31 dicembre 2001. Nel 2002, la società realizzava un utile netto di circa 4,6 milioni di euro;

il bilancio di Dorint SA al 31 dicembre 2003 riportava finanziamenti per 140,5 milioni di euro e utili non distribuiti per 129 milioni di euro. Risultavano accresciuti fortemente gli utili non distribuiti e nell'attivo risultavano presumibilmente investimenti finanziari per 267,7 milioni di euro;

nel bilancio del 2004, i finanziamenti salgono ulteriormente da 140 milioni di euro a 232,9 milioni di euro (con un incremento del 92,4 milioni di euro). Rimangono oltre i 129,9 milioni di euro gli utili non distribuiti;

la somma di queste risorse risulta investita in partecipazioni, che passano da 267,7 milioni di euro del 2003 a 448,6 milioni di euro nel 2004 (con un incremento di 180,9 milioni di euro);

la cifra di 448,5 milioni di euro corrisponde agli investimenti finanziari effettuati ragionevolmente oltre che per l'arrotondamento delle azioni dal 4,66 al 4,99 per cento in BNL, anche per seguire l'aumento di capitale di BNL del 2004, oltre che per acquisire azioni RCS. È quindi ragionevole che i finanziamenti siano serviti allo scopo;

infine, nel bilancio al 31 dicembre 2005 i finanziamenti salgono da 232,9 milioni di euro a 310 milioni di euro (con scadenze degli stessi, sia entro l'anno, che oltre l'anno);

dal bilancio 2006 risulta che i debiti scendono a 116 milioni di euro da 310 milioni di euro e Dorint SA realizza un utile di esercizio di 242,2 milioni di euro, che, a giudizio dell'interrogante, quasi certamente è il risultato della vendita delle azioni BNL a BNP Paribas,

si chiede di sapere di quali elementi disponga il Governo in relazione alla vicenda descritta in premessa, anche per il tramite della Consob, e se non si intendano adottare iniziative normative per il rispetto delle regole e la trasparenza del settore bancario.

(4-08538)

VACCARI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che all'interrogante risulta che:

venerdì 19 ottobre 2012, circa all'una di notte, due manovali rumeni, Dumitru Enache, del 1981, residente a Feltre (Belluno), e Alexandru Puscasu, del 1978, abitante a Pedavena (Belluno), sono entrati al bar El

Travo di Pedavena e, forse sotto effetto dell'alcool, hanno iniziato a infastidire gli avventori del *pub*;

invitati dalla titolare Grazia Katia Reato alla calma, non hanno sentito ragioni, per cui la donna ha chiesto loro di andarsene. Una volta riuscita a farli andar fuori dalla sala, la proprietaria ha chiuso la porta del bar dall'interno, restando dentro con una ventina di altri clienti;

in questo momento è scattata l'ira dei due giovani, i quali hanno iniziato a gridare, a insultare, a dare pugni e testate e a scagliare sedie contro la porta e la vetrata, causandone la rottura;

i due si sono avventati anche contro un ragazzo giunto lì da poco, fermatosi con degli amici nella terrazza del bar, picchiandolo e costringendolo a ricorrere all'aiuto dei sanitari che, in ospedale, gli hanno riscontrato la rottura del setto nasale. Immediata a quel punto la chiamata ai carabinieri, i quali sono giunti con due pattuglie proprie, supportati da una della polizia stradale;

considerato che:

i due rumeni, che sono risultati fino a quel momento incensurati, sono stati bloccati a fatica e arrestati per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamenti e lesioni. Condotti in caserma, in camera di sicurezza, sono stati curati e medicati per varie ferite che si sono procurati nell'escandescenza notturna;

sono stati arrestati, processati per direttissima e condannati a 7 mesi ma, dopo l'udienza, immediatamente scarcerati;

a giudizio dell'interrogante, probabilmente durante lo stato di fermo i due rumeni avranno provocato danni anche alle celle di sicurezza, come purtroppo più volte avviene in questi casi nelle caserme,

si chiede di conoscere:

se risultino i motivi per cui sono stati rimessi subito in libertà due pericolosi soggetti, in tal modo vanificando il lavoro egregio delle Forze dell'ordine, generando un senso di insicurezza nei cittadini;

se sia stato imposto il rimborso dei danni materiali, fisici e psicologici provocati, con immediato versamento, prima di procedere alla scarcerazione;

se i danni che le due persone hanno provocato alla caserma dei carabinieri e gli oneri per la pulizia delle strutture siano stati addebitati ai due soggetti, con immediato versamento, prima della scarcerazione.

(4-08539)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che scrive «il Fatto Quotidiano» del 24 ottobre 2012 sull'attacco del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla decisione dei giudici che hanno condannato i membri della commissione Grandi rischi: «I membri della vecchia commissione Grandi Rischi come Galileo Galilei. Un paragone usato dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e ripreso oggi dal ministro Corrado Clini, che davanti alla commissione Ambiente della Camera ha espresso un giudizio a dir poco critico sulla

condanna in primo grado per i membri della commissione Grandi rischi sul terremoto de L'Aquila. "Hanno ragione quelli che dicono che l'unico precedente a questa sentenza è quello di Galileo Galilei" ha detto Clini, secondo cui "in questa vicenda la commissione è oggetto di condanna perché è stato attribuito a una valutazione scientifica un valore ordinativo. È assurdo", Per questo motivo il ministro ha spiegato "di non dover accettare le dimissioni di De Bernardinis", Corrado Clini, però, evidentemente non ha letto le carte dell'inchiesta. Dove viene rappresentata una realtà ben diversa da quella prospettata dal ministro. Particolarmente significativa, in tal senso, la memoria del pm dell'Aquila Fabio Picuti. Un documento – depositato il 13 luglio 2010 e quindi ben noto – in cui viene spiegato chiaramente il ragionamento degli inquirenti. Che scrivono testualmente: "L'intento non è quello di muovere agli imputati un giudizio di rimprovero per non aver previsto la scossa distruttiva del 6 aprile 2009 o per non aver lanciato allarmi di forti scosse imminenti o per non aver ordinato l'evacuazione della città", Il motivo? "La scienza non dispone attualmente di conoscenze e strumenti per la previsione deterministica dei terremoti", Di quali colpe, quindi, si sono macchiati i tecnici difesi a spada tratta da Clini? Dell'esigenza tutta politica di "rassicurare" gli abitanti del capoluogo abruzzese, allarmati da una lunga sequenza di scosse e dai primi danneggiamenti di edifici, a partire da una scuola. Un dato di fatto che emerge dall'ormai nota intercettazione telefonica in cui Guido Bertolaso definisce 'operazione mediatica' la riunione che precede di sette giorni la riunione incriminata; nonché una realtà confermata dalle testimonianze della popolazione aquilana (anche queste agli atti), che si era sentita rassicurata dalle conclusioni a cui era giunto il focus group tecnico (il cui senso era uno solo: non ci sarebbe stata nessuna forte scossa). Tanto rassicurata da decidere di non abbandonare le proprie case. Parole (e documenti) che Clini non ha affatto considerato. Augurandosi che la sentenza "venga ribaltata in appello", infatti, il ministro ha precisato che "non si tratta di una polemica nei confronti della magistratura" ma che esiste un pericolo concreto di vedere condannate tutte le previsioni avanzate da parte degli scienziati. "Interpreto questa sentenza come stimolo all'amministrazione e non per scaricarla" ha osservato ancora il ministro, il quale tuttavia ha detto di temere "che la magistratura abbia fotografato una situazione di incertezza, ed è per questo che credo che la sentenza vada interpretata con una presa di responsabilità da parte delle istituzioni", "Il governo deve assolutamente respingere le dimissioni della commissione Grandi rischi – osserva Clini – Non spetta agli scienziati decidere ma, in libertà ed autonomia fornire un quadro, dare un range dell'incertezza e del dubbio", Anzi, ha proseguito, "dobbiamo continuare a dare fiducia a questi esperti ed è necessario che le strutture sul territorio abbiano il massimo sostegno. Non è che abbiamo un altro sistema" di Protezione civile; e "questo sistema va rinforzato tutelando la sua autonomia", Un commento, quello di Clini, che segue altri dello stesso identico tono e contenuto, pur se pronunciati da figure politiche e istituzionali ben meno importanti del ministro dell'Ambiente. In tal senso, da registrare la presa di po-

sizione del primo presidente della Corte di Cassazione, Ernesto Lupo, secondo cui "i commenti sulla sentenza del Tribunale dell'Aquila, che ha condannato i componenti della Commissione grandi rischi per il terremoto, prima di conoscerne le motivazioni sono incivili", Per Lupo, del resto, "in base alla Costituzione tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Questa è una garanzia ed è un fatto di civiltà importantissimo al quale il paese si mostra inadeguato se si pretende di giudicare le sentenze prima che le motivazioni siano note", Le parole di Lupo, guarda caso, sono state pronunciate prima dell'intervento di Clini alla Camera. Ma evidentemente il ministro non aveva avuto modo di leggerle»;

considerato che scrivono Giuseppe Caporale e Elena Dusi su «la Repubblica» del 25 ottobre: «E che le riunioni della Commissione Grandi Rischi, in quel marzo 2009 in cui L'Aquila era investita da uno sfibrante sciame sismico, fossero "un'operazione mediatica" non è suggerito solo dalle famigerate parole dette da Guido Bertolaso una settimana prima della grande scossa del 6 aprile. Anche dopo il sisma, infatti, l'allora direttore della Protezione Civile continuò a chiedere alla Commissione dichiarazioni che avessero lo scopo precipuo di tranquillizzare la popolazione. "Mi hanno chiesto: ma ci saranno nuove scosse?" dice in una telefonata del 9 aprile al sismologo Enzo Boschi. Proprio quel giorno la Commissione si sarebbe riunita nella sede dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a Roma. Prima dell'incontro Bertolaso spiega al suo interlocutore: "La riunione di oggi è finalizzata a questo, quindi è vero che la verità non la si dice", E ancora: "Alla fine fate il vostro comunicato stampa con le solite cose che si possono dire su questo argomento delle possibili repliche e non si parla della vera ragione della riunione. Va bene?" Quali siano le vere ragioni della riunione e l'innominabile verità non è chiaro. Neanche Boschi sembra capirlo. Ma in quei giorni c'era molta preoccupazione sulla tenuta della diga di Campotosto in caso di una nuova forte scossa. "Quando avete finito mi chiami e mi dici quello che vi siete detti. Eh?" prosegue Bertolaso, il cui telefono era stato messo sotto controllo precedentemente dalla procura di Firenze nell'ambito dell'inchiesta G8. Per queste frasi l'ex capo della Protezione Civile è attualmente indagato all'Aquila, nel secondo capitolo del processo per il sisma. Boschi il 9 aprile, per nulla scandalizzato dal tono del suo interlocutore, risponde ossequioso: "Non ti preoccupare, sai che il nostro è un atteggiamento estremamente collaborativo. Facciamo un comunicato stampa che prima sottoponiamo alla tua attenzione", Già prima del sisma del 6 aprile, d'altronde, Bertolaso si era dato da fare per tranquillizzare una popolazione con i nervi a fior di pelle per via dei mesi di piccole scosse e degli annunci di Giampaolo Giuliani, secondo cui un forte terremoto avrebbe colpito Sulmona. Bertolaso il 30 marzo aveva chiesto ai "luminari del terremoto" di riunirsi il giorno dopo all'Aquila per "zittire subito qualsiasi imbecille", per "tranquillizzare la gente" e per dire che "cento scosse servono a liberare energia e non ci sarà mai la scossa quella che fa male. Capito?", I "luminari" capiscono. E si adeguano, sia prima che dopo il terremoto»;

considerato altresì che a giudizio dell'interrogante:

appare impropria l'iniziativa critica del ministro Clini in quanto un Ministro della Repubblica dovrebbe astenersi dall'intervenire su una sentenza dei giudici;

se è vero che i terremoti non si possono prevedere, non si fa una colpa ai commissari di non aver reso noto il terremoto, ma del fatto che hanno sfruttato la carenza di informazione degli altri per far credere ciò che conveniva per propaganda politica, che nulla aveva a che fare con la scienza;

non è comprensibile come non sia stata presa alcuna decisione relativamente alle grandi responsabilità di Guido Bertolaso, ex numero uno del Dipartimento della protezione civile, considerato che, oltre al filone principale sui sette imputati della commissione Grandi rischi, resta ancora aperto il filone d'indagine sullo stesso accusato di omicidio colposo, sempre dalla Procura della Repubblica de L'Aquila,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo sulla vicenda e se ritenga incompatibili con la figura di un Ministro i descritti interventi di Corrado Clini, al punto da valutare una possibile rimozione dall'incarico;

se il Governo non ritenga doveroso spiegare perché i componenti della Commissione, se non potevano prevedere i terremoti, hanno tuttavia reso noto che il terremoto non ci sarebbe stato, convincendo le persone, che per precauzione la sera avrebbero abbandonato le loro case, a rimanere e a esserne travolti, trovandovi la morte;

se non ritenga doveroso spiegare quali sarebbero i motivi che giustificano la presenza, nella commissione Grandi rischi della Protezione civile, dei membri responsabili, se essi non solo non sapevano prevedere, ma non hanno neanche ritenuto opportuno applicare il principio di precauzione.

(4-08540)

DELLA SETA. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il *master plan* dell'aeroporto di Milano Malpensa, elaborato dall'Enac/Sea, prevede tra gli interventi a breve termine la realizzazione della terza pista, con connesso polo logistico/industriale/commerciale per una superficie complessiva (in aggiunta alle strutture già presenti strettamente connesse all'esercizio aeroportuale) pari a 430 ettari, per la quasi totalità ricadenti nell'area naturale protetta del parco lombardo della valle del Ticino;

tutti i Sindaci dei territori del piano d'area Malpensa ed il parco del Ticino hanno richiesto che il progetto della terza pista dell'aeroporto di Malpensa sia subordinato all'approvazione della valutazione ambientale strategica (VAS) sul redigendo piano d'area Malpensa quadrante ovest, mentre Sea ed Enac hanno invece deciso di richiederne l'autorizzazione tramite la sola procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale);

la Regione Lombardia con la delibera del 28 luglio 2010 sottolineava l'importanza di procedere parallelamente e in modo coordinato fra la VIA sul master plan e la VAS sul redigendo piano d'area, garantendo il massimo raccordo fra VIA e VAS per assicurare la corretta ricaduta sull'area vasta;

recentemente è stato proposto, su iniziativa Enac, il piano nazionale degli aeroporti, per la quale è acclarata e prevista la necessità della procedura di valutazione tramite VAS;

in tale piano vengono assunte come previsioni definitive le proposte e i progetti del *master plan*;

appare del tutto illogico e contraddittorio procedere alla sola VIA nei confronti di un progetto, prima che della sua fattibilità si sia verificata la compatibilità attraverso una VAS riferita ad una pianificazione più ampia e complessiva;

il commento unanime dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste, tra cui Legambiente, presenti al contraddittorio svoltosi il 18 settembre 2012 presso la Regione, in presenza della Commissione nazionale VIA è stato il seguente: «Altro che sviluppo sostenibile del sistema aeroportuale milanese, sul tavolo non c'è una terza pista, ma una operazione immobiliare bella e buona. SEA vuole solo realizzare una gigantesca piastra commerciale in uno degli ambienti naturali più preziosi d'Europa, e la terza pista è solo la scusa per portare a casa l'operazione immobiliare del secolo: centinaia di capannoni nel Parco del Ticino. Non c'è una visione del futuro aeroportuale lombardo, non c'è un piano industriale, ma esclusivamente un gigantesco progetto immobiliare da portare in dote agli azionisti, a costo di massacrare il Parco del Ticino»;

la suddetta area logistica/commerciale/industriale si porrebbe in netta e sleale concorrenza con gli altri insediamenti logistici già presenti nel territorio, poiché non sarebbe soggetta al pagamento dell'IMU come tutti gli edifici presenti nel sedime aeroportuale;

mentre i Comuni dell'intorno aeroportuale hanno dovuto predisporre i piani di rischio, all'interno del sedime aeroportuale e più precisamente negli ultimi metri antistanti alle piste di atterraggio, l'Enac stessa pianifica l'edificazione di un polo operativo/lavorativo dalle dimensioni gigantesche, in spregio di ogni norma di sicurezza aeronautica;

il piano territoriale d'area Malpensa quadrante ovest (autorizzato il 16 dicembre 2009) e la relativa VAS sono fermi presso la Regione Lombardia, mentre la VIA sta seguendo il suo *iter* autorizzativo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

appare evidente che gli Assessorati della Regione, promotori del *master plan*, hanno sospeso la procedura di VAS in quanto hanno piena consapevolezza che il *master plan* non è sostenibile dal territorio e tanto meno dal parco Ticino che gode del riconoscimento di MAB («Man and biosphere») attribuito dall'Unesco, riconoscimento che per effetto dell'esecuzione della terza pista e del *master plan* potrebbe essere revocato;

l'ecosistema del parco del Ticino ha già subito danni gravi per effetto dei gas di scarico prodotti dal traffico aereo su Malpensa, come ri-

sulta dalle perizie tecniche prodotte in sede di giudizio presso il Tribunale di Milano che ha condannato Sea ed Enac, in solido, ad un risarcimento danni pari a 5 milioni di euro in primo grado e 8 milioni di euro nel processo di secondo grado;

la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro lo Stato Italiano e la Regione Lombardia, per danni subiti dai territori ricadenti nel «SIC Dosso di Maddalena» (facenti parte del parco Ticino e ubicati in contiguità all'Aeroporto di Malpensa) sempre per i danni causati dal sorvolo degli aerei. A tal proposito si ricorda che il volume di traffico attuale risulta pari a 18-20 milioni di passeggeri all'anno mentre le previsioni di ampliamento del Master Plan prevedono un aumento fino a 46 milioni di passeggeri/anno, oltre all'incremento del traffico per trasporto merci;

nell'area di espansione del sedime aeroportuale, ex area demaniale militare, che negli ultimi anni è stata oggetto di studi da parte dell'Università di Pavia, è presente la più vasta brughiera a sud delle Alpi, un vero gioiello naturalistico, sufficientemente ben conservato, dove è stata riscontrata la presenza di specie animali a rischio di estinzione in Europa e quindi altamente tutelate dalla Commissione europea,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda valutare di sospendere definitivamente l'*iter* della VIA sul *master plan* di Malpensa in considerazione degli importanti contributi conoscitivi già pervenuti al Ministero da parte di enti, associazioni ambientaliste e comitati civici;

in alternativa se intenda, al fine di avere un corretto quadro d'insieme delle ricadute sul territorio, e in particolare sul parco del Ticino, di una così imponente opera infrastrutturale, attendere che la Regione Lombardia termini l'*iter* della VAS sul piano territoriale d'area Malpensa quadrante ovest e che il Ministero dei Trasporti termini l'*iter* della VAS sul piano nazionale degli aeroporti.

(4-08541)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-03126, dei senatori Caforio e Belisario, sull'acquisto da parte dell'Italia dei cacciabombardieri F-35.

